DIFESA DELLA POTESTA' ET IMMVNITA' ECCLESIASTICA.

Di F. GREGORIO Seruantio dell'Ord. de' Predicatori Vescouo di Treuico,

CONTRA

Le otto Propositioni di vn Dottore Teologo incognito, sopra il Breue di Censure della Santità di Papa Paolo V. publicate contro li Signori Venetiani.

Corretta di nuouo, & con vn copioso Indice ristampata.
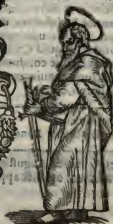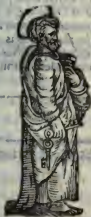
IN BOLOGNA, ET POI IN FERRARA,

Appresso Vittorio Baldini Stampatore Camerale.

Con licenza de Superiori. 1607.
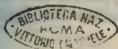
Ego D. Marcus Palescàdolus Clericus regularis Lector sacræ Theologiæ de mandato Ill. & Reu. Archiepiscopi Rauen. vidi, ac per legi præsens opus inscriptum *Difesa della potestà, & immunità Ecclesiastica, di Fra Gregorio Seruanti Vescouo di Treuico, contra le propositioni di vn Dottor incognito, &c.* nihilque in eo reperire, potui, quod non sanam, & catholicam doctrinam, & zelum referat ad instantes deceptorum fallacias, & calumnias detorquendas, ac dissoluendas aptissimum, ac proindè non solum, vtile, sed ferè necessarium iudico, quod pro communi bono luci mandetur.

Ego Frater Baptista Baccarinus de Placentia, sacræ Theologiæ Lector Ordinis Prædicatorum, & Conuentus Sancti Dominici de Rauenna Prior, ex commissione R.P.F. Pij de Bononia Lectoris eiusdem Ordinis, & Vicarij Sanctissimæ Inquisitionis in dicta Ciuitate, legi librum, cui titulus est *Difesa della potestà, & Immunità Ecclesiastica, di F. Gregorio Seruantio Vescouo di Treuico, &c.* & inueni eum magna eruditione, & summa subtilitate refertum, adeo vt non solum non continet aliquid Catholicæ fidei contrarium, aut bonis moribus repugnans, sed maximè conducit ad cognoscendas fallacias, erroresque illius incogniti Doctoris conuincendos, extirpandosque. In quorum fidem manu propria subscripsi, &c.

Imprimatur

Fr. Paulus Inquisitor Bonon.

F. Sanctes Ariminen. Augustinianus Reuisor pro Archiepisc. Cur. deputatus, vidit prædictum opus, & approbauit.

AL MOLTO REVERENDO PADRE INQVISITORE DI N.

Molto Reuerendo Padre.

A scrittura, che mi hà inuiata là P.V. mentre è intitolata: Risposta di vn Dottore in Teologia ad vna lettera scrittali da vn Reu. suo amico sopra il Breue di cẽsure dalla Santità di Papa Paolo V. publicate contro li SS. Venitiani, e sopra la nullità di dette censure cauata dalla sacra scrittura dalli Santi Padri, e da altri cattolici Dottori, *pareche dimostri a bastanza, per qual cagione l'auttore di essa habbia nascosto il nome, poiche si è facilmẽte accorto, che sarebbe stato recato à souerchio ardire, che vn suo pari habbia voluto entrare à giudicare sopra le cẽsure di N.Sig. e riputarle nulle. Et hò pur conosciuto alla prima vista del Titolo la giusta ragione che moue la P.V. a desiderare, che le sia risposto. Ma doue ella mi dà segno di hauere grandemente caro, che non solo io le ne dica il parer mio; ma che io risponda particolarmente alle false propositioni di essa; veggo che lo fà più, per honorarmi, che per bisogno, che n'habbia, ò perche meglio da lei non si potesse sodisfare à cotale vffitio, laquale e per dottrina, e per prudenza hà luogo fra i principali della nostra Religione. Io non debbo, tuttauia, inuitato dalla cortesia sua, & ad vn'hora persuaso dall'auttorità, lasciare di sodisfare in qualche parte alla P.V. come professo, ch'io sono di vna Religione, laquale hà col merito di tanti santi, e letterati huomini hereditato il nome di Predicatori, & di Cani della chiesa di Dio; per non cadere massimamente nel pericolo di essere sottoposto à quella minaccia del Profeta Isaia. Va vobis canes muti non valentes latrare. Laonde conoscendo io che l'amoreuole inuito della P.V mi persuade prima da se stesso, poi mi sforza per questa cagione; hò fatta la scrittura, che qui aggiunta le mando; ma in tanta fretta per l'altre occupationi, che mi stringono, & in luogo, doue sono sì poche commodità di quello, che à ciò si richiederebbono, che non hauendo potuto sodisfare à me medesmo; ne forse corrisponderò all'aspettatione della P.V. laquale nondimeno prego a gradirla, qua-*

lunque ella sia. Hor perche io trouo, che la scrittura di questo Teologo è piena di errori, ò si consideri ella in via di Teologia, ò pure in via di Filosofia, o di Logica: per la breuità del tempo, e difetto delle cõmodità necessarie, mi son ristretto à scoprire i mancamenti di questa vltima, più che quelli delle due prime: credendomi io, che dimostrate al mondo le cattiue consequenze, & i falsi argomenti dell'auttore (oltre qualche altra cosa, che secondo i propositi anderemo talhora aggiungendo) facilmente apparirà la falsità della sua dottrina. La quale nondimeno, se non m'inganno, hà per se medesima poco bisogno di essere rifiutata di nouo; essendo da molti secoli in quà stata oppugnata, & abbattuta da huomini dottissimi, e grauissimi della Chiesa di Dio. poiche ella è tutta cauata dal libro di Marsilio da Padoua, tanto scandaloso, & che si malamente corrisponde al Titolo, ch'esso gli diede di Difensore della pace; poiche anzi nutrì guerra, e disunione tra la Chiesa santa, e Ludouico Bauaro Imperatore, & ingannò molti popoli semplici, che per vn tempo lui seguitarono: benche finalmente abbattuto e l'auttore, e la dottrina, e chi la fomentaua, si adempisse all'hora quello che si adempirà sempre in tutte l'altre occasioni, & in tutti i secoli. Et portæ inferi non praualebunt aduersus eam. Piaccia à Dio, che cotesto nouo forse non meno di fatti, che di cognome Marsilio, non habbia l'istessa pessima intentione, come sogliono hauere tutti coloro, che pongon mano à simiglianti materie, e in occasioni tali, quali hora passano fra la Santità di N. Signore, e cotesta Republica Serenis. Ma qualunque si sia l'intentione di costui, e de gli altri, che hoggidì si sono messi a scriuere in questa materia, e contra l'Interdetto di sua Beatitudine (laquale senza dubbio non può essere buona, mentre insegnano falsa dottrina) spero in Dio benedetto, che non conseguiranno perciò il fine della maluagia volontà loro. poiche, se la Maestà sua Diuina no'l permetterà per li peccati nostri, non sarà ad essi così facile d'ingannare vna Republica nata, e cresciuta Christiana, e Catolica, & che hà sempre fatta professione di volere essere tale: come quella che è gouernata da huomini di alto sapere, e di lunga sperienza, i quali conoscendo, che la loro Republica, che è lo splendore d'Italia, & il muro del Christianesimo, non si può adornare di più bei fregi, che di essere spada, e difesa della Santa fede, membro principa-

cipalissimo della Chiesa Catolica Apostolica Romana, non vorranno trà di loro ammettere ne anche pensieri, non che altro, heretici, e scismatici, come sono questi; ricordandosi della gloria, che hà loro acquistata il difendere la fede Catolica col proprio sangue, & il darsi curo rifugio à Papa Alessandro III. nella loro Città, laquale tutta sarebbe perduta, e riuoltata in maggior nota del nome loro se accettassero queste false dottrine, e si disunissero dal lor capo, ch'è il sommo Pontefice: e ne sarebbono incolpati altretanto da i futuri secoli, quelli, che hora gouernano, quanto ne sono stati lodati, & esaltati coloro, che in quel tempo gouernarono: e l'istesso Leone protettore della Republica in Cielo, che fù discepolo di S. Pietro, che con le proprie orationi, e con quelle dell'Apostolo santo impetrò loro (com'è da credere) la forza da Dio di far attioni si grandi, e così nobili in difesa della dottrina, e de i successori di S. Pietro, si può sperare (& io per me lo tengo per certo) che impetrarà loro lume da conoscer la verità, e forza da suellere, la zizania: che questi ministri del Diauolo vanno seminando in cotesto nobilissimo campo, e conosceranno cotesti Signori, che costoro, che si vestono di vn finto mãto per mostrare di scriuere à loro difesa, sono loro capitalissimi nemici, poiche non solo ingannano le lor coscienze insegnando loro falsa dottrina; ma nascendo da essa il vacillamento de i popoli nel credere, e dal vacillamento l'heresia, & essendo che la mutatione della Religione rare volte sia seguita senza mutatione di stato non è dubbio, che da questi mali semi ne può nascere, e crescere albero tale, che faccia dipoi frutti amarissimi, non pur nella Chiesa di Dio, ma nello stato lor temporale, senza che costoro sono genti venali, & interessate, che per diuorar solamente latrano, e gridano, e vanno à loro, come dice l'Euangelio, in vestimentis ouium, intrinsecus autem sunt lupi rapaces. *Ma con l'intercessione del glorioso S. Marco, e di tant'altri santi, i corpi, e reliquie, de quali riposano honoreuolissimamente sepolti in cotesta Augustissima Città, conosceranno i medesimi Signori dalle maluagie opere di homeni tali esser questi come dice l'Euangelio, lupi rapaci, & ciò anche prima che habbiano diuorata, & acquistata preda all'Inferno. In tanto à noi altri figli di S. Domenico, che portiamo questo habito, & che (come hò detto) habbiano hauuto nome di Cani, siamo obligati à latrare cõtra si fatti Lupi,*

pi,

pi, per isuegliare, & eccitare la prudenza di coteſti Signori à conoſcergli. Però Padre mio eſſorti la P.V. i noſtri Padri à fare in queſta occaſione quello, che hanno fatto in tante altre per la Chieſa di Dio inſegnando verbo, & exemplo; nè ſi laſcino porre da alcun' altra Religione i piedi auanti nel zelo di difender la dottrina Catolica, ma ſi ricordino di quello che fece il noſtro Padre S. Domenico contra gli Albigenſi di Francia, S. Pietro Martire contra gli altri Heretici d'Italia, e contra gli altri tanti, che ci hanno inſegnato con l'eſempio loro. Alla P.V. in particolare non hò che dire, ſapendo, che col Zelo, e pietà ſua hà congionta la dottrina, onde bene riempirà il luogo, che Iddio, e la ſede Apoſtolica le hanno dato: e benche la P.V. ſi troui hora nel mezo d'vna gran tempeſta, con mia grandiſſima compaſſione, non ſaprei però qual ricordo darle migliore, da valerſene in tãto male, che parlãdo cõ quella voce dell' Apoſtolo Tu vero in omnibus labora, Miniſteriũ tuũ imple; *perche ciò facendo ella, & i noſtri frati, non pure ſodisfaranno in tal debito loro; ma piaceranno anco all' iſteſſa Republica ſe non hora (che pur anche adeſſo piaceranno a i buoni) almeno quando ſgombrate le preſenti nuuole, e ſuelta la Zizania ſudetta, conoſceranno, non eſſere inconueniente à loro di fare con l'oſſequio, & humiliatione quello ſteſſo verſo il Pontefice Romano, c'hanno fatto, & in caſa loro, & altroue i Federighi, i Carli, gl' Henrici, gl' Ottoni, & altri Imperatori, e Regi, che con freſco eſſempio più d'vna volta hanno chieſto perdono al ſommo Pontefice. E queſto ſarà il frutto delle noſtre fatiche, di piacere all' vna parte, & all' altra à ſuo tempo; frutto proprio di chi fa il debito ſuo ſenza riſpetto, e ſenza fine humano; ſi come è frutto amariſſimo di coloro, che ingrati all' habito, & all' oblígo loro poco corriſpondenti, diſpiacciano al fine à tutte le parti, e non mietono altro, che tribuli, e ſpine di dishonore, e di vituperio. & il Signor Iddio ſia con lei. Di Rauenna il primo di Settembre 1606.*

Della P. V. M. R.

Affettionatiſſimo fratello in Chriſto,

F. Gregorio Seruantio Veſcouo di Treuico.

LO STAMPATORE
A i Benigni Lettori.

HAuendo udito diuerse persone di molta pietà, & sufficientia lodare la presente Opera, intitolata Difesa della potestà, & immunità Ecclesiastica *di Mons. Vescouo di Treuico, & che contenga Dottrina molto soda, & opportuna, per confirmatione della verità, & per risoluere gli argomenti del Teologo incognito, & altri auuersarij di Santa Chiesa, ho deliberato di ristamparla per benefitio publico, si come ho fatto, & hora se n'vsciße corretta, & megliorata aßai della sua prima impreßione, con vn copioso Indice delle materie principali, che in detta Opera si trattano, aßicurando, che quelli, che l'hanno desiderata, & desiderano, resteranno à pieno sodisfatti. Iddio sia con voi.*

Di Ferrara il dì 15. di Gennaio. 1607.

Imprimatur.

F. Io. Baptista Scarella Inquisit. Ferrarię.

Albertus Superbus Ronchegall. Vic. Gen.

PROEMIO.

Vtta l'intentione del Dottor Teologo nelle otto propositioni, alle quali rispondiamo, e de gli auttori delle scritture, alla sua simigliante è di prouare temerariamente la Nullità delle Censure publicate dalla Santità di N S. Papa Paulo Quinto: e per far questo egli fonda i suoi falsi principij sopra due capi grauissimi tra le materie sacre, e morali; vno della Potestà, l'altro dell'Immunità Ecclesiastica.

Intorno al primo capo determina, con dottrina però cattiua, due Questioni molto principali.

La prima è, se la potestà temporale in tal maniera sia da Dio, che non habbia dipendenza alcuna dalla potestà spirituale.

La seconda è, se la potestà di Christo N.S. mentre fù in terra, fosse, & hora quella de' suoi Vicarij sia meramente spirituale, ò anche temporale, & in qual modo.

Circa il secondo capo dell'Immunità determina, con l'istessa qualità di dottrina, tre altre importantissime Questioni.

La prima in generale circa l'Esentione delle persone ecclesiastiche, e poi delle cose loro, cioè se sia per priuilegio de' Principi solo, ouero per donatione de' medesimi, ò anche de Iure Pontificio, Gentium, Naturali, Diuino, Scripto, & non scripto.

La seconda in particolare, della distintione del Foro ecclesiastico dal temporale, se venga da Giustiniano Imperatore, ò quando fusse introdotta.

La terza finalmente, se l'alterare, ò mutare l'istessa Immunità sia caso di violatione, e di peccato debitamente soggetto alle Censure.

Sopra le risolutioni malfatte intorno à queste questioni ripone il Theologo con gli altri à lui simili tutta la machina de gl'inganni, & errori; e però douendosele da noi rispondere sotto la correttione di quel Maestro infallibile della verità, ilquale nõ est vir errans in via doctrinæ, come dice Salomone Prou. 21. ma conuersus confirmat fratres suos, Luc. 22. inanzi à ogn'altra cosa giudichiamo che sia necessario di gittare bene questi fondamenti, e determinare distintamente questi principij per valor de quali caderanno per se stesse le falsità, & ogn'vno vedrà facilmente le conclusioni contrarie à quelle che s'insegnano. Per tanto la difesa nostra sarà tutta col Diuino aiuto intorno a i dui capi sopradetti; prima della Potestà; poi dell'Immunità Ecclesiastica; e circa la Potestà la prima propositione del Dottor Teologo è la seguente.

PRIMA PROPOSITIONE DELL'AVTTORE.

A Potestà temporale, anche quella del Sommo Pontefice come Prencipe temporale, è immediatamente da Dio, senza alcuna eccettione.

RISPOSTA.

IN questa propositione sono due termini misti, ò sincategorematici, come dicono i Metafisici, da i quali perciò nasce tutta la sua oscurità, e difficoltà. Il primo è [*immediatamente*] il secondo [*senza alcuna eccettione*] cominciamo dal primo.

Che vna cosa sia immediatamēte da vn'altra, egli si può intendere, come si caua dalla dottrina di San Tomaso sopra il cap 13. ad Roman. in tre modi, & non più: in genere, in specie, & in indiuiduo. In genere vna potestà sarà fatta da Dio, quando S. D. M. commādera, ò formerà il genere solo di essa, come per essempio della Spirituale, non discendendo alla specie di Vescouato, ò Presbiterato. In specie quando instituisce qualche specie di potestà spirituale, come le predette. In indiuiduo poi, quando sotto alcuna di tali specie elegesse Pietro, ò Paulo. Ne si può intendere in più maniere, che vna cosa proceda, ò nasca da vn'altra.

La potestà temporale è immediatamente da Dio, quanto al genere: questa è sicura, & certa propositione: *Per me Reges regnant, & Principes imperant*. Prouerb. 8. Il che proua Sant'Agostino diffusamente nel 4. e 5. della Città di Dio, & i Teologi cōn San Tomaso p.p.q 96. art.4. mostrando, che tal potestà fù di maniera instituita da Dio così in genere, che anche si saria trouata perfettamente nello stato dell'innocenza.

La potestà temporale è immediatamente da Dio, in specie: questa propositione speculatiuamente è vera: pratticamente è falsa, ancorche nō sia ne pericolosa, ne d'altra cattiua qualità p ordine alla fede. Speculatiuamente è vera, perche hauendo Dio infusi nell'intelletto di Adamo gl'habiti di tutte le sciēze, fra questi sara stato ancora l'habito di tutti i generi, e specie delle sciēze politiche, e morali. Pratticamente poi la medesima propositione è falsa, & contra l'historia, pche può ben essere vera di qualche specie, che nō si sa: ma di tutte, ò molte è cosa manifesta, che Dio benedetto le lasciò all'arbitrio, cōmodo, & inuētion'humana; da che nacquero in certi luoghi le monarchie, i certi le Aristocratie, & i altri il gouerno populare, ò misto.

La potestà temporale è immediatamente da Dio quãto all'indiui duo: è falsa propositione, pronunciata così in generale; perche pochi indiuidui sono stati eletti da Dio immediatamente a tal potestà: leggendosi solamente di Mosè, di Saul, di Dauid, di S. Pietro, di S. Gregorio Magno, di alcuni Arciuescoui Rauennati, & di altri rari.

Di tutti tre questi modi poi vniti insieme, parlando dell'auttorità temporale, è falsissima propositione, e come si vede senza proua; perche Dio non fece mai tal institutione, specialmente nel dominio di Venetia, del quale si ragiona, nè in genere, nè in specie, nè in indiuiduo. L'elettione di Mosè fu da Dio, quanto al genere spirituale, e temporale, che era più antico di lui, e fu da Dio immediatamente, quanto all'indiuiduo, ma non quanto alla specie di Monarchia, perche questa prima si trouaua. Ciò si verifica bene in due modi dell'auttorità spirituale di S. Pietro, perche in specie, & in indiuiduo fù immediatamente da Dio.

Posta per chiarezza la distintione, e verità predetta: veniamo oltre a ciò ad vn'altra più stretta, e più necessaria.

Qualunque potestà essere immediatamente da Dio, si può intendere in due modi: Primo quanto alla produttione: Secondo quanto all'operatione, & essecutione; e quanto alla produttione Iddio per essempio creò da se stesso immediatamente (escludendo ancora gl'instrumenti, che repugnano secondo S. Tomaso pr. par. q. 45 ar. 5.) tutti li primi indiuidui, si de gli huomini, come Adamo, & Eua, si de gli Animali, piante, & altre cose create, e così tutti furono immediati, & dipendenti da Dio solo nella produttione loro. Nella conseruatione poi, & operatione in diuerso modo ha proceduto; perche nel conseruarli, & farli operare, lo fece l'vno dependente dall'altro con varie subalternationi di superiori, e d'inferiori; di mossi, e di mouenti, conforme al detto del Filosofo: *Oportet mundum hunc inferiorem contiguum esse lationibus superioribus, vt inde omnis eius virtus regatur, & gubernetur.* Saria anche immediatamente da Dio vna cosa in questo modo, quando s'ammettesse la causa instrumentale: come fu nel dare la legge a Mosè per mano dell'Angiolo, escludendo le cause partiali, equiuoce, e principali: che tutti leuano tale immediatione, come è notissimo: ma questo non importa, veniamo al punto.

Nel primo modo, cioè quanto alla sua produttione, che la potestà temporale sia in alcuna delle maniere sopradette, immediatamente da Dio, cioè di volontà, & instituto suo: è Cattolica propositione.

Nel secondo modo, cioè quanto alla sua operatione, & essecutione:

ne è propositione erronea in Fede, & heretica; perche la potestà temporale, ancorche fosse in tutte le dette maniere immediata inventione di Dio, quanto alla sua produttione, il che non è, come habbiamo dichiarato: ad ogni modo, che questa immediatione da ogni altra potestà significhi independenza nel suo operare da ogni altro, eccetto dal suo institutore Iddio (come pretende la presente propositione) è manifestissimo errore in Fede, come si proua per il testo, e per la raggione. Il testo è d'Innocen. c. solet, de Maioritate, & obedientia doue il Papa riprende l'Imperatore, c'hauesse mal inteso quel testo di San Pietro Epist. 1. c. 2. *Subiecti estote omni humanæ creaturæ propter Deũ, siue Regi tanquam præcellenti:* e dice, che la potestà spirituale è maggiore, & più eccellente dell'altra: & per mostrare, che sono congiunte come in vn composto perfetto ad vn medesimo fine della felicità eterna, adduce quella similitudine bellissima in questo proposito: *Ad firmamentum Cæli, hoc est vniuersalis Ecclesiæ, fecit Deus duo luminaria magna, idest, duas instituit dignitates, quæ sunt Pontificalis auctoritas, & Regalis potestas; sed illa, quæ præest diebus, idest, spiritualibus maior est; quæ verò carnalibus minor; vt quanta est inter solem, & lunam; tanta inter Pontifices, & Reges differentia cognoscatur.* Laonde se la temporale nel medesimo corpo della Chiesa, e per l'istesso fine è minore, viene anco ad essere sottoposta alla spirituale come nota benissimo il Soto 4. d. 25. ar. 1. dicendo, che si come la luna è vn'altro lume distinto, ma non disunito dal sole, perche piglia il suo lume da lui: così la potestà temporale piglia il suo lume, e fermezza dalla spirituale: *Nam* (dice egli) *sic Rex temporalia regere debet, vt spirituali Religioni subseruiat* Et extra. prima, de Maioritate, & obedientia. in extrauag. cõmun. Bonifacio dice così: *Ecclesiæ vnitas est unũ corpus, vnũ caput, non duo capita, quasi monstrum. In hac duos esse gladios, spirituale videlicet, & tẽporalẽ, euangelicis dictis instruimur. Oportet aũt gladiũ esse sub gladio, temporalẽ auctoritatẽ spirituali subijci potestati; nã secundũ D. Dionisiũ: Lex diuinitatis est, infima per media in suprema deduci. Non ergo secũdũ ordinẽ vniuersi oĩa æquè, ac immediatè, sed infima per media, & inferiora per superiora ad ordinẽ reducuntur.* Et più di sotto: *Veritate testante spiritualis potestas terrenã habet instituere, & iudicare, si bona non fuerit: sic de Ecclesia, & Ecclesiastica potestate verificatur vaticiniũ Hieremiæ: Ecce cõstitui te hodie super gẽtes, & Regna, ut euellas, & destruas, et ædifices, & dissipes, & plãtes. Ergo si deuiat terrena potestas, iudicabitur à potestate spirituali: si deuiat spiritualis; minor à suo superiori: Si verò suprema, à solo Deo, nõ ab homine iudicatur.* Basteria questa autorità manifestissima cõ le ragioni Filosofiche, e Teologiche, le quali porta Bonif. per prouar, che quello [*immediatamẽte*] nõ può uerificarsi della

disunione, & independenza, che si presume. E sò benissimo, che questi son testimoni di verita infallibile tra i Cattolici; ma per maggior chiarezza del vero, e confusione della falsita sentiamo vn testimonio solo di tutto il tribunale della potestà secolare vnito insieme, il quale dal trono istesso della sua maestà, in persona di tutti i Prencipi dell'Imperio, nel publico istrumento, che fecero, e mandarono à Papa Nicola Terzo, pronuncia, & afferma questo medesimo, che dissero li due sopradetti Pontefici. *Nos principes Imperij vniuersis, &c. Complectens olim sibi Romana Mater Ecclesia quadam quasi germana charitate Germaniam illam eo terrenæ dignitatis nomine decorauit, quod est super omne nomen, temporaliter tantum præsidentium super terram, plantans in ea Principes tanquàm arbores prælectas* & poco più sotto. *Hoc est luminare minus in firmamento militantis Ecclesiæ, per luminare maius Christi Vicarium illustratum.* Ecco il concetto primo d'Innocentio. Poi soggiunge: *Hic est, qui materialem gladium ad ipsius nutum excutit, & conuertit, vt eius præsidio spiritualis pastor adiutus, oues sibi creditas spirituali gladio protegendo communiat, temporali refrenet, & corrigat.* Ecco il secondo cõcetto di Bonifacio, & di S. Bernardo ancora per bocca del supremo, & generale tribunale in terra laico, & temporale. Le ragioni poi sono molte, & tutte buone, ma questa del Canone par la migliore: perche congiungendosi ambedue all'istesso fine della felicità, e non si potendo conseguir questo, se il corpo non serue allo spirito insieme con la robba, & altre cose esteriori, necessario è che la potestà spirituale, che è lo spirito, muoua, moderi, e viuifichi, come dice Nazianzeno, il corpo della potestà temporale: cosa, che s'impara dalla dottrina d'Aristot. primo Eth. capit. 1. doue dice, che alcune arti sono subordinate tra di loro, come la Nautica, & il far delle Naui: perche il fine dell'vna è subordinato, & incluso nell'altro; & il corpo, come si sà, non può hauere la sua vera felicità senza l'anima: adunque l'anima, ch'è la potestà spirituale, è la guida del corpo, cioè della potestà, e cose temporali. Altramente sarebbe molto imperfetta questa Republica instituita da Christo, se la potestà spirituale non potesse correggere la temporale, emendando il Principe, se deuiasse dalla Religione, dalla fede, e dalla giustitia contra il publico bene. Finalmente niun Cattolico, anzi ne pur Caluino lo nega, come diremo: e questa medesima scrittura confessa più auanti, l'autorità spirituale stendersi sopra tutti, e sopra tutto il Mondo, cioè almeno *super peccato, & rebus cõducentibus ad æternam vitam.* Adunque l'[*Immediatamente*] che si adduce non può mai prendersi nel senso preteso dallo scrittore.

Dirà

Dirà egli forse, stãdo nella forza della voce, che vna cosa essere immediatamente da vn'altra chiaramẽte inferisce questa indepẽdenza da altri, che dal suo principio, e così concedendosi, che la potestà temporale immediatamente sia da Dio, ne seguirebbe, che non dipendesse da altri, che da lui. La maggiore di questo argomento si distingue secondo la dottrina posta di sopra.

L'essere immediatamẽte da vna causa, se vuol dire dipẽdere da lei nella sua produttione in qualche modo, si concede: ma se vuol dire, esser prodotta senza subordinatione a verun'altra cosa nel suo operare, è falsa, e si nega, il che si mostra per essempio nelle cose speculatiue, e pratiche. La materia, e la forma in vn medesimo instante sono immediatamente da Dio; adunque si trouerà, che la materia fusse mai senza la dipẽdenza dall'atto, e dalla forma? sa il Fisico, quãto sia vana la conseguẽza. L'anima nostra, & il corpo sono immediatamẽte vsciti dalla mano dell'istesso Dio, e non il corpo dall'anima, ne l'anima dal corpo, per questo si dirà, che il corpo non sia dipendente dall'anima? è pessima conseguenza. Adamo, & Eua capi dell'humana generatione furono prodotti ambe due immediatamẽte dallo stesso Dio: adũque cio fù in maniera tali, che l'vno nõ hauesse natural suggettione a l'altro? falsissima cõseguẽza. Tutte le specie, & induidui primi delle cose immediatamẽte vscirono da Dio, e nõdimeno tutti sãno, cõ che ordine sono stati prodotti fra di loro, di superiori, & inferiori; di gouernatori, e di gouernati; d'illuminanti, e d'illuminati come è cosa nota fin nell'istesse Angeliche Hierarchie, & il cõtrario ripugna al sẽso, all'intelletto, & all'istessa fede, che a questo modo intende quell'*Omnia fecisti in numero pondere, & mẽsura, Sap.* 11. dallo spirito santo proferito. Il medesimo è manifesto ancora nelle cose prattiche. Aaron fu eletto sacerdote immediatamente da Dio. adunque senza suggettione, e dipendenza da Mosè? non vale. Saul pure eletto in questo modo dall'istesso Dio; adunque senza la subordinatione a Samuele? è falso. Gli Apostoli tutti immediatamente chiamati, & eletti dall'istesso Christo: adunque senza la debita subalternatione, e suggettione a S. Pietro suo Vicario? Heretica conseguenza. Il Senato medesimo di Venetia elegge spesso immediatamente li Capitani minori delle sue Galere, adunque senza la debita soggettione al Capitan generale, che li gouerna? si vede chiaramente la falsità di questo vano discorso.

Si che se quello [*immediatamente*] s'intende così (che così l'intende senza dubbio alcuno questo Theologo, come apparirà dalle cõseguenze, che ne caua) è grand'errore in vn principio notissimo della

filosofia speculatiua, e pratica:& applicata poi alla materia di potestà spirituale, e tēporale, è proprositione scismatica, & heretica, cōtra la potestà sacro santa di Pietro, come diffusamente à più proprio luogo prouaremo. Se non intende così l' [*immediatamente*] potrà forse dire il vero, ma fuor di proposito, e senza concluder niente; anzi direttamente contra la pretensione della sua diftesa.

La seconda particola di questa propositione dice così [*senza eccettione alcuna*] & è falsissimo principio contra tutto il lume naturale; perche l'essere immediatamēte da vna causa nō inferisce, che la cosa principiata resti, ò senza limitatione nell'essere (che sarebbe creatore, e non creatura) ouero con virtù di poter produrre senza eccettione qualūque sorte di effetti, e non più tosto quelli solamēte, che sono sotto la sua specie, e dentro la sfera, & oggetto della sua naturale attiuità. Cosa tātò certa, che bisogna dirla necessariamēte anche dell'istessa potestà suprema spirituale, perche questa, ancorche instituita, e tāto più immediatamente da Dio, quanto è più nobile, & eccellente, & oltre di questo con la prerogatiua della perpetuità infallibile, per bocca del medesimo institutore, cosa che mai fu data in specie alla potestà temporale, durando questa più, ò meno secondo l'occulta dispositione della Diuina Prouidenza, e secondo gli altri accidenti, che procedono da lei, da i quali dipende la distruttione, ò duratione delle Politie: Questa medesima, dico, potestà spirituale tanto perfetta, ad ogni modo con tutto l'immediatamente, e la prerogatiua, che si è detta, non può mai ammettere questo poter essere, o fare ogni cosa, senza eccettione alcuna, perche è opinione di alcuni Teologi, che non si stēda direttamente al dominio temporale di tutto il Mondo; Anzi nō si stende meno à tutte le cose spirituali, perche nō può mutar forma, ò materia di Sacramento: non può far sacra scrittura: non può riuocar decreti fatti in materia di fede, secondo tutti. Adunque è falsissimo questo termine [*senza alcuna eccettione*] col quale per quanto si vede l'auttore và a mira di comprendere tutto sotto il dominio tēporale, sēza eccettione alcuna de' beni, ò di persone; pretēdendo poi dedurne conseguēze mirabili, quali sono queste; che tutti gli Ecclesiastici siano sudditi al Prīcipe tēporale; che gli Ecclesiastici siano tenuti ad vbidirlo; che nō si siano potuti fare essēti: che possa far leggi il Principe laico sopra le persone, e beni loro, e castigare chi non le osserua, & altri errori tali, quali veramente rendono quella particola con tutta la propositione senz'alcū dubbio heretica, come diremo più à basso, per essere contro li Concilij generali, come è il Trident. Calcedon. & altri, che citaremo ne' proprij luoghi,

ghi,per quel che tocca à quella parte,che afferma,che la potestà tēporale si estēda alli Ecclesiastici, e cose loro; & poi contra altri Canoni, e Cōcilij,per quel che riguarda all'altra,che nega essere soggetta alla potestà spirituale,ma vuole che sia independente in qualūque modo.

Essaminata,e distinta la propositione, vediamo come la proua. La prima proua è fatta in tal modo,cō vna distintione [*Il Dominio è stato introdotto de iure gentiū in quattro modi; Per heredità, donatione,elettione, ò iure belli;& questi*(cōclude lo scrittore) *hāno l'autorità da Dio di comandare,di far leggi,di essiggere il tributo, di giudicare,di castigar li suoi sudditi, senza alcuna eccettione*] Questa dottrina distrugge la conclusione,e nō la proua: vediamola in termine, il dominio si è introdotto de Iure gētium,adunque la potestà temporale è immediatamente da Dio senza alcuna eccettione? tanto è questo, come se dicesse; *Homo est cæcus,ergo est videns*; perche il dire,che sia introdotta per raggion delle genti, toglie, che sia immediatamente da Dio, essendo termini oppositi, com'è chiaro. e se pur dicesse,che le genti sono state istrumēti di Dio, cosa che non esclude l'immediatione dalla causa principale, come insegna la Filosofia, in questo direbbe vn'altro errore; perche li dominij per lo più hāno cominciato con le vsurpationi,le quali, essēdo peccati, nō sono venute da Dio,se nō permissiuamēte, & il cōtrario ripugna alla fede. Ma non è vero,ancorche il dominio fusse stato introdotto sēza peccato, che i Popoli nel sottoporseli siano stati propriamente istrumenti di Dio; perche sono stati cause principali sotto la causa vniuersale: si come,se dicessimo, ch'il fuoco riscalda, o l'huomo genera come istrumento di Dio, sarebbe parlare improprio;perche tanto l'huomo,com'il fuoco sono cause principali, & Iddio causa vniuersale, & il contrario errore, (che parue di Durando) toglie tutto l'ordine dell'vniuerso,e l'operationi proprie, e specifiche delle creature.Ma all'hora le genti sarebbeno state istrumēti di Dio in questo,e non cause principali,quādo per reuelatione particulare di Dio,e per sua precisa notificatione hauessero instituita vna tal politia con tāto dominio, e con tali leggi,il che è falso,come dimostra l'historia, eccettuatane la Republ. di Mosè in indiuiduo, e quella del nostro Saluatore; Di altre non si sà, se non vogliamo dar fede alle fauole d'alcuni antichi legislatori; e così resta chiaro per la dottrina de Filosofi, ch'essendo le genti cause principali, & Dio causa vniuersale,in questo senso non sia altrimenti Dio causa immediata,ma quella gēte in particolare,che ha fatta vna tale instiutione. Si che per ogni strada si conosce esser falso, che la potestà tēporale sia immediatamente da Dio, massime stādo saldo questo principio,

che ella sia introdotta de iure gentiũ (come dice lo scrittore) per esser termini opposti, e secondo la verità, e secondo l'intentione di chi hà scritto; e tenendo per fermo, che questa distintione Filosofica di causa istrumentale, e principale non habbia hauuto luogo nella sua scrittura. La onde in ogni modo per la regola de i cõtrarij rimagono vere le seguenti illationi: la potestà tẽporale hà origine da Dio immediatamente, adunque non è solo de iure gentium, & è contra, ella ha origine dalle genti, adunque non è immediatamente da Dio.

Ma passiamo più oltre. In questa proua, come conclude egli per esser stata introdotta de iure gẽtium, che la potestà tẽporale sia senza eccettione alcuna? e questa è la seconda parte della sua propositione, che bisognaua necessariamente prouare in termine di buona Logica, non che di Teologia. Se la potestà temporale ha il titolo del suo dominio dalle genti, adunque dalle medesime ha potuto anco hauere limitatione, & eccettione: pche erano libere, e poteuano dar tãto, e non più, essendo l'elettione del Prencipe volõtaria. Ma quãdo anche senza restringere hauessero dato alli lor Prencipi quanto poteuano, ne però si cõclude, che tal potestà si trouasse nel Prencipe, sẽza eccettione, perche *nemo dat quod non habet*, e le gẽti nõ poteuano sottomettere al Prencipe temporale persone, e beni Ecclesiastici, che sono dedicati a Dio, e per questo liberi da qualunque potestà temporale, per legge più alta Diuina, e naturale, secondo le parole del Leuitico, c.27. *Quicquid semel Deo fuerit consecratum, sanctum sanctorum erit Domino.* Ma lasciãdo questo, che è però pũto vero, benche cõtrouerso tra noi, diciamo di più, che molti effetti nõ potrebbono venire da tutta la facoltà, che hauessero mai le gẽti (stando tra i termini del giusto) come sforzare a donare, a farsi Religioso, a seruare perpetua continẽza, & altri simili; come dũque sarà buona la cõseguẽza: la potesta tẽporale è de iure gentiũ, adunque è da Dio prima immediatamẽte, & poi senza eccettione alcuna? e questo è quanto a gli effetti. Ma intorno alle cause egualmente apparisce pure l'errore della conseguẽza, e molto più del conseguẽte, che nõ habbia eccettione alcuna: perche all'institutor medesimo rimane la facoltà di correggerle cose ingiuste de iure naturali: e resta la medesima ad altri Prẽcipi superiori, quale è il Papa, che può correggere sẽza eccettione gli errori, & i peccati di tutti gli huomini specialmente Christiani, & ciò de iure diuino, come si dirà meglio di sotto: & anche l'Imperatore può far il medesimo de iure cõi Christianorũ: perche *est apex tpalis potestatis*, come pura tẽporale. Vedasi quante eccettioni: eccettioni di effetti, eccettioni di cause, e molte senza controuersia: Come dice egli

adun-

adũque [*senza alcuna eccettione*:] Ma io mi fermo quà, e cõchiudo quẽ sta proua con vna dimãda. Diccami la potestà tẽporale, e spirituale sono distinte, ò nò? se nò; adunque la potestà spirituale abbraccierà la temporale ancora, contra il principal fondamento di questa scrittura nelle seguenti propositioni. Se dice di sì (come dirà senza fallo) adũque la potesta temporale, come temporale, non si stenderà mai a cose spirituali: e così bisognerà metter questa eccettione delle cose spirituali, e non dire [*senza eccettione alcuna*] vero è, che eccettuate queste ha perduta la causa, che difende; e se si estende alle cose spirituali (come hò detto) non sarà più mera temporale; ma pigliando gli atti la specie da gli ogetti, sara temporale, e spirituale insieme: simile, e forse peggio, che lo scisma d'Inghilterra; & appunto è come dire; l'occhio come occhio odora, ouero la mano in quanto mano vede. Veramente lo scrittore vuol fare nel medesimo tempo questo suo Principe tẽporale vn Dio indipendente, & illimitato; ma poi con questa illimitatione il fa empio, perche *miscet sacra prophanis*; e poco più di sotto, ꝑ seruare il tenore, vuole, ch'egli anteponga intãto la cattiua ragione di stato a quella di Dio, come dimostraremo. Preghiamo il lettore a cõportar volẽtieri queste forze di consequenze, & di argomenti alla Filosofica, perche sono molto più necessarie di tutte l'altre dottrine, mentre si risponde, e si disputa, e si euacuano totalmẽte le difficoltà, risoluendo le cõclusioni nei principij, mettendole in forma, e distinguẽdole secondo la necessità. Seguiranno presto cose più grate.

La seconda proua col testo di S Paolo [*Omnis aĩa potestatibus sublimioribus subdita sit, non est enim potestas nisi à Deo. Roman.* 13. il qual luogo, *esponendo S. Gio. Grisostomo dice così; facit hoc Apostol. vt ostendat, Christum leges suas, non ad hoc induxisse, vt Politias euertat, sed vt ad melius instituat, ostendens quod ista omnibus imperentur, & Monachis, & Sacerdotibus: non solum secularibus, id quod statim in initio declarat, omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit, etiam si Apostolus sis, etiã si Euangelista, etiam si Propheta. siue tandem quisquis sueris; neque tamen pietatẽ subuertit ista subiectio.*] Ecco tutto l'antecedente. Ma bisogna, che egli ne deduca, per far bene; adunque la potestà temporale è immediatamente da Dio, senza alcuna eccettione. L'argomento fù messo prima in cãpagna da Marsilio da Padoua heretico nel suo difensorio, & in questa forma medesima, & a questo medesimo effetto; & è sempre parso vn grande Achille a gl'auersarij contra la distintione del foro, l'essentione de gli Ecclesiastici, & la potesta suprema del Papa. Però essendosi gia tenuto dalla Chiesa per argomento di heretici, non bisogna farne molto conto, mentre si ragiona con Cattolici.

C Pure

Pure già che si vede essere questo in tutte le diuisioni, che si vogliono fare dalla Chiesa vno de i principali refugij de i consiglieri, e dottori cattiui; non sarà se non bene, & vtile ancora alla posterità di rispondergli breuemente, come conuiene.

Primieramète adunque io dico quãto al testo di S Paolo, che sono difetti di Logica, quelli, che chiamano ampliatione, e restrittione; ne quali l'auttore incorre, perche in quelle parole, [*Potestatibus sublimioribus*] ristringe l'intelligentia al solo magistrato secolare; e non dimeno S. Paolo (come si può vedere in quel testo) parla assolutamente di ogni potestà. E nell'istessa maniera cõmette errore di ampliatione in quell'altre parole [*Omnis aĩa*] perche cõfusamente l'espone, e de' secolari, e d'Ecclesiastici, senza eccettione; di maniera, che S. Paolo, secondo questa scrittura, fece capo *super oẽs aĩas*, la potestà tẽporale; & pure il medesimo S. Paolo 1. ad Tim. c. 5. presuppone la distintione de i fori, dicendo: *Aduersus Presbyterum accusatioñẽ noli recipere* (parlando al Vescouo) *nisi sub duobus, vel tribus testibus:* e così viene hauer dato S. Paolo à ciascuna di queste potestà li suoi sudditi; onde in questo luogo parla in genere, nè cõfonde le specie tra di loro, come vuole questa espositione, ma solo cõmanda, senza discẽder alle specie, che ogni vno in quelle cose, nelle quali è suddito, sia soggetto al suo superiore. Vedasi l'espositione litterale sopra queste parole di S. Anselmo, il quale così le dichiara. *Omnis anima.i.omnis homo sit humiliter subdita potestatibus vel sæcularibus vel ecclesiasticis sublimioribus se, hoc est, omnis homo sit subditus superpositis sibi potestatib.* Ne sono cõtra questo sensso le parole, che soggiunge l'Apostolo, *Ideò tributa præstatis;* perche ancora alli superiori Ecclesiastici si da qualche cosa da sostentarsi per le loro fatiche: ouero allora si ristringe l'Apostolo all'essempio del tributo, che pagauano de iure i Christiani laici al Principe infedele, parlando in specie di quei Christiani, i quali, secondo l'espositione di S. Tomaso, e di altri Sãti Dottori haueuano in ciò falsa opinione, per la libertà cõseguita da Christo, nõ bene da loro intesa, e credeuano di nõ esser più soggetti à Principi secolari, massime infedeli. Anzi Caluino medesimo, benche sia colui, ch'egli è di dannata memoria, li. 4. Inst. c. 10. §. 5. dice espressamẽte, che l'Apost. parla ĩ genere di ogni potestà, tãto spirituale, come tẽporale; e lo scrittore vuole, che s'intẽda solo della tẽporale. Ma io replico, che non è vero, e che la sua esplicatione è leuata da Pietro Martire Luterano, il quale tẽne il medesimo errore di questa scrittura, dicẽdo, *sublimioribus potestatibus, idest Regib⁹*, dal che poi cõclude, come il Teologo presẽte, che de iure diuino anco gli Ecclesiastici, come i secolari siano soggetti al Principe laico.

Secondariamẽte io dico à questa autorità, che se bene si cõcedesse, che perle potestà più sublimi intẽda l'Apostolo i Principi laici, e per [*Omnis aĩa*] cõprenda ancora gli Ecclesiastici: non dimeno ciò non si deue mai intẽdere di potestà coattiua, come dicono gli Scolastici, ma solo di potestà direttiua, e di soggettione riuerentiale ꝑ la parte de gli Ecclesiastici verso tal potestà, ꝑche ancor'essi come parte dell a Rep. per il comercio ciuile, sono soggetti alla potestà direttiua delle leggi ciuili, come testifica Nicolò primo Papa in Epist. ad Michaelem verso il fine, e Teodoreto lib. 4. Hist. cap. 7. doue dice le parole dell'Imperatore, *Probos Episcopos non solum Dei, sed etiam Imperatorum legibus obtemperare*. Et in questo modo s'intẽde il testo di S. Grisostomo, come dice fra gli altri il Sign. Card. Bellarmino nel luogo allegato, soggiungẽdo con la dottrina Catolica, che li Chierici trasgressori nõ possono esser puniti dal Principe temporale, ma dall'Ecclesiastico, quando contrauengono alle leggi del buon gouerno ciuile. E S. Grisostomo si debba intendere così, egli può vedersi chiaramente, e nel testo allegato, e per quello, che dice altroue; perche nel testo allegato ristringe quell' [*Omnis anima subdita sit*] anche al *tributa prastatis*; e nondimeno egli afferma in altri luoghi, esser gran peccato, ch'i Prencipi laici piglino tributo da gli Ecclesiastici. Che sia vero, sentiamo vn luogo solo di questo santo, Homilia 65. in Genesim, sopra quelle parole; *Hoc mandatum posuit eis Ioseph, vt ita tributum penderent Pharaoni, excepta sola sacerdotum terra*, doue dice così. *Audiant qui nunc viuunt, quantam olim sacerdotum Idolorum curam habuerint, & discant, vt vel saltem parem habeant honorem ijs* (notisi quel *saltẽ* per la materia del tributo, & dell'immunità) *quibus omnium Dei ministerium creditum est, qui sacerdotio insigniti sunt; si enim errantes illi, & tantam Idolorum curam habentes ex hoc putabant Idola magis coli, si ita eorum ministros colerent: quanta non condemnatione digni, qui nunc imminuunt quod ad illorum spectat cultum?* Adunque S. Grisostomo chiaramente stima peccato graue, & vsurpatione, che la potestà secolare pigli tributo da gli Ecclesiastici, perche di questo parla: & esponendo S. Paolo non è contrario à se medesimo, ma solo comanda prima in genere à tutti verso qualunque sorte di potestà superiore la suggettione, & vbbidienza debita; a i gradi poi minori Ecclesiastici, oltre quel che deuono al suo Prelato, la riuerenza, e la suggettione direttiua al Prencipe temporale. *Non enim pietatem subuertit ista subiectio*, ma l'altra coattiua per la parte de gli Ecclesiastici *subuertit pietatem*, dicendo egli medesimo, che quelli, che lo fanno, *sunt condemnatione digni*; & auuertẽdo i Principi laici con l'essempio

di Faraone, *vt discant saltem, vel parem habere honorem his, qui sacerdotio insigniti sunt, & quibus Dei ministerium creditum est.*

Aggiongiamo vltimamēte quel che ne dica S. Bernardo Epist. 183. ad Corradu Regē Romæ come ritorca bene contro il Principe laico l'autorità di S. Paolo, che tāto essaggera lo scrittore. *Regis dedecus nunquam volui, legi quippè, oīs aīa potestatibus sublimiori bus subdita sit; & qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit, quā tamē snīam cupio vos, & omnimodis moneo custodire in exhibenda reuerentia summæ, & Apostolicæ sedi, & Beati Petri Vicario:* si che S. Paolo non è contrario alla potesta spirituale, ne confonde i fori, benche sieno sēpre de facto state vsate delle violenze, & delle vsurpationi in questa materia. Da che tutto si raccoglie espressissimamente, che stando l'espositione, & dottrina Catholica, ne Marsilio, ne la scrittura presente proua mai cō testi simili, che il Prencipe temporale habbia potesta immediatamente da Dio senza eccettione alcuna, il che era quello, che bisognaua prouare.

Ma se rimanesse più dubbio alcuno del sentimento di chi scriue intorno a questa particola [*senza eccetione*] il dichiara egli espressamente nelle seguenti parole, [*sono dunque tutti gli Ecclesiastici, & i secolari de iure Diuino soggetti al Principe secolare,*] e da questo poi caua mirabili conseguenze, che non hà portate qui, come doueua secondo la Logica, ma l'ha poste più di sotto fraponendo cose diuerse, per nasconderle. Di queste conseguēze diremo a suo luogo. Ma in tāto apparēdo tutto il contrario di quello, che egli caua dai testi di S. Paolo, e S. Grisostomo. Non può hauere imparato tali illationi se non da Marsilio, e da Ianduno dānati dalla Chiesa, come riferisce il Card. Turrecremata lib. 4. sūmæ de Eccl par. 2. c. 37. e nouamente da Brentio, Melātone, e Pietro Martire predetto, come riferiscono di loro gli Autori Catolici moderni. E la cōtraria dottrina è certissima essendoui li Canoni chiarissimi dei sacri Conc. Lateranensi d'Innocentio III. e di Leone X. del Coloniense, Tridētino, & altri, i quali vedremo al suo proprio luogo.

Dirà forse l'Autore, che nō ha voluto proferire questa propositione in tanto cattiuo senso, ma che solo hà voluto che i Chierici, e cose Ecclesiastiche siano soggette iure diuino al Prēcipe tēporale, & esenti poi per priuilegio de' Prencipi. Io non sò questa sua intētione, perche vna volta sola parla di tal priuilegio, e come cosa detta da altri, qui non ne fa mentione. Ma la propositione, si come ella giace, contiene senza dubio l'istesso errore desudetti heretici; Ma che l'intendimento dell'auttore non sia stato come egli potrebbe dire che fosse, anzi tutto il contrario appare di sotto dall'vltime parole della quinta propositione, che andauāno qui come in proprio luogo, la

ib doue

doue dice così [*che hauendo il Prencipe secolare la potestà sopra tutti li suoi sudditi*] e comprende tutti li Ecclesiastici, e beni loro come si può veder chiarissimamente [*de iure diuino, non sà, come questa potestà possa esserli tolta, ò sminuita dal Canone, che solo è ius humanum*] di modo che la sua intentione è, che tale autorità persista, non ostante i priuilegi, ò Canoni, che la leuino. E questa è l'heresia formale (come dicemmo) di Pietro Martire Luterano, il quale sopra il c. 13. Epist. ad Rom. dice così: *Iure diuino omnis anima sublimioribus potestatibus, idest, Regibus subdita sit: ergo non potuerũt Reges eximere vllos Christianos à sua potestate*. E Marsilio disse prima, che anche Christo come huomo era suddito in questo modo. Hor ecco li maestri di questa dottrina.

Hor passiamo inanzi alla terza proua della propositione, che è tale. [*Mosè Prencipe temporale hebbe sudditi i Leuiti, e li giudicaua ancor che hauessero Aaron sommo Sacerdote.*]

Io rispõdo a ciò, che è falso l'antecedente di Mosè, dicendo la scrittura: *Moises, et Aarõ in sacerdotib. eius*; ps. 98. e sapẽdosi dalla medesima, che fece tutti gli vffici di sacerdote. E se mi cita in contrario il Couaruuia sospetto in questa materia: Et io cito à lui Filone Hebreo lib. 3. de Vita Moisis. Nazianzeno in oratione ad Nissenum, Sant'Agostino de Regno Moisis quæst. 68. in Exodum, & de Pontificatu quæst. 23. in Leuiticũ. Ma concediamo per argumentare, che Mosè fosse Prencipe temporale, e non sacerdote, nõ vale ad ogni modo la conseguenza, ch'egli ne trae; perche ab indiuiduo ad totã speciem, si sà, che non si conclude: Adamo è Nano, adunque ogn'huomo è tale? Chi non si riderà di questo discorso? Mosè (dato il caso per quel che si fosse allora) hebbe questo priuilegio, adunque tutti gli altri? non è à proposito. E poi ci è peggio. Non solo argomenta ab indiuiduo particulari ad speciem, ma ab vna specie ad speciem aliam, cioè: il Cane latra, adunque l'huomo latra: Così quà senza essaggeratione la potestà spirituale nostra è d'vn'altra specie, da quella de Sacerdoti antichi, per autorità, per efficaccia, per istitutione, & per altri capi. Oltre acciò il dire, che Mosè fosse Principe temporale superiore à tutti gli Leuiti antichi, non è errore, perche oltre il priuilegio detto, sono stati Dottori grandi, come S. Tomaso nell'Opuscolo 20. cap. 14. che hanno preferito il Principe di quel tempo al sacerdote, dicendosi allhora in conformità di ciò, *Regnum Sacerdotale*, & adesso. *Regale Sacerdotium*. Donde pur si conosce la diuersità della spetie, però dice S. Tomaso (che suo si crede quell'Opusculo dalla più sicura parte) *& quia in veteri lege promittebantur bona terrena; indè, & in veteri lege Sacerdotes Regibus leguntur fuisse subiecti, sed in noua lege sacerdotium*

est

est altius, per quod homines traducuntur ad bona cælestia, vnde in lege Christi Reges debent sacerdotibus esse subiecti. Donque argumentare da vna specie opposita ad vn'altra affirmatiuamẽte, vedasi quanto conclude. Ma quando tutto questo, che dice di Mosè fosse anco vero, che pur'è falso; ad ogni modo la conclusione, la quale egli raccoglie da questo antecedente, non camina bene; perche dato che gli Ecclesiastici fossero soggetti al temporale, ad ogni modo come si potrebbe chiamare potestà senza alcuna eccettione, mentre potesse hauere da cause, e da effetti tant'altre limitationi, & eccettioni? e questo sia detto non per ammetterlo, ma perche si veda per tutto la falsa dottrina.

La quarta proua è tale [*Nella primitiua Chiesa nõ fù distintione del foro, perche io trouo, che Giustiniano Imperatore fù il primo che lo concesse.*]

Falsissimo antecedente, e contra la verità della fede, e dell'historia; Ma prima, che diciamo di esso; pche si veda meglio la forza di questo argomento, ammetiamolo per modo d'argumentare; e sentiamo la conseguenza, che ne vuole inferire; Adunque la potestà temporale è senza eccettione, & ha sudditi gli Ecclesiastici de iure diuino. Cattiua conseguenza per certo, poiche, *habet vitiũ ampliationis; ab amplo. n. ad magis strictum non valet affirmatiuè*, come è manifesto. alcuno è dottore; adunque è catolico? egli doueria ben essere, ma ciò non conclude, che sia: così se si dice la distintione del foro fù fatta la prima volta da Giustiniano passi sù, nõ ne segue però, che de iure naturali, & diuino essa non douesse esserui p inanzi, prima, perche potrebbe essere auuenuto, che fin'all'hora non si fosse potuta mettere in vso almeno pienamente, parte per l'ignoranza, parte per vsurpatione altrui, da cui sempre la Chiesa è restata offesa; così S. Paolo non appellò a S. Pietro suo primo giudice, perche non era conosciuto, e non poteua esercitare la giustitia: ma *ad redimendã quoquo modo vexationem propriã coactus est appellare Cæsarẽ:* & fece bene, in quel modo, che anche dal tiranno intruso (come dicono i Teologi) si dimanda giustitia senza peccato, & in quel modo finalmente, che S. Gregorio Papa, & altri sommi Pontefici tolerarono in tempo di forza, e riceuerono la confirmatione del Pontificato da gl'Imperatori, che tal potestà s'vsurpauano: il medesimo dirò di questo (dato che io cõcedessi l'antecedente) che inãzi à Giustiniano non hebbe forza la ragione, come doueua, ma preualse l'vsurpatione, l'ignoranza, e la violenza, & non seguita che la distintione del foro per prima non ci fosse; ancorche l'vso di essa pieno, & distinto, non vi fosse stato inanzi, come veramente conueniua.

Ma veniamo all'antecedente, il quale non meno pecca in fede humana quanto all'historia, & in fede diuina quanto alla dottrina.

Quanto

Quanto all'historia, Giuliano Apostata gran nemico di Christiani, circa l'anno 360. dopò la venuta di Christo, come riferisce Sozzomeno lib. 5. cap. 5. *Clericos denuò Curijs addidit, & leges eorum causa latas abrogauit:* e pur Giuliano fù circa 200. anni inanzi Giustiniano, e pur questi all'hora in dispregio, e distruttione della fede nostra ridusse di nuouo i Chierici al tribunale de' laici, e riuocò le leggi dei Costantini suoi predecessori fatte per la distintione del foro, & immunità della Chiesa: Non è dunque vero, che auanti Giustiniano non vi fosse distintione di foro. Costantino Magno fù il primo trà gl'Imperatori, che dopò la persecutione illuminato da Dio, delle prime cose, che facesse, dichiarò conforme alla diuina legge, naturale, e scritta questa distintione di foro, & immunita, come si legge nell'istesso Codice di Giustiniano de Episcopis, & Clericis, Epistola ad Proconsulem Aphricæ, & è riferito da Eusebio lib. 10 cap 7. e da Niceforo lib. 7. cap 42. doue bisogna notare per questo Dottore, che vn Imperatore si grande fà questa dichiaratione per accrescimento, e felicita dell'Imperio, come si può vedere nelle sue parole, ch'io lascio per breuita; e questo nuouo maestro dice, che per buon gouerno, e quiete dello stato niun Principe lascia intiera, se non quanto gli piace, tale immunita. Di più Costantino in quel luogo non solo fà distintione di foro, quanto alle persone, ma dichiara li Chierici *ab omnibus omninò communibus, & ciuilibus rerum publicarum ministerijs liberos, & solutos* (queste sono le sue parole) e soggiunge, *vt nullo modo per errorem, vel per sacrilegam, ac prophanam prolapsionem, quæ in huiusmodi negocijs accidere solent à cultu Diuinæ Maiestati debito abstrahantur; sed absque vlla molestia propriæ legi obsequium præstent.* Chiama errore Costantino, e sacrilegio grande il violare l'immunità Ecclesiastica, la qual questo Teologo non vuole, che sia stata instituita se non più di ducento anni doppo da Giustiniano Imperatore, anzi afferma non essersi potuto instituire, & essere nulla, & inualida, per essere contro la legge Diuina. Bugiarda historia, e sacrilega dottrina. Se Costantino chiama questa inosseruanza sacrilegio, adunque (dico io) inanzi alla sua legge, e per altro titolo sapeua, che era tale, perche il trasgredire vna legge non più che imperiale, e laica, non si chiama, *sacrilega, & prophana prolapsio.* Riconosce dunque l'Imperatore i sacri Canoni, e la legge Diuina, e Naturale; ma basta dire, che fusse legge di Costantino per proua della nostra intentione. Oltre a ciò Costantino Secondo circa il 350 nel Codice, che dice di hauer letto questo Teologo, de Episcopis, & Clericis l. 2. passa più inanzi, e non solo, come il Padre, dichiara esenti le persone, ma (quel che è cosa grande) dice

dice il medeſimo della robba loro, & anche delle coſe guadagnate per via di mercatura, come ſi può vedere; e concede il medeſimo à tutte le loro famiglie: *Coniugibus, liberis, & miniſterijs idest maribus pariter, ac fœminis, eorumque filijs, & filiabus, & hominibus etiam eorumdem, qui operam in mercimonijs habent*. Hor'veda, ſe il riſpetto, e l'immunita de i noſtri tempi ſi può paragonare à queſta di Coſtantino Secondo, che raccontiamo. Et è da notare, che dice di ſeguitare in ciò gli ordini di ſuo Padre: *Id quod Diui Principis genitoris mei ſtatuta multimoda obſeruatione cauerunt*. Il medeſimo Coſtantino ſcriuendo per la liberatione di S. Atanaſio ad Epiſcopos Catholicæ Eccleſiæ, come ſi vede nell'opere d'Atanaſio, Apologia ſecunda contrà Arianos conclude così. *Immunitas, quā olim habuere ipſius Clerici firma ill s, et rata (pro vt decet) conſeruetur*. Et di più gl'Imppp. Valentin. Valente, & Gratiano A.A.A. ad Cataphronium de Epiſc. & Clericis l.6. *Præsbyteros, Diaconos, Subdiaconos, atq; Exorciſtas, & Lectores, & Oſt'arios, & Acolythos etiā perſonalium munerū expertes eſſe præcipimus*. Et di vantaggio Valentiniano, Theodoſio, & Arcadio Decret. cauſ. 11. quæſt. 1. cap. 5. *Continuata lege ſancimus, vt nullus Epiſcoporum, vel eorum, qui in Eccleſiæ neceſſitatibus ſeruiunt, ad iudicia, ſiue ordinariorum, ſiue extraordinariorum iudicum protrahatur. Habent n. illi ſuos iudices, nec quicquā his publicis eſt cōmune cum legibus*. Et appreſſo di ciò Honorio, e Teodoſio nel 400. in circa C. de ſacroſanctis Eccleſijs l.5. fanno più di queſto; dicendo il teſto: *Illius vſurpationis contumelia depellenda eſt, ne prædia vſibus cæleſtium ſecretorum, & Eccleſiarum dedicata, ſordidorum munerum fæce vexentur*. Non vogliono, che ſiano ſoggette le terre, e poderi della Chieſa, ne anche alli donatiui; Et il contrario chiamano vſurpatione, *contumelia, & fęcem ſordidorum munerum*. Et i medeſimi ancora nella legge 6. C. de ſacroſanct Eccleſ. Philippo Præfecto Prætorio Illyrici dicono coſi: *Omni innouatione ceſſante vetuſtatem, & Canones priſtinos Eccleſiaſticos, qui vſque nunc tenuerunt per omnes Illyrici prouincias ſeruari præcipimus. Vt ſi quid dubietatis emerſerit id oporteat Conuentui ſacerdotali, ſanctoque iudicio reſeruari*. Si ponderino bene le parole di queſta legge, *Vetuſtatem, Canones priſtinos, qui vſque nunc tenuerunt*, e ſi conoſca, ſe la diſtintione del foro, e del giuditio è più antico di Giuſtiniano. Ma in oltre Coſtante, & Coſtantio nel 440. come ſcriue Sozzomeno li. 3. C. 16. con queſte parole. *Auxere, quæ alij fecerūt Imperatores Clericis, filijs eorū, & familiæ eximios honores, & immunitatem quoque tribuerunt*. E più adietro lib. 1. c. 9. dice l'iſteſſo. *Illud porro eſt planè maximum reuerentiæ Imperatoris erga religionem argumentum, quòd clericos vbique per legem ob eam rem conditam*

immu-

immunitati donari voluit: quodque illis, qui erant in iudicio vocati, dedit potestatem magistratus ciuiles reijcere, ad Episcoporum iudicium prouocandi. E di Giouiniano scriue il medesimo L.6. c.3. *Iouinianus Imperator Ecclesijs, & Clericis, Viduis, & Virginibus*. (le quali Vergini, e Vedoue hoggi non l'hanno più) *immunitatem reddidit, et si quid aliud, vel ad cōmodum, vel ad honorem Religionis nostræ à Constantino, ac liberis suis, aut donatum, aut lege sancitum fuisset, postea autē à Iuliano illis ablatum*, come accennano ancora gl'Imperatori Leone, & Antemio nella leg. Omni. C. de sacrosanctis Ecclesijs 66. anni inanzi Giustiniano, oue, *Canonista contra Clericos, & Ecclesias earumque prærogatiuas propter tyrannidem ad integritatem restituunt*. Et dopo questi il medesimo confermano Valentiniano, e Martiano. C. de sacro sanctis Ecclesijs l.12. Et Martiano solo in l.14. C de Episcop. Audien. doue dice chiaramente, che *quicunque voluerit aliquā Clericum lite pulsare, apud Archiepiscopum causam dicat*. Et l'istesso pur asseriscono Leone, & Anthemio. C. de Episcopis, & Clericis l.11. Questi tutti sono stati Imperatori auanti Giustiniano, e tutti quasi nel medesimo titolo, che allega questo Teologo, confessano (come s'è detto) la distintione del foro, e l'immunita della Chiesa. Come si può dire adunque per cosa indubitata, che inanzi Giustiniano non si troui distintione di foro? la medesima fede, quanto al l'historia, à quell'altra particola, che Giustiniano concesse questo [*ipso non impedito*] cosa che non si troua nella constitutione di Giustiniano, la quale non è 85. come dice lo scrittore; ma 83. Vedasi tutta, e la 79. e l'83. e la 123. che non vi si trouerà mai quella eccettione [*ipso tamen non impedito*]

Ma io mi fermo qui, e contra l'Autore non voglio per hora valermi d altri, che di Giustiniano medesimo, il quale egli afferma, essere stato il primo à dare tal distintione di foro, e che perciò tanto questi, come Teodosio, come superiori fecero molte leggi sotto li titoli de sacrosf. Eccles. & de Episc. & Cler. che si hanno nel codice di Giustiniano. Hor se prouaremo, che Giustiniano riconosce nelle constitutioni sue li sacri Canoni; non haueremo noi mostrato, e conuinto con Giustiniano medesimo, che inanzi à lui vi era distintione di foro, e di giudicio? Sentiamo adunque la constitutione precedente alla 79 *Ciuiles* (parla di persone sacre) *non sint pænitus eis iudices, cum idonei sint Deo amabiles singularum Ciuitatum Episcopi, & quæ debita sunt, & de cautela iudiciorum disponere, & iudicare honestè atque sacerdotaliter secundum leges nostras, & sacratissimas regulas*, che sono i sacri Canoni, il diffetto de i quali nelle cause meramēte ciuili suppliuano come anco adesso fanno le leggi Imperiali, come notano comunemēte li Canonisti nel cap. pri

mo, extra de operis noui nũciat. Ecco la distintione delle leggi sacre, dalle sue proprie, cioè le ciuili diuise dalle sacre, che non sono sue, adunque distinti sono i giudici, e distinto il foro, pche queste cose sono correlatiue, chi ha potestà di far leggi, ha anche potestà di farle osseruare, e tribunale da giudicare conforme ad esse, altrimente fariano del tutto vane Hor veda lo scrittore la veneratione de i sacri Canoni nel suo Giustiniano Ma di più nella constitutione 123. distintissimamēte vuole, che senza ricorso alcuno al tribunal secolare le cause siano terminate da gli Ecclesiastici; e ciò conforme a i sacri Canoni: sentiamola di gratia. *Si Ecclesiasticũ negotiũ sit, nullam cõionem habeãt ciuiles magistratus cum ea disceptatione; sed Religiosissimi Episcopi secundũ sacros Canones negocio finem imponant, siue controuersia sit de iure Ecclesiastico, siue de quibusdã alijs rebus.* cioè *quibuslibet.* Poi dice, che *si quis reclamet, causa ad Archiepiscopũ, & Patriarchã deferatur; & ille secundũ Canones, et leges finẽ adhibeat* Che cosa più chiara per conuincere la riuerenza de' Sacri Canoni, che Giustiniano suppone fatti molto prima di questa sua constitutione? e perche si conosca la forza loro in ogni tẽpo, e per rimprouerare la sfacciataggine di chi rabbiosamente gli conculca, di chi preferisce loro ogni legge ciuile, ogni piccola consuetudine, di chi gli espone all'arbitrio di qualũque popolo di schernirgli. Leggasi il fine della 5 propositione, per vedere chiaramētc; se questo è vero.

Per qual cagione poi Giustiniano, Teodosio, e tutti quei grãdi Imperatori facessero queste leggi, e dichiarationi, io dico prima, che a ciò furono mossi da bonissimo zelo, ancorche tal volta trappassino in qualche cosa l'autorità loro, ma sempre à fauor della Chiesa. Dico di poi, che ciò fu molto necessario, e per dispositione diuina, perche con la forza temporale si conseruasse più illesa l'immunità, essendoui sẽpre stati abusi, & vsurpationi, & queste non sono propriamente leggi istitutorie, ma subsidiarie, come quelle contra Blasphemos, & contra Hæreticos, e quell'altre de i Principi, che comandano l'osseruanza de i sacri Canoni, e de i Concilij ne i Regni loro, non ripugnando, che l'istessa cosa sia con più leggi stabilita. Non bisognano certo tante cose per conuincer la falsità dell'historia; ma il zelo de poueri ingannati mi ha fatto scorrere alquanto: ben è vero, che sono tutte cose notabili, & euidenti. E questo è quãto all'error d historia, che nell'antecedente della sua propositione; rimane a veder quello della fede.

Potrei per dimostrar questo, citare prima quel luoco del Deut. c. 17. del quale si serue Innocẽtio cap. Per venerabilem. extra. Qui filij sint legit. Doue comanda il foro sacerdotale. Et appresso addurre quell'altro del Paralip. cap. 19. *Amatias sacerdos; & Pontifex vester in his, quæ ad*

Deum pertinent, præsidebit, Zabadias super ea opera erit, quæ ad Regis officium pertinent, habetisq; magistros leuitas coram vobis; ma mi contento dell'Euangelico, e perciò oltre il loco di S. Paolo gia citato 1. ad Timot. 5. sentiamo il medesimo Apostolo 1. Corinth. c. 6. doue riprende li Corinti, perche essendo Christiani, andauano al tribunale de' Gentili; *Audet aliquis vestrum habens negocium aduersus alterum iudicari apud iniquos, & non apud sanctos? An nescitis, quoniam sancti de hoc mundo iudicabunt? & si in vobis iudicabitur mundus indigni estis, qui de minimis iudicetis? nescitis quoniam Angelos iudicabimus? quanto magis sæcularia?* Bellissimi, & fortissimi argumenti à maiori ad minus per prouare, che gli Apostoli, & i loro successori possono giudicare le cose secolari. Che dirà? che per sæcularia non intēde S. Paolo cose laiche, ma piglia sæculare, prout distinguitur ab æterno, & non prout distinguitur ab Ecclesiastico; e questo mi basta, pur che confessi, che parla di formale giudicio, & foro il che non si può negare. Basta, che San Paolo dat forum sanctorum, & per santi non solo intende li Christiani secolari, ma gli ecclesiastici; perche vi comprende se, e gli altri Apostoli, à i quali fù fatta la promessa, che accenna questo testo, *nescitis quoniam Angelos iudicabimus?* adunque intende gli Ecclesiastici, e non di alcun priuilegio Apostolico particolare; perche comprende altri che Apostoli, e parla come hò detto di foro, e giuditio formale: adunque sarà contro S. Paolo il negar il foro de gli Ecclesiastici, distinto, come si vede dalle parole, & argumēti suoi. So che anche quel *sæcularia* non vuol dir solo cosa distinta ab æterno in questo luogo, ma distinta ab ecclesiastico, & di sotto l'indurremo a più proprio luogo.

Non voglio qui citare i Canoni irrefragabili, e notissimi in questa materia, del Concilio Calcedonense più di 125. anni auanti Giustiniano c. 9. dell'Agatense c. 32. del Mileuitano c. 19. à i quali, & altri simili credo, che alluda Giustiniano, mentre nella sua constitutione fà mentione de' sacri Canoni con tanta riuerenza Ma S. Clemente primo Papa, e Martire discepolo di San Pietro nell'Epistola prima dice così: *Si quis ex fratribus negotia habent inter se, apud cognitores sæculi non iudicetur; sed apud Presbyteros Ecclesiæ quicquid illud est dirimatur*. E San Caio Papa, e Martire Epistola ad Felicem. *Nemo vnquam Episcopum apud iudices sæculares, aut alios clericos accusare præsumat.* E San Marcellino pure Papa, e Martire. *Clericum cuiuslibet ordinis, absque Pontificis sui permissu, nullus præsumat ad sæculare iudicium attrahere, nec laico quemlibet Clericum liceat accusare*. Et il Concilio Romano primo sotto San Siluestro del 320. cap. 4. *Syluester Episcopus dixit*

xit, nulli omninò Clerico licere causam quamlibet in publicum examinare, nec vllum Clericum ante iudicem laicum stare. Il Concilio poi Romano secōdo sotto il medesimo, cap. 6 *Nemo Clericus, vel Diaconus, aut Presbyter propter causam suam quamlibet intret in curiam, quoniam omnis curia à cruore dicitur. Si quis Clericus curiam introierit, anathema suscipiat, nunquā redeat ad matrē Ecclesiam*. Et il Concilio Romano iij. & iv. sotto Simmaco cap. 3. dice il medesimo, si come pur fanno il Concilio Veneto di Francia Prouinciale, cap. 9 il quale è approuato, & antico fin del 490. & l'Epaunense pur simile del 507. e tutti questi Concilij, e Papi furono auanti Giustiniano.

De i Padri poi, che furono inanzi a Giustiniano S. Ambrosio afferma questo medesimo lungamente epist. 32. ad Valentinianum Imperatorem. S. Cipriano epist. 55. S. Hilario cōtra Costanzo Augusto Arriano. S. Girolamo epist. 142. S. Agostino epist. 166. Seuero Sulpicio lib 2. sacræ hist. S. Leone primo epist. 96. ad Episcopos Asiæ. Gelasio primo epist. ad Anastasiū Imperatorē: epist. 10. e dopò Giustiniano Pelagio primo 11. q. 1. c. 15. & 16. S. Gregorio Magno lib. 3. epist. 26. ad Ianuarium, & lib. 5. epist. 25. & lib 9. epist. 32. Romano defensori Siciliæ, & lib 11. epist. 54. Adriano primo 11. q. 1. c. 48. Nicola primo ad consulta Bulgarorum c. 70. & epist. ad Michaelem Imperatorē. Gregorio vij. lib. 7. epistolarum epist. 21. Il Conc. Aurelianense iij. c. 31. Matisconense cap. 7 Antisiodorense c 35. Maguntino cap. 24.

Io non credo, che al mondo sia materia più combattuta dall'vsurpationi, e violenze; ne credo meno, che ve ne sia alcun'altra si chiara, & approuata fra tutte le ecclesiastiche come questa; e mi sono fermato in essa vn poco più veramente, che io nō voleua; ma per essere il punto fondamentale, non sarà stato se non vtile d'intender bene l'historia, e la verita, massimamente, che tutto ciò va congiunto con quello, che di sotto bisognerà disputare dell'essentione de' Chierici, onde questo sarà bona parte di quella dottrina. Mà che dirà l'auuersario contra le squadre intiere di tutta l'ecclesiastica Hierarchia? Neghi, se può, nō solo come Catolico; ma come huomo vna tale, e tāta verita. Forse qsti Canoni nō obligauano? nō erano in vso? nō erano riceuute? che sò io? doue fuggirà? se nō ricorre all'heretico; e sfacciatamente peggiore di Caluino si getta nelle braccia di vn solo sceleratiss. Apostata l'iniquo Pietro Martire luterano. Tal sia di lui; basta, che i sēplici, e qlli, che nō professano Teologia, nō s'ingānino sotto si degno titolo, che ꝓpone.

Nella quinta proua, ò più tosto agiunta alla proua sudetta, cerca con ingiuria del Magno Costantino di rimouere l'obiettione di alcune parole sue, le quali interpreta sinistramente cosi dicendo.

[Ne

[Nè perche Costantino Magno Imperatore essendoli presentati alcuni processi contro le persone Ecclesiastiche dicesse quelle parole: Vos à nemine iudicari potestis, quia ad Dei iudicium reseruamini, come scriue il Gratiano in cap. Futuram 12 quæst. 1. si caua da esse, che gli Ecclesiastici non siano soggetti al Principe secolare; poiche fù questo vn'eccesso di quell'Imperatore di mostrarsi verso della Chiesa, & benigno e pio; ma non già perche così nel vero sentisse; conciosiacosa che se quello che disse Costantino fusse vero, nè anco gli Ecclesiastici potriano essere giudicati da suoi Prelati, dicendo ad Dei iudicium reseruamini, il che saria vn grauissimo errore.]

Ma già si è veduto dalle cose dette fin'hora, se fù eccesso di pietà, ò pure vna conformità alla legge Diuina, scritta, e naturale, alli sacri Canoni più antichi di lui, & ad ogn'altra possibile ragione: e la replica, che fa l'autore per prouare l'eccesso, non vale; perche l'argomento di Costantino, come dice il Dialetico, *non distribuit pro singulis generum, sed pro generibus singulorum*, cioè per il genere della potestà spirituale, e non per tutti gl'indiuidui di questo genere.

Succede appresso la penultima proua della particola *[senza eccettione]* quanto al comprendere le persone, la quale è fatta con quel testo di S. Paolo *[cui vectigal, vectigal; cui tributum, tributum, con l'espositione dell'Angelico S. Tomaso; Clerici liberi sunt à tributo ex priuilegio Principum, adunque de iure diuino sono sudditi al Principe temporale, e sono obligati alli tributi senza eccettione.]*

Rispondo à questo con breuità; che stando su la forza delle parole, non se ne caua niente a suo proposito; perche S. Paolo dice vna sentenza apunto indefinita, come Christo fece quella: *Reddite quæ sunt Cæsaris Cæsari, & quæ sunt Dei Deo*, la qual non fù diffinitiua sentenza, come si vede. Così S. Paolo non determina in questo luogo, chi debba pagare, ò nò, ne à chi si debba, ma *cui tributum tributum*, e perciò la sua consequenza non conclude. L'autorità poi di S. Tomaso non è punto contraria, pche noi ancora diciamo, che li Chierici sono esenti da' tributi (massimamēte, quāto all'essecutione, & osseruāza, che dicēmo di sopra) ex priuilegio principū sæculariū. Ma S. Tomaso nō dice, solū, e non nega il ius diuino, come gl'impone falsamente questo dottore: vedasi il luogo, pche soggiūge immediatamēte, *id factū esse ob naturalē æquitatē*, che è la legge naturale, che noi vogliamo. Riconoscono dunque benissimo tutti gli Ecclesiast. l'vso perfetto, & il frutto di questo lor diuino priuilegio dalle leggi sussidiarie del Prēcipe secolare, e ciò nō si nega pūto; ma ne anche si neghino le gratie, che di ciò si debbono al primo istitutore Principe di tutti i Principi, *Rex Regū, & Dominus Dominātiū*, alli sōmi Pōtefici, & alli sacri Concilij, e poi à tāti sāti, e

famosi Imperatori prosperati da Dio nel terreno Imperio, come si può vedere, per la riuerenza portata à quest'altro mite, e celeste Imperio di santa Chiesa.

Io sò, che mi potrebbe replicare adducendo in contrario il tributo pagato da Christo, & il Canone, tributum 23. q.8. d'Vrbano Papa, con l'autorita di S. Ambrosio commune: *Agri Ecclesiæ pendét tributum, in canone 27. 11. q. 1.*

Rispondo per sciogliere ancora questa tacita obiettione, che il fatto di Christo congionto con le parole conclude il contrario, perche dopò hauer detto, che *liberi sunt filij* (per le quali parole s'intendono tutti gli Ecclesiastici della famiglia di Christo, dicono San Girolamo, e Sant'Agostino, come allegaremo di sotto) conclude, che San Pietro paghi; *ne scandalizemus eos*. Et il simile è stato de gli altri Ecclesiastici, perche han ceduto alcune volte alle necessità, e violenze, come appunto si vede dal Canone. Non minus. de Immun. eccles. ex Conc. Lateranen. sub Alex. iij che il Papa si lamenta con l'essempio di Faraone, che la Chiesa sia manco libera sotto i Principi Christiani, che i sacerdoti sotto Faraone, e l'istesso significa S. Ambrosio; perche in somma la legge Christiana soauissima s'è introdotta senza la forza, & ha atteso principalmente alla salute dell'anime; per le quali cose alcuna volta hà tolerato queste vsurpationi, e violenze, come prima quelle de tiranni, e come fece San Paolo, che non pigliaua emolumento delle sue fatiche, per non scandalizare, & impedire la conuersione dell'anime. Furono dunque tutte cose de facto, e non de iure, le quali non fanno regola in modo alcuno. Sò ancora, che Papa Vrbano espone questo testo 23. cap. 22. q. 8. dicendo, che la Chiesa *non potuit subijci Regibus, nec Pontificalis apex*, ma che per pace, e quiete pagò Christo allhora, & alcuni altri dipoi à gl'Imperatori, ma questo (come hò detto) non facit ius.

L'vltima proua, finalmente con la quale egli conclude, e che il têporale punisce li Chierici degradati pœna sanguinis, cosa, che nô può fare la Chiesa; adunque senza questa eccettione gli Ecclesiastici sono sudditi al Principe temporale.]

Questo è falsissimo; anzi da qui si comprende la superiorità della Chiesa, che può commandare al Principe temporale, perche egli essequisse ciò, come ministro di essa, & è costretto a farlo come tale. Onde nel cap. vt Inquisit §. prohibemus, de Hæret. in 6. si leggono queste parole: *Prohibemus quoque districtius Potestat.bus, Dominis têporalibus, & Rectoribus, eorumque officialibus, ne ipsi de hoc crimine (cum sit merè Ecclesiasticum) quoquo modo cognoscant, & iudicent.* e più

sotto

sotto, *aut executionem sibi pro huiusmodi crimine à Diocesano, vel Inquisitoribus, seu Inquisitore iniunctum promptè (prout ad eorum spectat officium) facere, seu adimplere detrectent. Si quis vero de prædictis Dominis temporalibus contra prædicta fecerit, excommunicationis se nouerit mucrone percussum, quam si per annum animo sustinuerit pertinaci; ex tunc velut hæreticus condemnetur.* Et in conformità di ciò Vrbano Quarto nella Bolla, che comincia, *Licet ex omnibus.* data in Viterbo 13. Kalend. Aprilis, commette a gl'Inquisitori, che procedino cõtra i Signori temporali, che non vbidiscono, & esseguiscono contro gli heretici condennati, come contra fautori, e defensori d'heretici. L'istesso cõmanda Clemente Quarto, Ad extirpanda Anno 266. Perusij 3. Non: Nouembris e Federico I I. Imperatore in vn suo diploma dato in Padoa 22. Februarij indictione 12. dice così: *statuimus itaquè sancientes, vt hæretici vbicunque per Imperium damnati fuerint ab Ecclesia, & sæculari iuditio assignati, animaduersione debita puniantur.* Et in vn'altra constitutione: *si verò dominus temporalis requisitus, & monitus ab Ecclesia, terram suam purgare neglexerit ab hæretica prauitate, post annum à tempore monitionis elapsum, terram ipsius exponimus Catholicis occupandam*: le quali constitutioni conferma Innocentio Quarto, Anno 1254. xj. Kal. Iunij nel breue. Cum aduersus. Asisij, anno Pontificatus vndecimo. Questo disse ancora chiaramente, e diffinì Bonifacio Ottauo nella strauagante, Vnam sanctam. de Maior. & obediëntia, doue dice, che il coltello temporale stà sotto lo spirituale; *Oportet gladium esse sub gladio*, e che può commandare, & vietare l'vso di esso al Principe temporale; cosa prima detta elegantemente da San Bernardo 4. de Considerat. ad Eugen. *Vterque igitur gladius Ecclesiæ spiritualis, & materialis, sed is quidem pro Ecclesia, ille verò ab Ecclesia exercendus; ille sacerdotis, is militis manu; sed sanè ad nutum sacerdotis, & iussum Imperatoris.* E questo è quel trattato di San Bernardo, che approua fin l'istesso pessimo Heresiarca Caluino dicendo 4. institut. cap. 11. §. 10. *Bernardus ità loquitur in illis libris, vt veritas ipsa loqui videatur;* Et à questo modo s'intende quel che cita il Teologo del Principe temporale. [*Non enim sine causa gladium portat, Dei. n. minister est ad vindictam.*] Onde si fatto titolo di ministro di Dio per cagion tale diede a se stesso Costantino Magno, quando mandò in essilio Eusebio Vescouo di Nicomedia, condennato prima come Arriano, e degradato nel Concilio Niceno, e minacciò tutti li suoi fautori di Nicomedia dicendo: *sin autem quispiam temeritate, & audacia accensus, eas Ecclesiæ partes, vel memoria, vel laudibus celebrare aggrediatur, confestim opera, ac diligentia ministri Dei (hoc est) mea, pœnas suæ inscitiæ dabit.* Ecco, come porta il coltello, ecco co-

me *minister est Dei ad vindictam* L'istesso (per dir de' più moderni)fece Carlo Quinto Imperatore nel 1521. nella dieta di Vuormatia, doue condannò Lutero dicendo così: *Ad honorem omnipotentis Dei, Romanique Pontificis , & sanctæ sedis Apostolicæ debitam riuerentiam. Prò Imperialis dignitatis officio , ac debito, & studio, quo maiorum nostrorum,& ingenita etiam nobis vi ad deffensionem Catholicæ fidei, sanctæque Romanæ,& vniuersalis Ecclesiæ, honorem,tutelam, & protectionem ; omnes nostras vires,& facultatem, Imperium, Regna, Dominia, Amicos, Vitam,& Animam denique nostram exponere sumus parati; ex Imperiali, & Regia potestate,nec non consilio,& aßensu Electorum, & omnium sacri Romani Imperij Principum,ordinum, statuum,tùm ad exequendum sanctißimi Domini nostri Papæ,veri in hac parte iudicis,decretum,sententiam, & condemnationem, in literis Apostolicis ad nos directis contentam; Martinum Lutherum vt schismaticum, & notorium hæreticum à nobis haberi declaramus,& vt talem à vobis, & singulis habendum decernimus, & edicimus.* Ecco la spada temporale chiaramente sotto il coltello spirituale, & obediente (come deue) al precetto suo. Ecco finalmnte risoluo, che ne perche il Principe temporale esserciti la spada materiale sopra gli Ecclesiastici degradati, e dati nelle sue mani;ne perche habbiano pagato gli Ecclesiastici qualche volta il tributo de facto,& non de iure; ne per distintione di foro hauuta da Giustiniano,come si presume;ne perche Mosè fosse giudice, e Principe sopra i Leuiti Ecclesiastici;ne perche San Paolo commandi l'vbidienza alle più sublimi potestà;ne perche il dominio sia introdotto in quelli quattro modi de iure gentium, si deduce, ò raccoglie mai, che la potestà temporale sia immediatamente da Dio, e senza alcuna eccettione, che era la prima fondamẽtale,e principal propositione di questa scrittura. Hora passiamo à rispondere all'altre propositioni manco equiuoche, & oscure di questa prima, se bene tutte macchiate nell'istessa maniera.

SECONDA PROPOSITIONE
DELL'AVTORE.

HRISTO nostro Saluatore, se bene come figliuol'di Dio eguale al Padre è Rex Regum, & Dominus Dominantium, tutta volta essendo vestito della nostra spoglia mortale, sì auanti la sua morte, come dopò la sua resurrettione non essercitò la potestà di Principe temporale, non hebbe Regno temporale, come disse à Pilato: Regnum meum non est de hoc mundo.]

RISPO-

RISPOSTA.

A Questa propositione si potrebbe rispondere in due parole, cioè sia pur cosi; che ella non conclude però l'intento di chi scriue; perche basta per le cose presenti, che si trattano, che si troui auttorità suprema spirituale in Christo, e nel suo Vicario, che è il Papa, e per intender meglio questo supponiamo prima, Christo non esser veramente stato Re temporale; non perche non potesse essere, ò non gli si douesse come a Dio, & come ad huomo, ma perche non gli piacque; hauendo eletto vn'altro Regno di spirito sopra tutta la carne, il quale haueua perduto Adamo, soggettandolo al senso, & al peccato; che a questo modo s'intende quel [*Regnum meum non est de hoc mundo*] e quell'altro. *Ego autem constitutus sum Rex ab eo super Sion montem sanctum eius. psal.* 2. cioè sopra la Chiesa, *& regnabit in domo Iacob in æternum, & Regni eius non erit finis. Luc.* 1. & in questo senso pur San Tomaso Opusc. 20. l. 3. cap. 3. Chiama Christo Monarcha di tutte le creature. Si possono vedere per proua di questo (oltre San Tomaso) il Soto in 4. dist. 25. q. 2. ar. 1. & il Sign. Cardinale Bellarmino de Romano Pontifice lib. 4. c. 4.

Questo già presupposto distinguiamo hora la propositione per meglio fuggire gli equiuoci, & gli errori. Quando si dice vna persona non hauere vna cosa, si può intendere in due modi, con i principij istessi della natura. Il primo, che non l'habbia ne formalmente, ne virtualmente: Il secondo, che non l'habbia formalmente, ma virtualmente, v. g. l'anima ragioneuole non è sensitiua formalmente; è vero, perche non sono due anime nell'huomo; ma virtualmente è falso; perche essendo forma intellettiua comprēde come più perfetta la sensitiua, & vegetatiua virtualmente, (& per dir con altro termine significantissimo de i Filosofi) eminentemente. Così il Pontefice non è Cardinale formaliter, ma è tale virtute, & eminenter, perche nel Pontificato si comprende il Cardinalato. Hora applichiamo ciò al caso nostro, il dir, che Christo non habbia hauuto regno, e potestà temporale in nessuna maniera ne formale, ne virtuale; è propositione cattiua, & erronea; perche se ne caueria subito, che non hauesse potuto impacciarsi come capo della Chiesa di correggere le cose temporali, che deuiassero dallo spirito, & dal suo fine, e così sarebbe stata imperfettissima Republica la Chiesa.

Egli è adunque verita Cattolica, che in Christo, & per esso nel suo Vicario sia la potestà di emendare, correggere, e giudicare tutte le cose temporali in ordine ad fidem, & æternam fęlicitatem, come vedremo nelle seguenti propositioni. E che questo sia così, si proua dal

fine

fine, c'hebbe Christo nel fondare la Chiesa, il qual fù di condurre gli huomini alla felicita del Cielo per via della virtù, e perfettione con l'opra di ministro e dottore visibile, com'è il Papa. Hor'a questo non si può arriuare, dice il Soto, se il maestro non hà facolta di leuare al discepolo tutti gl'inciampi d'errori, e d'ignoranza; e questi inciampi sappiamo, che vengono per lo più dalle cose corporee, e sensibili; adunque e Christo, & il suo Vicario da lui hanno potesta d'indrizzare, e moderare le cose tẽporali, doue sia necessario. Così dice il Soto cõ la dottrina de gli antichi: ma prima fù ragione di S. Tomaso opusc. 20. c. 14. il qual Soto cito volentieri, perche lo scrittore anch'egli se ne vale più volte nella sua scrittura, e ne fa meritamente gran stima.

Ma se per maggior proua di ciò vogliamo anco addurre essempio di Christo istesso diciamo, che quando Christo mandò a prendere i due animali per entrare in Gerusalẽme, non è necessario di affermare che essercitasse più potestà, che quella di capo della Chiesa: perche *frustra fit per plura*, &c. Ma che ordinò alli Apostoli, che rispondessero a chi hauesse loro contradetto: *Dicite, quia Dominus his opus habet.* Ecco che si vale di cosa temporale per ordine al fine spirituale.

Di più il zelo, che mostrò nel cacciare i venditori dal Tẽpio, confessa tacitamẽte l'autore, che fu essercitio di potestà sopra cose tẽporali: ma nega, che lo facesse come capo della Chiesa, dicendo, che lo [fece come Profeta secondo le parole, *zelus domus tuæ comedit me*; & io replico, che è maggiore il zelo conueniẽte al Pastore ex officio sopra la Chiesa, e la casa di Dio, che non è quello del Profeta come Profeta; perche al Pastore il zelo è essentiale, al Profeta è minore, & accidentale: adunque se lo fece come Profeta, molto più lo poteua fare come Pastore. Et il Panormitano (come diremo di sotto) cita questo passo, per prouare l'autorita del Papa sopra le cose temporali, il qual Panormitano deu'essere d'altra stima, che l'autore della presẽte scrittura. Io agiũgo in oltre, che S. Bernardo ne i libri de Consideratione dice chiaramente sopra quelle parole di Christo, *Mitte gladiũ tuum in vaginã: Tuus ergo, & ipse tuo forsitan nutu, & si non tua manu euaginãdus, alioquin si nullo modo ad te pertinet, Ecce duo gladij hic; non respondisset Dominus; Satis est, sed nimis est. Vterq; ergo Eccl. et spiritualis, et materialis.* Adũq; se l'ha hauto la Chiesa da Christo, e Chr̃o lo diede alla Chiesa.

Dira l'autore, che trouiamo in Christo l'vso, e l'essercitio sopra cose tẽporali, e nondimeno in questa propositione li asserisce prima, che non essercitò, e poi confonde, e dice, che nõ hebbe potestà tẽporale.

Et io gli rispondo, che non solo posso allegare i luoghi di sopra, ma forse altri, e che *Multa alia fecit Iesus, q̃ nõ sunt scripta in libro hoc*; come di-

me dice S Gio: c.21.ma veniamo pure al pũto.Io dico,che è grã differẽza dall'habito all'atto,dalla potẽza all'operatione, dalla potestà all'essercitio. Molte cose Christo poteua fare,che non fece, perche se parliamo delle potenze naturali è cosa certa,ch'era risibile,perche è vero huomo, e pure è traditione antichissima, che non ridesse mài. Quanto all'altre potenze poteua predicare per se stesso a tutto il Mõdo,e nõ lo fece,ma si seruì de gli Apostoli:poteua scriuere da se la sua legge,e nõ lo fece:così lascio fare il Simbolo a gli Apostoli:ne anche determinò a tutti loro Chiese,e prouincie particolari, che pur poteua: oltre di ciò gli Apostoli medesimi nõ fecero da se stessi quãto poteuano:perche molte cose han poi fatte li successori: si che con fallace argomento si dice egli non fece quella tal cosa,adunque nõ potęua. Ma per conoscere questa potẽza,& assicurarsi,che vi è,bisogna cauarla dalla natura delle forme,e dalla specie,& dire la Monarchia Ecclesiastica è tale, che richiede auttorità direttiua sopra le cose temporali per la ragione sopradetta;adunque è necessario,che vi sia,& conuien confessarla,ancorche per altro rispetto non ve ne fosse in qualche tempo l'vso,e l'essercitio.

Hor vediamo ciò che egli oppõga per negare in Christo,e ne suoi successori la potestà temporale. Egli adduce prima in cõtrario quelle parole di Christo,quando rifiutò quel giudicio [*quis me constituit iudicem super vos.*

Al che rispõdo per adesso quanto basta, lasciãdo l'altre espositioni di quel luoco, e dico che quello era giudicio mero tẽporale,il quale nõ ha che fare cõ la presente materia: & se bene al Papa si fa ricorso anche nelle cause mere tẽporali, come diremo; nõdimeno son cause ardue,ò ĩ difetto del giudice,ò dopò l'appellatione debita,e cõsueta.

Dopoi egli oppone[*che Christo pagasse il tributo,e che non v'era altro titolo di vera,& reale essentione,che la diuinità,la quale non volse allegare, per esser cosa troppo alta,e così pagò per fuggire lo scandalo. Adunque non fu Principe temporale,che questo saria stato vn'altro giusto titolo d'essentione.*]

A questo io rispondo.primieramẽte,che tutto quello,che l'vno ha in se,spesso ò nõ si può,ò nõ si vuole,ò nõ si deue essercitare,e mettere in pratica. Laonde quando anco Christo fosse stato Principe tẽporale,non è buon discorso il dire,che se fosse stato tale non hauria pagato:perche potrebbe dirsi, che non hauesse voluto,ò douuto a quel tempo seruirsi di quel titolo.

Secondariamẽte meglio si può rispondere,che il titolo dell'essentione di Christo dal tributo non fù solo quello del paese,ò della diuinità (come dice l'Auuersario) ma quello ancora di esser capo della

Chiesa,& Ecclesiastico: & a questo modo intendono S. Agostino, e S Girolamo le parole di Christo: *Ergo liberi sũt filij*,& il dire,che Christo per raggione della sola Diuinita fosse essente dal tributo, ma fosse dipoi obligato a pagarlo inquãto al corpo,e come huomo mortale è l'istessa heresia di Marsilio da Padoua,dãnata da Gio 22. nella strau. Licet. riferita dal Card.Turrecr.lib.4.sum.de Eccles.p.2.c.27. egli fu dunque quel pagamẽto de facto ,non de iure, come dice in termine Gratiano nel Can Tributum.23.q.8.§.1 nell'istesso pagamento Christo mostra il titolo di Prĩcipe spirituale superiore in virtù al tẽporale.

Nel terzo loco egli oppone [*che non volle accettar d'esser fatto Re.*] Chi tenesse,che Christo fosse stato Re tẽporale diria quel,che dicono alcuni,e specialmẽte il Burgense,che non volle accettare da altri quel,che haueua da se stesso sopra tutto il Mõdo; ma questa sentẽza per hora nõ mi piace. Però io dico,che di fatto si potrebbe forse pronare,che rifiutasse il Regno mero tẽporale,ma nõ il tẽporale rinchiuso virtualmente, e necessariamente, come si è detto,nello spirituale.

La quarta oppositione si è,che [*Christo riconobbe Pilato per suo giudice come ministro di Cesare,e così non fu Re temporale. Non haberes potestatem aduersum me, nisi tibi data esset desuper.*]

Io potrei dire, a ciò che tutti questi sono argomẽti dell'Illirico, ò di altri heretici,per cõbattere contro la tẽporale della Chiesa; ma nõ importa;*debitores sumus omnibus*. Rispõdo adunque, che tutto questo fu de facto,non de iure:e S.Tomaso sopra il c.13.epist ad Rom.dice, che Christo de iure non haueua giudice,ò superiore, ma che stando de facto l'ignorãza di Pilato circa la qualità della persona,Pilato era giudice ordinario,e non peccò forse nel giudicare, perche non era capace della superiorità, Regno spirituale, & essentione di Christo naturale;ma peccò conoscendolo innocente,& poi flagellandolo, e dandolo a crucifiggere, come delinquente.

Egli oppone vltimatamente quella sentenza di Christo [*Reddite quę sunt Cæsaris Cæsari,et quæ sunt Dei Deo. Adunque non fu Re tẽporale.*]

Questo non hà che fare,perche la sentenza di Christo non fu diffinitiua,come si vede. E quãdo bene hauesse commandato pagamẽto del tributo, come douuto a Cesare, doue fa egli per ciò mentione in questo luogo di se stesso,e delli Eccles.? & di più ancorche hauesse cõpreso gli Eccles.come può argomẽtarsi ꝑ questo,che non fosse Principe spirituale supremo sopra le cose tẽporali? Di vãtaggio non poteua egli(come si è detto)esser tale,e cedere al suo ius,e volontariamẽte sottoporre i suoi a dar tributo al Principe tẽporale? senza dubbio. Ma (come hò detto) l'argomento non è a proposito.

TER-

TERZA PROPOSITIONE DELL' AVTORE.

ON hauendo il Signor nostro essercitato l'auttorità di Prencipe temporale, non è douere dire, che quest'auttorità habbia lasciata a S. Pietro, & alli suoi successori, li quali sono suoi Vicarij, atteso che il Vicario non è da più del suo Principale.]

RISPOSTA.

HAuendo il Signor Nostro preso in se stesso l'vfficio di Pastore, e Rè spirituale di tutto'l Mondo, ancorche non hauesse mai essercitato potestà alcuna sopra cose temporali; ad ogni modo per la qualità dell'officio era necessario hauer questa potenza, come s'è detto di sopra, e come affermano tutti i Dottori (leuatine gli Heretici) e quelli ancora, che non tengono, che il Papa habbia maggior potestà, che indiretta, e casuale in ordine alle cose temporali. E perche l'auttore cita in questa materia contro i Canonisti il Soto, e Bellarminio come fautori della sua dottrina, l'vno, e l'altro è approuato da noi. Sentiamo due parole del Soto, e due del Bellarmino in questo proposito. Il Soto nel 4. d. 25. q. 2. ar. 1. (che è il proprio luogo, che accenna l'Autore) dopò hauer detto così: *In summa (vt cuncta complectamur) in Papa nulla est potestas merè temporalis, vt in Regibus præterquā in terris sibi sæculariter subiectis:* Soggiunge in questo modo: *Potestas Pontificis, quatenus Pontifex est, non est merè temporalis, sed temporali vtitur, vt spiritualis ministra. Vnde potest Papa vti bonis temporalibus ad suum ipsius finem, & spirituale propositum, & per temporales pœnas coercere Principes, & temporalibus bonis priuare, & vsque ad eorum depositionem procedere*: e proua questo con ragioni, & essempi. Le ragioni sono quelle medesime di Bonifacio Ottauo in extrauag. commun. extra. Vnam sanctam de Maiorit. & obed. poste da noi nella prima propositione, con l'auttorità di Nicola Primo in Canone Omnes, dist. xxij. & Can. Duo sunt. dist. 96. & 15. q. 6. Can. Alius. Gli essēpi sono d'Innocentio Terzo in cap. Solitæ, de Maior & obed. Et Innocentio pure, ma 4. che vieta l'amministratione del Regno al Re di Portogallo cap. Grandi de supplenda negligentia Prælatorū in 6. Poi argomenta il Soto contra questa dottrina con l'auttorità di San Paulo prim. Corinth. 10. *Arma militiæ nostræ non carnalia, sed spiritualia sunt.* Adunque par, che bastasse il coltello spirituale delle Censure. Et le risponde così. *Respondetur, quod non satis fuisset Ecclesiæ*

clesiæ consultum, nisi rebus eius per Potentatus sæculares afflictis, dum arma spiritualia non sufficiunt, temporali quoque gladio posset illos vrgere: quia tunc non haberet prorsus vim coercitiuam, qualis est illi necessaria: & esplica l'auttorità di San Paulo delle battaglie con i demonij, e con la carne, di modo che il Soto dice più di quello, che cerchiamo; e pure il Soto afferma con tutto questo nell'istesso luogo conclus. 3. *Non aliam Christum suo Vicario reliquisse potestatem, quam ipse inquantum homo, orbisque Redemptor accepit; nullum tamen Regnum temporale assumpsit; sed illud rerum temporalium dominium præcisum, quod ad finem redemptionis erat necessarium*: adunque il Soto, (il quale non si fa mai le merauiglie de' Canonisti, ne li tassa d'arditi, come riferisce questo scrittore) è tutto contro di lui; e se fosse viuo, e leggesse questo trattato, non dubito punto, che quei titoli, che da lo scrittore à i Canonisti in questa materia, & altri più graui rifletterebbe contro di lui.

Sentiamo il Bellarmino pur citato da lui a suo fauore, de Romano Pontifice. *Asserimus Pontificem, vt Pontificem, & si non habeat vllam merè temporalem potestatem: tamen habere in ordine ad bonum spirituale summam potestatem disponendi de temporalibus rebus omnium Christianorum*. E questo è quello casualiter, & indirectè, che ad alcuni è paruto poco: ma viene da i medesimi Canonisti, come si puo vedere in cap. Per venerabilem. Extr. Qui filij sint legitimi. d'Innocentio, e la Glossa de Iudicijs cap. nouit Questa è paruta allo scrittore la manco fauoreuole opinione, che standosi fra i termini di Cattolico, si tenga; e l'armi; che n'apporta, sono tutte contro di se. Ma lasciate le controuersie di diretto, & indiretto dominio del Papa in questa materia, a noi basta per l'intentione presente, che il Papa habbi hauuto da Christo qualche auttorità sopra la potestà temporale, e i sudetti tutti glie la danno somma, e suprema, e non solo di valersi, per punire altrui dell'armi spirituali contra le temporali; ma d'armi temporali ancora contra l'istesse temporali; e questa auttorità medesima dicono, c'hebbe Christo, e lasciò poi successiuamente a suoi Vicarij, li quali con tutto questo non sono da più del suo principale.

Si fà poi lo scrittore da se stesso alcuni argomenti in contrario, & a quelli risponde ancora. E prima dice [*che noi citiamo per prouare la potestà temporale del Papa li sacri Canoni, e risponde, che sono leggi humane, e non possono hauere vguale auttorità in concorrenza delle leggi diuine*.]

Grā temerità per dire il vero si troua in queste parole. Il Sacro Can. massimamēte vniuersale, è errore in fede, che possa esser contrario al la legge diuina, la quale esplica, e dichiara. Et il corpo Canonico non si studia, & è riceuuto come sacro in tutto lo stato Venetiano? E que-

sti

ſti Maeſtri medeſimi non ſe ne ſeruono ſempre? ſe i Canoni ſono buoni,& infallibili come ſono, non ſaranno contrarij alla legge diuina, perche *lumẽ lumini nõ repugnat*: e ſe non ſono d'eguale auttorità alla ſacra ſcrittura, baſta, che ſono d'auttorità infallibili c. 1. Extra. de Conſtitut. e che dicendo eſſi vna coſa *circa mores generales Eccleſiæ*, non ſono contrarij alla legge diuina, e per queſto non ſono nulli, come dice virtualmente queſto Dottore: a noi baſta, ch'egli metta dalla parte noſtra, e per noi i ſacri Canoni: faranno poi la conſeguenza tutte le nationi, e genti Cattoliche. Vero è, che tutti i Cattolici co i Canoni ſteſſi, mette per quella parte, che tengono Silueſtro, Agoſtino d'Ancona,& altri Theologi, e Canoniſti, cioè che il Papa *habet dominium directum ſupremum in terris etiam temporalium*; e vorrebbe poi, che gli altri, i quali dicono hauer egli cotal dominio indirecte,& caſualiter negaſſero ogni poteſtà tẽporale al Papa. E queſto è falſo, come habbiamo dimoſtrato, e ſi può vedere in tutti gli Autori Cattolici di queſta claſſe, come il Palude, Caetano, Valdenſe, Turrecremata, Vittoria, oltre il Soto, e Bellarmino gia citati.

Dice, di più che la ſudetta claſſe de Canoniſti, e di Silueſtro, cita San Tomaſo de Regimine Principum, il quale afferma, che *Papa eſt Dominus totius orbis in tẽporalibus, & ſpiritualibus*, e parẽdoli di hauer trouato vn paſſo difficile contro di ſe, finge di fuggire, col negare, il libro eſſer di S. Tomaſo, adducendo vn motiuo leuato dal Bellarmino d'vna Iſtoria inſeritaui (come ſi crede) da altri doppo S. Tomaſo.

Non ci facciamo paura di gratia di San Tomaſo, ne in queſto luogo, ne in quell'altro, che cita del 2. delle ſentenze d. 44. perche dato, che S. Tomaſo fauoriſſe in queſti luoghi l'opinione di Silueſtro, e de Canoniſti molto buona, e Cattolica, poco importa; noi ſtiamo ſaldi in quel ſuo Soto, e nel Bellar. & in quello indirectè, & caſualiter delli altri Theologi, e Canoniſti, nõ ci curãdo per adeſſo, che quell'altra opinione ſia migliore, ò peggiore a queſta dũq; che dice? più in là certo di queſta (il sà lo ſcrittore) non ci troua altro, che l'Hereſia. Ma ſentiamo il rimanente, delli argomenti, che ſi va facendo in contrario.

[*Per indebolir la forza di queſta noſtra Propoſitione alcuni dicono, che Aleſſandro 6. diuiſe l'Indie alli Re di Spagna, e di Portugallo, perche egli come Vicario di Chriſto ne era natural Prencipe temporale, e che Leone III. diede l'Imperio d'Occidente à Carlo Magno per l'iſteſſa ragione.*]

Nõ ſi trouerà mai che Aleſſan. VI. in quella cõtrouerſia daſſe il dominio dell'Indie alli Re di Spagna, e di Portugallo, come ſi può chiarire, ſe nõ quãto portauano ſeco de iure, ò l'Euãgelio, ò la giuſta guerra; diuiſe bene la nauigatione per ſentenza, non ſolo come Giudice

com-

compromissario, ma come ordinario, perche poteua tra dui Principi Christiani, per compor le discordie, e leuar l'occasione di molti mali con la potestà sua suprema spirituale moderare in ciò, e comporre le cose temporali: come nel cap. Nouit. de Iudicijs. tra il Re di Francia, & d'Inghilterra. Ne questo è il primo caso, & vnico, come pare a quest'huomo. Quando Henrico VII. Imperatore processò, e condénò Ruberto Re di Napoli per cose mere temporali, s'intromesse Papa Clemente V. non come per causa d'vn suo feudatario, ma come Principe supremo, & annullò il processo, e la sentenza dell'Imperatore, dicendo così in Clem. Pastor. de sent. & re iud. *Nos tum ex superioritate, quā non est dubium, ad Imperium nos habere, tum ex potestate in quam vacante sede in Imperio Imperatori succedimus, & nihilominus ex illius plenitudine potestatis, quam Christus Rex Regum, & Dominus dominantium nobis (licet immeritis) in persona B. Petri concessit, sententiam, & processus omnes prædictos declaramus irritos, &c.* Che dirà quì? il Papa non fa questo ne come Giudice compromissario, ne come Principe diretto sopra l'vna, e l'altra Sicilia, delle quali era Re Ruberto, che ben l'haueria saputo dire, ma per la sua ordinaria potestà di Vicario di Christo, e superiore dell'Imperio in questi casi. Adunque non accade ricorrere alle cose friuole, & alli compromessi. Mi par di vedere, che vorrebbe liberarsi da tutte queste auttorità di Canoni col negarle tutte, che così par, che accenni, quando dice di sopra, che sono cōtrarij alle leggi diuine: ma fin hora non professa apertamēte d'vscire da Cattolici, se bē la dottrina nō è tale: quādo però egli si dichiarara, e vorra mettere in cōpromesso (come si dice) *super liminaria cardinis*, trattaremo in altra maniera: intanto noi argumentiamo con quelle cose, che approuano tutti li Cattolici, e scriuiamo a loro instruttione. Ma costui resta conuinto con questo solo essempio, ancorche ve ne siano dal principio della Chiesa fin'adesso ī molta copia. Leone III. quando trasferì l'Imperio in persona di Carlo Magnó, non mostrò di farlo per ragione (come ne anco Alessandro Sesto) del dominio diretto in tutte le cose temporali; ma si valse di quella medesima potestà, che adoprò Clemente V. e nō di più. E questo basta per la sudetta potestà suprema spirituale, senza ricorrere a cose dubbie, & da tutti non concedute.

Attribuisce poi questa trāslatione dell'Imperio fatta in persona di Carlo, ò alla elettione del Popolo Romano, ò alla cōpra di Carlo da Niceforo, & Irene: e questo è l'errore formale di Matthia Illirico heretico in opusc. de Translat. Imperij, riferito egregiamente da i moderni, e specialmente dal Sig. Cardinale Bellarmino nell'opusc. de

Tran-

Translatione Imperij. Doue si può vedere, quanto repugni questa calunnia all'historia humana, & alla fede. Non porto quì per breuità le dimostrationi di questo euidentissime. Ma fin l'istesso Illirico perfidissimo, e rabbioso heretico in molti altri luoghi non lo nega, come nelle sue centurie in molte parti. Centuria 8. c. 10 & Cent 9. c. 16. & nel proprio, e scelerato libro contra Papæ primatum. Veda chi vuole, e per l'historia, e per queste bugie il Sig. Car. Bellarmino allegato, che nō fa bisogno d'allungarsi. Ma sentiamo di gratia due sole cosette, che fuori dell'argumēto, adduce l'autore, come per chiusa di queste sue proue.

[*In somma sia quel che si voglia, è certo, che il Papa, il quale era stato discacciato dalla sua sedia, nè possedeua cosa alcuna, non diede l Imperio d'Occidente a Carlo.*] Bella dottrina certo: quasi che assolutamente non si potesse da alcuno dare vna cosa a se tolta, ma però sua propria: e (come occorre quì) fusse necessario, quādo li Papi coronano alcuno dell'Imperio, ò lo trasferiscono, che prima essi come diretti Signori tēporalmente lo posseghino.

Dipoi soggiūge, [*Et che attualmēte gli dasse il titolo, ne anche è certo.*]

Tanto poteua negare trenta, e più Historici famosi, che confessano il titolo, e la traslatione, e gli Annali di Francia, & il testamento medesimo di Carlo Magno, & i sacri Canoni c. Venerabilem, de Electio. d'Innocenzo III. & altri simiglianti, e dirci alla prima, che non credeua ad altri, che alle Centurie, & a Matthia Illirico luterano.

E seguita appresso così [*Se bene si in questo caso, come in altri simili, che si possono allegare cōtro la nostra propositione, si dee rispōdere, che il Papa non hauendo hauuto l'autorità da Christo in tēporalibus, se ha essercitato la detta autorità, ò l'hà fatto de consensu delli interessati, ò perche ancor egli hà alcuna potestà tēporale in vno de quattro modi sopradetti; ma nō per questo si caua, ch'egli habbia hauuto l'autorità direttè in tēporalib. da Christo, oltre che molte cose si fanno da alcuni, delle quali se si cerca, quo iure fiāt, nō è facile il ritrouarlo.*] Sono apunto diuerticoli per andar sfugendo, che ci fanno vscir di materia. Nessun Catolico fonda la potesta del Papa nel trasferire Imperij, e Regni irrefragabilmēte sopra il dominio diretto, e ancor etiādio, ch'approuano questo parere, cōfessano, che basta perciò la potesta suprema spirituale, che si stēde indirettamēte a tutte le cose tēporali: siche nō occorre quì diuertire; Il negar poi che lo possa fare *vbi vrget necessitas, & causa*, sēza cōsenso d'interessati: è errore di fede, & d'historia. Dire, che l'habbia fatto *titulo potestatis temporalis, iure Donationis, Hæreditatis, Electionis, vel Belli acquisito*, è vna chimera. Ma quest'huomo mentre vuole negare vna potesta spirituale

suprema, che nō si stenda sopra la tēporale; ne concede cō questo parlare vn'altra tēporale magiore, cioè che il Papa habbia dati Regni, & Imperij, delli quali egli direttamente per le strade già dette era Sign.

Di più il voler inferire, che questi fatti de Papi siano di quelli, che non si sà, *quo iure fiant*, oltre la tacita ingiuria è nota, che da a i Vicarij di Christo, d'vsurpatori egli mostra di non hauer letto Canoni, ò Historia, ò Theologo alcuno; poiche tutti questi fanno mentione feruentissima della potestà, con che lo fanno, che è quella, che di sopra habbiamo gia dimostrata.

Ma io voglio aggiungere questo solo per chi legge senza hauere velo a gli occhi di passione; e concludere con esso la presente propositione. Io dico dunque questo Theologo, ò vuol difendere (come mostra) le cose, che controuertono, ò nò: se nò, egli mostra il cōtrario col titolo della sua scrittura. Se si; io dico, che per le cōtrouersie presenti basta auttorita meramente spirituale, etiandio senza quello indirectè, & casualiter sopra il temporale: & questo perche tutte sono materie Ecclesiastiche, come è chiarissimo; nel qual caso il Papa, come mero Principe spirituale, e non più, e come diretto giudice in terra, può procedere, senza fuggire alle questioni fuor di proposito del dominio temporale. Laonde a ragione di Teologia, e di Filosofia il discorso, ancorche falso, andaua fatto nella seguente maniera.

Bisognaua primieramente prouare, che'l Papa non haueua se non il dominio mero spirituale, e poi prouare, che le controuersie correnti sono mere temporali; e pur di questa minore egli non fa mai in tutta la sua scrittura, vna benche minima mentione; perche sà, credo io, che non si può difendere: & all'hora saria stato in obligo chi risponde, ò a mostrare, che il Papa haueua dominio almeno indiretto sopra le cose temporali, ouero a mostrare, che queste erano cose Ecclesiast. & spirituali: ma diuertire a questa maniera, e dir da prīcipio, che si terra l'vsanza de i Teologi, è cosa certamente, che non si può tolerare. Ma soportiamola nōdimeno ꝑ seruitio della verita, e passiamo auāti.

QVARTA PROPOSITIONE DELL'AVTORE.

L'*Auttorità promessa da Christo à San Pietro sotto la metafora delle Chiaui è meramente spirituale.*

RISPOSTA.

Già s'è detto a sufficienza, che l'auttorità promessa da Christo a S. Pietro, & a gli altri suoi successori è stata la suprema in terra,

spirituale sì, mà tanta quanta richiedeua la necessità d'vn tanto officio; e così veniua a cōprendere la temporale nella maniera almeno, che si è detto: soggiungendo di più, che dētro li termini di opinioni catoliche questa pareua a molti la manco fauoreuole per sentenza dell'istesso Teologo, il quale mostrò d'approuare in questa parte la dottrina del Soto, e del Bellarmino. Non riprouiamo per tanto l'altra opinione del dominio diretto, che si dice esser de Canonisti; sapēdo, che è tenuta da persone dottissime, che n'hanno cōposto dignissimi trattati; ma ci basta quella prima per proua delle cose, che pretendiamo. Non pensi però alcuno, che quando ben si accettasse la dottrina del dominio indiretto del Papa sopra le cose temporali assolutamente per vera, si pregiudicasse punto alle sue grandezze: più tosto all'opposito. Ma non è mio intento di far discorso intorno a questo. Vedansi da chi vuole Henrico, Driedone, Turrecremata, Caetano, Vittoria, Pighio, oltre il Soto, e'l Bellarmino già detti, che tutti hanno tenuta tale opinione, e tutti sono stati ne gli scritti loro grandissimi difensori della santa Chiesa Romana. Si che la metafora delle Chiaui fa contra l'auttore, e la sua scrittura: perche comprende nella maniera spiegata la giurisditione nelle cose temporali: di modo che se quello [*meramente*] è termine precisiuo da ogni temporalità anche virtuale, & eminente, è cattiua propositione: se toglie solamente la temporalità formale, ò diretta, è probabile propositione: ma che la potestà lasciata a S. Pietro, e successori non escluda la temporalità nel primo modo, oltre che si è già prouato largamēte con autorità, ragioni, & essempi irrefragabili, pensiamo prouarlo di più ancora cō maggiore euidenza, e con l'istesso methodo d'autorità, essempi, e ragioni.

Sia dunque la prima autorità leuata dalla scrittura. San Paulo nel luogo allegato di sopra, 1. Corinth 6. parlando ad literam non solo de'Christiani, ma de'sacerdoti, & de gli Ecclesiastici dice così: *An nescitis, quoniam Angelos iudicabimus?* ecco che comprende se, & gli Apostoli. E subito soggiunge: *quantomagis sæcularia?* Quiui (com'è cosa manifestissima) non parla del secolare, *vt distinguitur ab æterno:* ma del secolare, *vt distinguitur ab Ecclesiastico*. E che ciò sia vero, soggiunge; *sæcularia igitur iudicia si habueritis, contemptibiles, qui sunt in Ecclesia, illos constituite ad iudicandum*. Adunque parla de'giudicij secolari propriamente; cosa, che si comprende benissimo anco dal testo Siriaco, nel quale quel, che dice la vulgata *sæculare*, in quell'idioma è il medesimo che lis, iudicium, vel causa, come si vede per la vòce *dino*, & così riceue, & esplica questa parola di S. Paulo Gratiano Can. 47. §. Illud xj. q. 1. Ne fa in contrario a questo, che l'Apostolo voglia, che si com-

metta l'essercitio di cotali giuditij a gli huomini bassi, e contemptibi li de' Christiani, perche ciò non toglie la forza a quel *iudicabimus*, dal quale si caua chiaramète la potestà, benche l'vso ne sia poi commesso ad altri, come appunto fanno i Pontefici, e come fece Mosè medesimo per consiglio di suo suocero. Ne si puo dire, che quell'*Angelos iudicabimus*, non si stenda a gli Ecclesiastici, & huomini Apostolici; perche è sentenza di S. Agostino 20. de Ciuit. Dei, e di San Tomaso, allegato dal Soto 4. dist. 47. q. 1. ar. 2. concl. 3. che non hauranno la potesta di giudicare insieme con Christo nel giorno del Giudicio se nõ gli Apostoli, & oltre di essi alcuni altri pochi huomini Apostolici, specialmente poueri, non i Martiri, ne altri, come prouano con buone ragioni. Per la qual cosa se coloro possono per la chiara dottrina, che si raccoglie da S. Paulo, giudicare le cose secolari, i quali *(a maiori ad minus)* saranno giudici delli Angioli nel giorno del Giudicio, dunque gli Apostoli stessi, & oltre di essi li Ecclesiastici hanno potestà a fortiori di giudicare le cose secolari; almeno in cause graui *ad tollendas discordias, & peccata, & in defectu proprij Iudicis, & Iustitiæ*, come ha fatto spesse volte il Papa. Onde Teodosio Primo grandissimo Imperatore fece vna legge, che si potesse in tutte le controuersie appellare al Papa 11. q. 1. Can. *Quicunque litem*. La quale, se bene pare abrogata, secondo la glosa, nondimeno ella proua la potestà, e mostra la conuenienza, massimamente nelle cause graui, che succedono tra Principi per leuare i scandali, & i peccati, come si vede nel cap. Nouit. de Iudicijs.

Che dico Theodosio solo fece questo? lo fece molto prima il gran Constantino, quando si può dire, che nacque l'vso dell'Immunità Ecclesiastica, tit. de Episc. Iud. lege c. nella quale determina, che i Vescoui possino giudicare qualunque causa de laici, che fosse portata al giudicio loro, da vna delle parti almeno, e questo ancorche l'altra parte reclamasse, & senza che le sentenze loro potessero da qualunque altro giudice, ò riuedersi, ò in altra maniera riuocarsi, dirà, che questa legge non si osserua, e questo passi.

Per questo la legge Canonica ha emendata, e corretta in molte cose la ciuile, e temporale; e si fatta correttione è stata riceuuta, e si osserua tuttauia nello stato Venetiano, si come io voglio mostrare con dui essempi soli. La legge ciuile l. 1. tot. tit. ff de fundo Dotali nõ vuole, che la Donna possa alienare il fondo dotale, etiam cum iuramento. Innocentio III. c. Cum contingat. de iure iurando: determina, che tal alienatione vaglia, e tenga, e che la legge ciuile non sia valida. Di più, la legge ciuile comanda, che il patto *de futura successione viuentis*

cum

cum iuramento non vaglia leg. fin. C. de pactis. & l. 35. C. de inoff. test. iuncta l. non dubium. C. de legibus. Il Papa in c. quamuis pactum de pactis, in 6. comanda, che vaglia; e così si osserua; cosa che conferma Giustiniano istesso nell'Authent. *Vt Clerici apud proprios Episcopos*, &c. dicendo, che *sacræ leges non dedignantur sacros Canones imitari*. Et in somma lo dicono chiaramente tutti i Dottori in *cap. Causam quæ. Extrauag. Qui filij sint legitimi*. Et in Extra. vnam sanctam. Et Innocentio c. Licet ex suscepto de foro competenti. Et cap. Venerabilem. de electione, doue dice fra l'altre cose. *Quid (inquit) si Rex est negligens, vel alius princeps, qui superiorem non habet? dicimus, quod Papa succedat iurisdictioni eius, argum. c. Cũ inter vniuersas. in fine de electione, vbi Papa fungitur potestate Regis propter eius negligentiam de plenitudine potestatis, quia Vicarius est Christi*. Et l'Hostiense c. cum Ioannes. de fide instrum. dice, *quod deficiente superiore semper potest ad Papam appellari*. Et allega Innocentio sopradetto. Anzi il Panormitano dice di più in cap. Per venerabilem. extrau. *Qui filij sint legitimi*, che lo può fare ancora, quando non manca il superiore ordinario, e scriue così: *Nota ibi temporalem auctoritatem casualiter* (questo *casualiter* è d'Innocentio lume di tutti i Canonisti, dal quale l'hanno tolto i Theologi, come di sopra) *temporalem iurisdictionem causaliter exercens, textum valdè notabilem; quod in terris alienis Papa non potest exercere regulariter iurisdictionem temporalem: sed casualiter sic, vbi factum est valdè arduum ex auctoritate Dei. Ex hac littera potest adduci, quod ex magna, & ardua causa potest Papa deponere Principes sæculares, licet sibi non sint subiecti in temporalibus sicut alias deposuit Regem Franciæ, vt in cap. Alius. 15. q. 6.* Il fatto poi di questo Canone (Alius) citato dall'Abbate, conuince quest'auttorità del Papa sopra la potestà temporale, non solo per causa di fede, ma anche per altri mancamenti notabili di negligenza, e giustitia nel gouerno, come consta per questo singolare essempio, che fù di Childerico Rè di Fràcia, vltimo della linea de' Morouei; il quale (come scriuono tutti gl'Historici di quei tempi, Mariano Scoto lib. 3. Chron. Otho Frising. lib. 5. c. 22. Aimonio de gestis Francorum c. 61. Sigiberto nella Cronica, e tutti gli antichi) da Zaccaria Pontefice fu deposto dal Regno; & il Canone Alius dice così: *Alius item Romanus Pontifex Zacharias non tam pro suis iniquitatibus, quàm pro eò, quod tantæ potestati erat inutilis, Childericum à Regno deposuit, & Pipinum in eius locum substituit; omnesque Francigenas à iuramento fidelitatis absoluit*. Che cosa più manifesta si può vedere in facto, & in iure? & vn fatto a cui non è stato contradetto da quel tempo in quà da niuno, ne alcun l'ha mai ripreso, fuorche i moderni heretici.

Dirà il Theologo come ha fatto di sopra, che [*multa fiunt, delle quali se si cerca, quo iure, non è facile ritrouarlo*] ma quì la ragione si troua facilmente, nascẽdo dalla potestà suprema spirituale del Papa sopradetta, riceuuta per l'autorità grauissima di tanti Dottori, e (quello, che importa) per l'vbidienza, e consenso di tante bellicose, e potenti nationi. Di più l'istesso Panormitano nel cap. licet ex suscepto, de foro competenti, parla da Filosofo, e dice, che la potestà temporale è nel Papa in habitu, & in cap. causam quæ. extra. Qui filij sint legitimi dice, che quest'habito si riduce in atto *in omnibus arduis, & maximis difficultatibus generantibus scandalum in Christianitate, in quibus Papa poterit etiam inter laicos huiusmodi maioritatis ratione se intromittere, & exercere istam potestatem sibi à Deo attributam, vt optimè patet in c. Pro humani. de homicidio, in 6. & in Clementina pastoralis, de sent. & re iudicata*, & adduce in questo proposito il fatto di Christo, quando scacciò quei vendenti dal Tempio Fuori di questi casi dice, che *habent locum iura generaliter loquentia, quod Papa debet præesse spiritualibus*. E Decio, benche sia Dottore contrario all'autorità Pontificia, come si sa, e apparisce dal suo consiglio 151. per ogni modo conuinto dalla verità dice chiaramente sopra il cap. Nouit. dal nu. 54. fin'al 63. inclusiuè, che la dottrina dell'Abbate in questa materia è verissima, e commune di tutti li Dottori. Potrei qui andare citando tutti gli altri Canonisti, e poi i Teologi, ma questi addotti sono i lumi maggiori di tutta la legge Canonica, e sono d'auttorità irrefragabile nelle scuole, specialmẽte nello studio di Padoa, & altri del Dominio Venetiano. E forse che i testi sono pochi per prouarlo; e v'è in particolare quello di Bonifacio. Extra vnam sanctam, citato nella prima propositione, il quale è famosissimo, e dettato veramente dallo Spirito Santo. Io ne voglio replicare queste parole sole dignissime d'esser notate da tutti i Cattolici. *Oportet autem, gladium esse sub gladio; temporalem authoritatem spirituali subijci potestati: nam veritate testante spiritualis potestas terrenam habet instituere, si bona non fuerit, & iudicare; sic de Ecclesia, & Ecclesiastica potestate verificatur vaticinium Hieremiæ: Ecce constitui te hodie super gentes, & regna, vt ædifices, & destruas, & dissipes, & plantes*. E questa strauagante medesima di Bonifacio, molto bene si sà, come sia stata confirmata da Concilij, ne quali si dichiara, la concessione, che fece al Rè di Francia Papa Clemente Quinto, non ostante la strauagante detta, la quale in consequẽza da tutti i Dottori Cattolici è stata sẽpre vnanimamẽte riuerita, & riceuuta. Sò che gli Heretici moderni, i quali vedono la forza di questo testo, si riducono a beffeggiar l'estrauagãte, come scandalosa, tirannica, & arrogãte; ma tal sia di loro: *Cæci sunt*,

ci sunt, & duces cæcorum. Noi parliamo (Dio gratia) per aiutar i Cattoli ci, co i quali non bisognano proue maggiori: tāto più, che Bonifacio non parla da se, ma cō le parole proprie di S. Bernardo tāto riceuute.

Dira forse l'auttore, che se questo fosse, i Papi potriano fare di grā cose, metter sossopra i Regni, e tutto l'Vniuerso.

Rispondo a ciò, che maggior inconueniente saria, se il Principe temporale assoluto non hauesse correttore, e moderatore sopra di se; e che questo nō è tāto facile da succedere nel Papa, come l'esperiēza ha mostrato; massimamente hauendo egli la particolare assistenza di Dio. Onde soggiunge il Testo. *Quicunque igitur huic potestati à Deo sic ordinatæ resistit, Dei ordinationi resistit; nisi duo (sicut Manichæus) fingat principia, quod falsum; & hæreticum iudicamus.* E quest'è appunto la censura giusta di quello [*immediatamente, e senza eccettione*] della prima propositione di questa scrittura.

Replicherà tal volta, che le parole del Papa sono eccessi, e non obligano Ma vediamo, che termini di parlare egli vsa.

Oportet (dice) & quicunque resistit, Dei ordinationi resistit. E soggiunge subito: *Porrò subesse Romano Pontifici* (e parla secondo questo senso) *omni humanæ creaturæ declaramus, dicimus, diffinimus, pronuntiamus esse de necessitate salutis.* Hora io dico a questo modo: se è di fede, che il Papa, quando determina, e diffinisce dogmi generali, come questo, non possa errare, come è certissimo appresso ogni cattolico, & appresso questi maestri medesimi; adunque, hauendo quì diffinita vna tal auttorita sopra le cose temporali, il credere il contrario, & il dire, che tal potestà non si stenda in verun modo alle cose temporali (come suona il *meramente* di questa propositione) e molto più il dire, che facendosegli resistenza non si pecchi, è heresia pessima, come quella delli due principij di Manicheo.

Sento che mi replica; se il Papa facesse vn'ingiustitia manifesta in vn fatto, non si possono i sudditi difendere? chi potrà emendarlo?

Gli rispondo, che il giudicare de nullitate, vel de iniustitia nō tocca al suddito, dice il Soto allegato, e che si ricorre al medesimo, e che finalmente, *satius est pati aliquid ad tempus, & in humanis, quàm repellere Christum Domini: Ipso dicente: Qui vos spernit, me spernit* Et il caso non è occorso mai (Dio gratia) di tal manifesta ingiustitia, e nullità. Si potria per auentura dire questo di qualche cosa dubbia: ma si sa, che il reo quando non si conosce tale, ha sempre a suo parere qualche ragione: e poi nel caso dubbio *Papa semper est Iudex.* Torno dunque a cōchiudere col sudetto testo: *si deuiat terrena potestas, iudicabitur à spirituali, si deuiat spiritualis, minor à suo superiori: si uerò suprema, à solo Deo.*

Ma non è bene, che passiamo la risolutione di questo dubbio tanto importante senza il testimonio ancora delli nostri Teologi, non di tutti: ma di alcuni principali; Il primo sia S Tomaso glorioso: chiamato da questo medesimo scrittore vnico sole della Cattolica scuola, e meritamente; e sia quel medesimo testo, che hà citato nella terza propositione di questa scrittura, cioè 2. sent. d. 44. l'vltime parole di quel libro, doue S. Tomaso tratta dell'vbidienza al superiore, e risolue quel dubbio, a chi più deua vbidirsi al superiore spirituale, ò al temporale; e fa prima quest'argomento in contrario: *Potestas spiritualis est altior sæcularis: si ergo maiori potestati magis est obediendum, prælatus spiritualis semper absoluere poterit à præcepto sæcularis potestatis, quod est falsum.* Al quale argomento risponde così: *Ad quartum dicendum, quod potestas spiritualis, & sæcularis vtraque deducitur à potestate diuina; et ideò in tantum sæcularis potestas est sub spirituali, in quantum est ei à Deo supposita, scilicet in his, quæ ad salutem animæ pertinent: & ideò in his magis est obediendum potestati spirituali, quàm sæculari, in his autem, quæ ad bonum ciuile pertinent, est magis obediendum potestati sæculari, secundum illud Matth. 22. Reddite quæ sunt Cæsaris Cæsari, & quę sunt Dei Deo: nisi forsan potestati spirituali etiam sæcularis potestas coniungatur, sicut in Papa, qui vtriusque potestatis apicem tenet scilicet spiritualis, & sæcularis.* Dice il Teologo nella terza propositione citata, che San Tomaso parlãdo del dominio temporale del Papa ristringe questa dottrina dell'vbidienza alle Prouincie, che sono soggette a lui, come Signore temporale. Ma questo è falso, come si può vedere dalle parole di San Tomaso, il quale non ha mai sognata la restrittiua, che se gl'impone; & che assolutamente non possa tal luogo riceuere l'espositione, che se li dà è facile da prouarlo; e prima, il dubbio, che moue San Tomaso in questo articolo camina solamente doue siano due Signori distinti, temporale, e spirituale nel medesimo luogo: cioè a qual di loro in tal caso si debba più vbidire: che se fosse il medesimo Signore l'autorita temporale; e spirituale, il parangone non varrebbe, ne parlarebbe a proposito. Dipoi San Tomaso dice, che il Papa *est apex vtriusque potestatis.* E se la temporale si ristringe solo alle sue Terre, e Prouincie, *non est apex;* perche in questo modo è superiore l'Imperatore ne per ragione delle Prouincie suddite è il maggior Principe temporale del mondo: e pure ha dato ad altri il titolo d'Imperatore Romano. Adunque resta, che *sit apex vtriusque potestatis*, per vn'altro titolo superiore, e sopra tutto il mondo. S'aggiunge acciò l'intelligenza del Ferrarese fidelissimo interprete di San Tomaso, il quale 4. contra Gentes cap. 76. così espone il passo allegato, e dice; che

ex do-

ex doctrina Sancti Thomæ 2.sent.dist. vltima, Papæ præ omnibus obediendum est, & in his,quæ ad salutem animæ pertinent, & in ijs, quæ ad bonum pertinent ciuile. E perche s'intenda,che parla di tutto il mondo, e non solo delle sue Prouincie, soggiunge subito. *Similiter (vt dicit idem met Sanctus Thomas) potest ratione huius supremæ potestatis vnumquemq; ratione delicti punire, & tallias,atque gabellas pro Republicæ Christianæ conseruatione imponere, sicut Rex in suo regno.* Segue poi: *dicit etiam Sanctus Thomas super Epist.2.ad Corinth.cap.11.lect.2. quod pro necessitate vnius patriæ potest suscipere subsidium ab alijs partibus mundi; quia Ecclesia est vnum corpus.* Da questi luoghi contesti si vede l'intento, che non è di parlare delle Prouincie soggette al Papa. E poi nō bisognaua far l'eccettione del Papa solo, se intendeua delle Prouincie sogette; perche in tempo di S. Tomaso, più che hora, molti Vescoui erano Signori temporali: e quel, che più conuince è, che questo Teologo impone à San Tomaso, che dica così, e che nelle sue Prouincie il Papa deue essere nell'vno,e l'altro modo vgualmente vbidito, ilche non si trouera mai nel testo di S. Tomaso. Ma egli parla della suprema potestà nel modo sopradetto senza controuersia alcuna: ne per questo risolue;il dominio diretto,perche gli basta in quel luogo della potestà risoluta, come di sopra, il che pur si caua dall'istesso nell'Opusculo 20. c.10.& 19. Dopò S.Tomaso adduciamo Alessandro de Ales Teologo antichissimo di tanta fama,p.3.q.40. memb.2. il quale dice così: *Collatione facta potestatis spiritualis ad sæcularem, potestas spiritualis est super sæcularē,sicut Anima super corpus;vnde Hieremiæ 1. dicitur: Ecce constitui te hodie super gentes, & Regna, &c.* & doppo lui Henrico di Gandauo Quodlib.6.q.23. *In Ecclesia militāte sub Deo Christus est Hierarca primus, post Christum Petrus,cui ambas claues tradidit, & duos gladios commisit. Vnde Papa habet vtrumq; gladiū spirituale,& tpalem in auctoritate quadā prima,et superiore.* Et appresso Agostino d'Ancona in proemio libri de potestate Eccles. *Error est,pertinaci mente non credere,Romanū Pontificem super spiritualia, & tpalia habere primatū.* Ma se non fosse per non mescolare persone tāto indegne,come gli Heretici, fra sì gran Senatori di S.Chiesa, vorrei portar quì à confusione de' cattiui Teologi le parole dell'istesso Vuitcleffe, e di Lutero per questa verità. Due parole sole di quell'empio di Erasmo, e non altro. Ci sia lecito di dire nella risposta,che fà ad exhortationē Alberti Pij Carporum Principis,dice così. *Nos toto pectore agnoscimus Episcopi Romani primatum, præsertim in spiritualibus.* Di modo,che con quel *præsertim* include le tēporali ancora;se ben māco principalmēte. Lasciamo gli empij, e conchiudiamo con vn catolico,che tanto piace all'Autore di questa scrittura,perche

gli

gli par, che sia in suo fauore in alcune cose, e s'ingãna. Il Soto nel luogo citato così dice: *Quinta conclusio Catholica contra eorum Hæresim, qui oém abdicant Pontifici tpalem potestatem.* Ecco il Soto; *che condanna quel* [*meramente spirituale*] per Heresia. E perche egli non habbia da dire cosa ridicolosa, come che'l Soto parli dello stato temporale, che adesso hanno li Papi, si dichiara lungamente, ch'intẽde di quella potestà, che ha sopra tutti li Principi del Mondo, come si può vedere. Bastano queste autorità, e le ragioni allegate per cõuincere ogni proteruo. Ma la ragione cauata da S. Gregorio Nazianzeno con la similitudine del corpo, e dello spirito è veramẽte bellissima, & ambidue fanno vn composto Roman. 12. *Vnum corpus sumus in Christo.* L'anima dunque comanda, e tien soggetta la carne, acciò, che come dice S. Gregorio lib. 2. Epist. 61. *Terrenum Regnum Cælesti famuletur.*

E poi, ogni Principe, quando piglia il Battesimo, tacitamente promette à Christo, & alla Chiesa l'vbidienza, e di difendere l'honor di Christo, e della sua Chiesa: ne si potrebbe ammettere al Battesimo vn'adulto, che non hauesse quest'animo, almeno virtualmente, di perdere anco la vita, & il Regno per questo effetto. *Si quis venit ad me* (dice Christo) *& non renunciat omnibus, quæ possidet, non potest meus esse discipulus* Sopra il qual passo S. Agostino Epist. 5. ad Marcellinum, dice chiaramente, che non può esser discepolo di Christó chi non è preparato, per non offendere Christo a perder la vita, & ogni cosa. E questo il fanciullo piccolo promette tacitamente, quando si battezza. Adunque il Papa capo della Chiesa, come Vicario di Christo, può comandare, e sforzare ad osseruare la promessa, che protegga la Fede Catolica, che pigli l'armi contro gl'Infedeli, che punisca i bestẽmiatori, e gli Heretici, che si serua bene della sua potestà, e se vno di pecorella diuien lupo, e si mangia iniquamente, e con tirannide le pecorelle de' suoi sudditi, ò lascia entrar la peste dell'Heresie fra di loro, ò diuenta vn Cane tanto timido, come quel Childerico, che non val niente, può il Papa, come Vicario di Christo, discacciare il lupo, ouero sustituire vn'altro Cane valente, che custodisca la greggia: e se il suo precetto qualche volta non sarà esseguito, questo sarà de facto, non de iure, secondo il quale noi ragionamo.

Finalmente gli essempi, che hò promessi, sono bellissimi, & quasi innumerabili, per prouare questo Primato del Papa sopra le cose temporali nel modo detto, e ributtare quel [*meramente spirituale*] I due fatti citati, l'vno di Zaccaria col Re di Francia, l'altro di Clemente V. con Henrico Imperatore sono celeberrimi, e di cose temporali. le traslationi de gli Imperij fatte sonò simili, come si può vedere, e special-

cialmente la forma di esso prescritta da Gregorio V. Gregorio II. molto prima scommunicò Leone Iconoclasta, e di più lo priuò dei tributi di tutta l'Italia, come raccontano Zonara, e Cedreno. Leone Terzo, che diede l'Imperio d'Occidente a Carlo, per mezzo de suoi legati ripose nel Regno il Re di Nortumbria discacciatone, e ricorso à lui, come dicono Regino lib.4. rerum Francicarum cap.96. & altri. Henrico iiij, tanto grande auuersario della Chiesa scommunicato da Gregorio vij. ad ogni modo (come scriue Conrado Abbate Vrspergense nella cronica Anno 1106.) riconosce tanto il Primato, & la potestà del Papa sopra le cose temporali, che dopò hauer detto più volte: *Rogamus vos per auctoritatem Romanæ Ecclesiæ, cui nos committimus, & honorem Regni;* finalmente nelle controuersie temporali, c'haueua co i suoi Baroni: *Appellamus* (dice) *Romanum Pontificem, & sanctam vniuersalem Romanam Sedem.* Et nell'vltima Epistola ad Principes: *Appellauimus, & tertiò appellamus D. Romanum Pontificem Paschalem, & Sanctã vniuersalem Sedem Romanã Ecclesiam.* Qual segno più chiaro puossi vedere dell'autorità tẽporale del Papa, sopra il maggior Prẽcipe Christiano? E questa forma d'appellare al Papa ne' casi come questi (oltre l'vso antichissimo prouato dall'Istorie) confermano Innocentio c. 10. de foro compet. e Decio nella Rubri. Extra. de Appellat. nu.38. &c. Si duobus. notab.5. Extra. eod. tit. post Card. in c No uit. de Iudicijs. Nella discordia poi di Lotario, e di Corrado nõ entra giudice il Papa, e dà la corona à Lotario? Carlo Magno medesimo ritornãdo più à dietro, non vuole, che il suo testamento per fare valida la diuisione de gli stati, e dell'Imperio, sia sottoscritto dal Papa? Federico primo dopò tanti ossequij fatti verso la persona di Adriano 4. di tenerli la staffa, baciarli i piedi, & altri, non è sforzato dal Papa cõ le Cẽsure, & altre minaccie tẽporali à portar l'armi vittoriose in Oriẽte cõtra gl'Infedeli? Nõ sente Federico ij. fulminare l'istesse cõtro di se da Gregorio ix. il qual cõ tutta l'empietà sua, mẽtre staua scõmunicato in Cipro cõ l'armata, & vbidiua, come scriue Vinfelingio Epitome rerũ Germanicarũ c.35. *Aconẽ tandẽ peruenit nũcijs rogãs Põtificẽ, vt se absolueret Anathemate: quoniã in eius potestate deinceps sẽper sit mãsurus.*

Riferisce Pietro Blesense autore di gran fede Epistola 144. vn'epistola d'vna Regina Inglese, scritta l'anno 1190 a Papa Celestino iij. che è mirabile in questo proposito. Costei ricorre al Papa contra Ottone di Sueuia figlio di Federico I. Imperatore, che le trauagliaua lo stato, e dice così: *Gentes conuulsæ, Populi dilacerati, Prouinciæ desolatæ in spiritu contrito, & humiliato supplicant vobis, quem constituit Deus super gentes, & Regna in omni plenitudine potestatis;* e seguita pregandolo di soccorso. Ecco la piena potestà super Gentes, & Regna confessata da

vna Donna barbara; da che si caua l'vso di ricorrere al Papa ne gli affari ancora temporali. Innocentio iiij. della depositione di Federico Secondo per vna delle principali cause di tal castigo, adduce la grauezza, e tirannide contra i popoli di Sicilia, che è pur causa tēporale. Innocentio iij. in c.Nouit. Extra de Iudicijs, non come compromissario, ma come giudice terminò vna controuersia di Feudo trà li Re di Francia, e d'Inghilterra. E tutto pche (come dice Innocentio c. Per venerabilem. §. Rationibus.) *Non solum in Ecclesiæ patrimonio, verum etiam in alijs Regionibus, certis causis inspectis, temporalem iurisdictionem casualiter exercemus; non quod alieno iuri præiudicare velimus; sed quia sicut in Deuteronomio legitur c. 17. si difficile, & ambiguum apud te iudicium esse prospexeris inter causam, & causam, lepram, & lepram, & Iudicum inter se videris verba variari; surge, & ascende ad locum, quem elegerit dominus, veniesque ad sacerdotes leuitici generis, qui indicabunt tibi iudicij veritatem, & facies quæcunque dixerit is, qui præsit loco, quem elegerit Dominus: qui autem superbierit nolens obedire sacerdotis imperio, ex decreto iudicis morietur homo ille. sanè cum Deuteronomium lex secunda interpretetur ex vi vocabuli, comprahenditur, vt quod ibi decernitur, in nouo testamento debeat obseruari. Locus enim quem elegit dominus Apostolica Sedes esse cognoscitur.* E Leone 4. Papa e Santo molto prima diede la ragione di tutto questo e determinò la potestà, e cura del Papa sopra le cose temporali dicendo: *Quia præsulatus nostri Magisterium non solum de sacerdotem, sed etiā de sæcularium vtilitatibus debet esse solicitum.*

Questa conclusione d'vn Sacro Canone doppo tāti essempi dimostra euidentemente, e dà per conuinta la nostra verità, massimamente trattandosi con le persone Catholiche, alle quali scriuiamo, e ragionamo. Aggiūgo di più vn'altra cosa p maggiore chiarezza del vero, che quando bene si concedesse à chi scriue, quel che non è in alcun modo verò, cioè che la poteestà Pontificia non fosse più, che meramente spirituale, come egli vorria, ad ogni modo non hà fatto niente per la difesa, che pretende, essendo che le materie delle Censure presenti sono tutte mere Ecclesiastiche, le quali senza controuersia toccano alla potesta spirituale; & per fulminare le Censure ne bastaria vna sola, non che molte, che siano Ecclesiastiche, considerisi tutto ciò così ad sensum, e senza altra proua, ch'io non passo più auanti in cosa tanto chiara. Ne vale il ritirarsi à quel capo della legge sopra le cose de' laici non ancora Ecclesiastiche, perche questa è vna cosa sola: e poi (come si è detto, & il replicaremo) è falso, che il por legge à i laici, che non si possino fare Monaci, ò non possino vendere, ò lasciare à gli Ecclesiastici, che sono della medesima specie, non siano cose Ecclesiastiche, e contrarie all'immunità.

Vista,

Vista, e rifiutata la propositione più che abbondantemente sentiamo hora le proue di essa con breuita, e confutiamole parimēte, la prima proua è col testo Euangelico. [*Tibi dabo claues Regni Cælorum, non terrarum* .]

Rispondono per noi le parole seguenti: *Quodcunque ligaueris super terram, &c.* adunque liga in terra, & hà l'effetto in Cielo; e come liga, scioglie in terra, così regna, e commanda in terra per mādar in Cielo. Sentiamo le parole del Padre S. Agostino tract. 50. super Ioannem. *Si in Petro non esset Ecclesiæ Sacramentum, non ei diceret Dominus; Tibi dabo Claues Regni Cælorum, quæcunque solueris super terram erunt soluta, & in cælo. Si hoc Petro tantum dictum est, non hoc facit Ecclesia. Si autem & in Ecclesia fit, vt quæ in terra ligantur ligentur in cælo, & quæ soluuntur in terra soluantur in cælo, idest, quia cum excommunicat Ecclesia in cælo ligatur excōmunicatus, cum reconciliatur ab Ecclesia in cælo soluitur reconciliatus.*

La seconda proua si è poi con quelle parole dell'Hinno [*Non eripit mortalia, qui regna dat Cælestia.*]

L'Hinno è di Prudentio cantato dalla Chiesa. Ma quell' [*eripit*] non vuòl dire *aufert*, altrimente saria contrario il fatto al Ius, perche dice: *Ecce constitui te hodie super gentes, & Regna, vt destruas; et euellas, & dissipes, & plantes*, luogo addotto in questo proposito dalli sacri Canoni. Onde vuol dire l'istesso che *arripit*, perche Christo, & il suo Vicario *non venit sibi arripere Regna*, come pensaua Herode, ma bene *corripere Reges, & euellere, vt ædificet, & plantet*.

Seguita la terza proua in tal modo. [*Quella prerogatiua di Christo. Data est mihi omnis potestas in Cælo, & in terra, fù data à gli Apostoli limitata: Insufflauit in eos, & dixit: Accipite Spiritum Sanctum: & dixit: Quorum remiseritis peccata; doue è dall'atto, che Christo fà, e dalle parole, che dice, si caua, che l'autorità del Papa è spirituale, & super peccato, & sopra dell'anime solamente, secondo le parole di quella Oratione della Chiesa à San Pietro. Quì B. Petro potestatem animas ligandi, atque soluendi tradidisti.*]

Se l'autore confessa come dee, che si possa peccare non solo con l'animo, & con la mente: ma con tutte le cose esteriori, il corpo, la robba, la potestà, e quanto habbiamo; e che in tutte possiamo preuaricare dall'vbidienza di Dio, dalla legge, & dalla ragione; & che tutte per la nostra fragilità possino esserci alcune volte occasione di peccare, e deuiare dal fine, e dallo spirito: bisognerà anco che'l medesimo confessi, che à tutte sotto questa ragione si stēderà la potestà Pōtificia spirituale; e noi ci contentiamo di tanto, e non più per la nostra materia.

Conchiude poi questa vltima proua con vna cosa falsa, & fuori di proposito, come segue: [*L'autorità di scommunicare data à San Pietro è* condi-

conditionata. Matth.18. si peccauerit in te frater tuus, cioè supposto il peccato, e l'ostinatione nel peccato.]

Supposto il peccato, e la contumacia, doueua dire, non l'ostinatione, che è cosa differēte, & questa è la falsita. Che sia poi fuor di proposito si vede, perche non proua la sua conclusione, mettendo questa vltima con la prima propositione; la potestà di scommunicare è limitata, adunque la potesta di S. Pietro, e del Papa è meramente spirituale? Sono cose diuerse, & esce di materia, fuor di quella buona vsanza dei Teologi, che si promette da principio; ma passiamo auanti.

QVINTA PROPOSITIONE DELL' AVTORE.

'Essere le persone, & i beni Ecclesiastici esenti dalla potestà del Principe secolare, se bene alcuni (ma non sò con che fondamento) tengonò, che sia de iure diuino: tutta volta la contraria opinione, che sia solamente de iure humano, è migliore, e più conforme alla sacra, e diuina scrittura, à i detti dei Santi Padri, & all'Historie.]

RISPOSTA.

ECco la propositione, dopò la quale seguitano alcune proue di essa à cui risponderemo ancora. La propositione si può considerare in due modi come l'altre, ouero così assolutamente da se stessa, oueto à proposito della sua difesa contra le Censure, e per dedurne qualch'altra cosa. Questo secondo capo è il più necessario per vedere la forza delle dottrine; ma per ogni buon rispetto, come habbiamo promesso, faremo l'vno, e l'altro. E quanto al primo pigliamo la seconda parte della conseguenza, e poi vedramo l'antecedente. E per mostrare, che con tutte le forze ella non cōclude, ammettiamo per modo d'argumētare l'antecedēte (non come vero in tutto; ma forse nō erroneo manifestamēte) quāto alla parte delle cose tēporali de' Chierici, come sono poderi, e simili; già che pare, che induttiuamente si caui dal Soto in 4. d. 25. q. 2 art. 2. & espressamente dall'Illustriss. Sig. Card. Bellarmino de Clericis, cap. 28. nell'Impressione di Lione dell'anno 1596. il quale la proua dottissimamente, come suole, e dal quale sono state tolte dall'auttore per vso indegno quasi tutte le proue di questa propositione, come si può facilmente vedere, lasciando quel che non faceua per lui, com'è l'vsanza di simili scrittori, e non apportando, come douea, quello, che il dottissimo Bellarmino ha scritto dipoi, e stam

pato

pato nell'istesso capitolo nell'vltima editione di Venetia del 1599. e quel che conclude ancora nella medesima prima impressione.

Ammettiamo dunque l'antecedente per questa parte, e diciamo, che le robbe temporali, e politiche de gli Ecclesiastici non sono esenti più che iure humano; adunque il Principe temporale può perciò sotto buon pretesto ad arbitrio suo riuocare questa esentione, e far legge sopra questi beni contro la Chiesa, & in fauore de' laici? Nego la conseguenza, e ne dò più ragioni espresse, e la prima si caua dalla legge, & è, che se bene il priuilegio, quanto a la natura sua è riuocabile, massime al suddito, vt per Innocent. Abbat. Felin. & Dec. cap. Nouit. extra de iudic. nondimeno non si può riuocare, se la concessione sia fatta a persona, che non sia suddita, e da Principe supremo in temporalibus, che non riconosca superiore, come l'Imperatore. Abb. Felyn. Innocent. Dec. in d. c. Nouit, num. 86. & 89. Roman. conf. 252. & 352. & Alex. conf. 101. lib 4. Andreas Siculus in conf. 2. lib. 4. Abb. conf. 41. lib. 1. doue dice; *Hoc multò magis verum esse, quando priuilegium est consummatum, hoc est, quando exercita est iam iurisdictio.* E Decio, che altre volte haueua scritto contro il Papa, nel conf. 151. seguita ciò, & approua la medesima opinione dell'Abbate conf. 407. num. 18. cose, che tutte si trouano quì, supposto, che tale esentione non fosse più che priuilegio di Principe temporale. E prima è priuilegio del primo Imperatore Christiano, e poi di tutti gli altri successori; dipoi è fatto alla Chiesa, & à gli Ecclesiastici, che non sono sudditi, come è certa verità Catolica; appresso è consumato, e posto in vso con la prescrittione di migliaia d'anni: adunque la conseguenza non vale.

Dirà, che i Priuilegi de gl'Imperatori non han che fare nel dominio d'altri Principi assoluti. Rispondo prima, che Venetia gli ha riceuuti da principio, e si gouerna tuttauia cō le leggi Imperiali di Giustiniano, e con l'equità in tutto'l dominio di terra ferma; e fra tali leggi vi è questa, non più priuilegio, ma legge inuiolabile. C. de sac. sanctis Eccles. l. 5. & 12. & C. de Episc. & Cleric. l 2. Et che questa in particolare sia riceuuta in quel dominio è più che certo; perche contro di essa non si può allegare altro, che alcune leggi non mai poste in vso, come da se è manifesto, e di più questa nuoua dichiarata nulla dal Sommo Pontefice. E sanno fino i fanciulli di quel dominio, che questo è vero, e che mai fino adesso i beni de gli Ecclesiastici sono stati senza l'essentioni.

Oltre acciò non solo diciamo, che sia priuilegio, ma donatione, come costa per li Dottori, e Canoni, che si allegaranno di sotto, ò per dir meglio è vna rinouatione, e dichiaratione, come diremo; e questa è irreuoca-

reuocabile di sua natura, iuxta l. si quis argentum. §. fin. de Donat. & Princ. instit. tenet Dec. in dicto cap. Nouit. de Iudic. allegans Imolam. & alios. Ma, quando anche non fosse ne l'vno, ne l'altro, io dico, che *immemorabilis possessio Regalium, & iurisdictionis, & terrarum habet vim Priuilegij, & concessionis*: Sic fuit decisum in Camera Imperiali ab Assessoribus Imperatoris anno 1550. vt per Missing Cent. prima, obseruatione 30. *Nec est necessaria tituli allegatio, quia habet vim tituli*, vt per Alexandrum conf 6. vol. 1. & conf. 125. vol. 2. Afflict. decis. 239. num. fin. consil. Neapol. & Missing. vbi sup. *Item non est necessaria scientia eius, contra quem præscribit*. Ias. l. Imperium. col 8 ff. de iurisdictione. omn. Iud & Missing. vbi supra. *Et contra eam Princeps neminem potest restituere*. Roland. conf. 59. vol. 4 *Et ista maxime procedunt, data capacitate eius qui præscribit*. Boerius decis Galliæ 32. num 6. & 7. Il possesso antichissimo di questo non si puo negare da chi non nega la luce istessa del Sole; Della capacita del prescriuente non dico più se non ch'è à fauore di Chiesa, e di causa pia; ne si troua prohibito alla Chiesa di riceuer ciò, che le vien dato; anzi si troua fatta capace dal medesimo Costantino nella legge prima. C. de Sacrosanct. Eccles. *Habeat vnusquisque* (dic'egli) *licentiam sanctissimo, catholico, venerabilique Concilio bonorum, quod optauerit relinquere, & non sint cassa iudicia eius*. Et ancora da Giustiniano è fatta capace del medesimo, come appare nella legge fin. C. eod. tit. Si che dato, e non concesso, ch'i beni temporali de gli Ecclesiastici non siano esenti, se non iure humano, & priuilegio Principum; non ne segue però, che si possa riuocare tal concessione, massime inconsulto Papa, & persona priuilegiata, & parte non audita, spoliando de facto, mortuo priuilegiato vacante Sede, quæ indicant violentiam, & vsurpationem. Veggasi questo con l'essempio de' priuilegi, che ha concessi la Sede Apostolica à varij Principi temporali, che si terriano aggrauatissimi con tutte le cause occorrenti, se fossero alterati, ò riuocati de facto; cosa che mai si costuma.

La seconda ragione per cui la conseguenza non vale, si è, perche l'esentione di tali beni, ancorche non fosse de iure diuino, come si pretende, con tutto ciò è vn poco più che priuilegio di Principe secolare, e dico, che est ius gentium, il quale, come è noto, est inuiolabile apud omnes gentes, & è quasi legge naturale: massime secondo la dottrina de i Legisti. Lo nota il gran Siluestro Aldobrandino, compilatore delle leggi Venete nel §. sed naturalia instit. de iure natur. gent. & ciuil. E che sia tale, si proua per l'vniuersalità, & antichità, come dice benissimo S. Tomaso sopra il cap. 13. Epistolæ ad Romanos; perche si costuma tra gli Egittij, come si legge Genes. 47. E fù legge

Hebrea, come si hà Num.1. Exodi 30. Esdræ 1.c.7. Esdræ 3 cap.8. e de Greci, come testifica Arist. lib.2. Econom. e di altre nationi gẽtili, come si vede in Cesare lib 6. de bello Gallico, è in Plutarco nella vita di Camillo, e d'altri, de' Christiani si vede vniuersalissima, almeno dall'Imperio di Costantino in quà; si che io argomento contro l'autore ad hominem (come si dice) con la sua regola. *Quotiescumque concurrunt duo iura minus debet cedere maiori;* La legge delle genti antichissima, & vniuersalissima è maggiore d'vna legge noua, e particolare (senza far'altra eccettione per hora) adunque questa seconda resta inualida, e la prima in vigore.

Forse mi replicherà, che illius gentium non concorre con questa legge positiua fatta adesso; ma con la legge Diuina *Obedite præpositis vestris, & omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit.*

Gli rispondo prima, che habbiamo l'intento, di hauergli mostrato, che l'essentione è più che priuilegio di Principe temporale: E poi dico (il che basta per adesso) che è ius diuino naturale l'vbidire al suo Principe temporale, mentre dura d'esser Principe, e Signore delle persone, ò cose; ma, quando cessa tal dominio per priuilegio irreuocabile di donatione fatta dall'istesso Principe, che potuit cedere iuri suo, & donare quel ch'era suo, come accade in questo caso (senza ricorrere hora ad altro, come faremo poi di sotto) dico, che subentra l'altra legge; *Reddite quæ sunt Cæsaris Cæsari, & quæ sunt Dei Deo,* e che colui, che toglie vna cosa legitimamente data vna volta, e posseduta, da tutte le leggi è chiamato, e punito come ladro, & vsurpatore di cose d'alrri.

Dirà forse di più il Teologo, che subentra in questo caso la legge naturale *tuendi propria, & necessaria ad conseruationem,* per la souerchia dilatatione de gli Ecclesiastici; e che questa legge naturale precede la legge naturale delle genti, e tutte l'altre.

Io li rispondo; se la scrittura sua caminasse per via di questo capo, non occorreria ricorrer all'altro dell'esentione per priuilegio dei Principi; perche questa legge naturale preualeria (supposta la necessità conueniente, e vera) alla Pontificia, & anche alla diuina positiua, *seruatis seruandis,* come dice il Soto nella distintione citata. Ma bene egli ha vista la debolezza di questo capo, ne però ne ha fatta mai mentione. Ma noi ne habbiamo parlato, per toglier via ogni dubbio; e però sentiamo in tal proposito le parole del Soto, che in queste materie piace allo scrittore dist.25. quæst.2. art.2. in fine *Iam vero in huiusmodi priuilegijs Ecclesiasticis, & exemptionibus obseruandis plurimum potestas Ecclesiastica obnubilatur. Cui rei causam negligentia prælatorum*

suggessit, qui iustò remissius Clericorum crimina vlcisjuntur. Qui parla dell'essentione personale; *Sed tamen ex altera parte Prætores etiam nonnunquam exorbitant: nam licet Clerici aliquam vim Reipublicæ ciuili videantur obijcere; Rex est, qui debet suæ Reipublicæ consulere admonendo summum Pontificem, vt remedium adhibeat. v. g. si Clerici primæ tonsuræ impunè sanguinem passim fundunt, & cædes faciunt, deberet ad Sanctam Sedem recurri, & quando Papa nollet prouidere, posset Rex se se protegere: sed tamen Prætoribus, quamdiu leges durant, nefas est, eas non seruare; præsertim quod quamuis Rex potestatem habeat vim repellendi, non tamen semper liquidò constat, vtrum in facto vis verè illa sit, & in re dubia Ecclesia est index;* E conclude così; *At de ijs, quæ ad concursum duorum magnorum luminarium spectant, hæc pauca sufficiant. Oportet.n. seruum plura scire, quā loqui;* Le quali parole si vede à qual seruitio alludono, e tutte insieme toglio no la predetta replica, che potria farsi; perche parlandosi anche d'ammazzamenti senza castigo alcuno, e fin de' Cherichetti di prima tonsura, (che non si può dir più) vuole in ogni modo, che si stia saldo, che si ricorra al Papa, e che solo il Principe si difenda dalla manifesta violenza, e non più; & in somma che si vadi alla Chiesa, & che il Papa sia giudice. Applichiamo hora tutto ciò al caso nostro, quando dall'auttore si sognasse mai la sudetta risposta; poiche si contenta del Soto. E questo è ordinariamente l'equiuoco, che si prende in questi negotij; perche dato che gli Ecclesiastici, e nelle persone, e nelle robbe, & anticamente, e forse adesso haueßero bisogno di correttione in qualche parte; non si dee venire à rimedio senza prima sentire, e tentare la volontà del Medico; e da tal disordine nasce la peruersione del giudicio, lo spoglio, & altri inconuenienti, sopra i quali si fondano hoggi le censure, e non sopra la giustitia, ò ingiustitia del petitorio (per parlare con i legisti) del quale nel caso nostro non s'è mai trattatto fin'adesso; ne si può trattare in modo alcuno, se non finito il fatto, & il possessorio, come insegna la natura, e la legge, e giustamente conuiene, vt in l. Ordinarij iuris. C. de rei vendicat. *Ordinarij iuris est* (dicono gl'Imperatori Diocletiano, & Massimiano) *vt prius de possessione iudicetur, ac demum proprietatis causa ab eodem iudice decidatur.*

La terza ragione contra la conseguenza, che nō vale si è, che l'esentione de' Chierici è vn poco più che priuilegio di Principe, ancorche si concedesse, che non fosse de iure diuino, perche è de iure communi Pontificio, ch'eccede ogni altra legge commune di Principe temporale, non solo, perche è materia propria, ma per la potestà superiore. Le ragioni, perche l'habbi il Papa potuto, e douuto fare, sono molte, e quelle medesime, che han citate gl'Imperatori. Ripigliamo noi due

parole del Soto ad hominem contro lo scrittore, che tanto lo riceue in queste materie. Poco di sopra egli dice così: *Quamuis Clerici, neque in suis personis, neque in suis bonis essent iure diuino liberi, nihilominus Papa potuit, & debuit, etiam inconsultis Principibus, ab eorum exactionibus, & foro eos excipere, cui quidem exemptioni Principes cōtrauenire nequeunt, nisi ad vim vi repellendam*, ch'è il caso dato, e limitato di sopra. *Principes contrauenire nequeunt*, dice il Soto, che cita in suo fauore questo Teologo; che diranno i suoi contrarij, se tali sono i fautori? Il caso della forza è escluso, e non solo, potuit, contra quel che dice lo scrittore poco di sotto, ma più, debuit, e di più, inconsultis Principibus. Sapete quel che vuol dire quel, debuit, oltre il potuit? quel medesimo, che dice Giustiniano, che è pur vno delli citati contro di noi, quando rinouò, e diede l'esentione l. sancimus. 2. C. de sac. sanctis Eccles. perche allegando la ragione di questo fatto, dice. *Cur enim non facimus discrimen inter res diuinas, & humanas? Et cur non competens prerogatiua cælesti fauori conseruetur?* Quel medesimo finalmente vuol dire, che prese per fondamento Costantino, e tutti gli altri, per dar questa concessione; il che fù la conformità alle leggi delle genti, diuina, e naturale, quanto alla materia; e la felicità dell'Imperio, quanto al prossimo fine. Et il Soto proua diuinamente certo questa verità con le ragioni sue, e di S. Tomaso pigliando per fondamento principale li sacri Canoni cap. quamquam. de censibus, in 6. & altri.

Supposto tutto questo, io voglio dimandare all'autore due cose sole, e non più. Prima, se il Papa, & i Concilij generali possino errare nel fare i sacri Canoni generali, *quo ad vniuersales mores Ecclesiæ*, com'è questo. Se dice di sì, già siamo fuori de termini del Catolico, e bisogna con lui trattare per altra strada; ma non lo voglio credere, perche è cosa notissima, che questa è propositione erronea, temeraria, e scandalosa contro quel titolo della Chiesa, *sanctam*, il quale si esplica dalli santi Padri per la professione, che fà d'insegnare la verità, e non far leggi, se non buone, e sante, parlo di queste generali almeno, come prouano, il Cano, il Bellarmino, il Bannes, & altri Teologi senza controuersia. Questo adunque non si può dire, e certo non lo dirà in Venetia, che ha riceuuto i sacri Concilij generali; come il Tridentino. doue stà espressa tale esentione: anzi per quanto intendo l'istesso capo di questi noui Teologi confessa espressamente questa verità.

Di poi io gli dimando, se crede, che sia necessario di vbbidire à si fatte leggi Ecclesiastiche. Se dice di sì; habbiamo concluso. Se dicesse di nò (che non credo,) non voglio far altro, che opporle l'Angelico S. Tomaso, che egli cita à suo fauore in questa propositione, al qual

meritamente da tutti si crede tanto nell'Opusculo contra Impugnatores Religionis, doue dice così: *Quicunque dicit, non esse obediendum his, quæ à Papa statuuntur, in Hæresim labitur*, e cita il c. Omnes. d. 22. & 4. & contra Gent. c. 76. lo replica vn'altra volta. Sentiamo di più il suo giustiniano, come grida contro di lui, Auth. Quomodo oporteat, & in oltre la legge Omni. C. de sacros. Eccles. di Honorio, e Teodosio. *A præcedentibus Imperatoribus, & à nobis rectè dictum est, oportet, sacras regulas pro legibus valere*. Et const. 137. de Ordinationibus Episcoporum (adesso non cito Ecclesiastici, ne Papi) *si ciuiles leges, quarum potestatem nobis Deus credidit, firmas ab omnibus custodiri ad obedientium securitatem studemus, quanto plus studij adhibere debemus circa sacrorum Canonum custodiam? qui enim sacros Canones custodiunt, Domini Dei adiutorio digni sunt; qui autem eos transgrediuntur, ipsi semetipsos iudicio tradunt obnoxios*.

Ma voglio conchiudere à fauore di questa sacra immunità cō due istantie sole, e non più: La prima è: caso, che l'auttore mettesse difficultà in tutti questi luoghi de' Concilij, e de' sacri Canoni, non vuole almeno concedere il Concilio di Trento, riceuuto, e giurato, come più volte hò detto, nel dominio Veneto? So, che dirà di sì, & io gli soggiungo, che legga nella sess. 25. c. 20. citato: doue fra l'altre vedrà queste grauissime parole. *Decernit itaque, & præcipit sancta synodus, sacros Canones, & Concilia generalia omnia; nec non alias Apostolicas sanctiones in fauorem Ecclesiasticarum personarum, libertatis Ecclesiasticæ, & contra eius violatores æditas, quæ omnia præsenti etiam decreto innouat, exactè ab omnibus obseruari debere*; e riuolge poi subito l'esortatione per tale osseruanza à tutti i Principi, Regi, Republiche, e Signori del mondo con bellissime, e santissime parole, che non riferisco per breuità.

Pretenderà forse l'auttore di saluarsi con la parola admonet, che non è precetto, ma essortatione all'Imperatore, & altri Prencipi temporali, & io rispondo facilmente, che si esorta ancora ad vna cosa, che conuenga per debito, e per vfficio; e tale veramente è questa della sacra Immunità, che perciò il Concilio include prima tutti, e dice *Exactè ab omnibus obseruari debere*, & vsa la parola, *debitam*, e quell'altra *Ius*, & il contrario chiama violatione, e finalmente lo dice chiaro, *Principes officij sui*, ecco il debito che corrisponde al precetto, *admonendos esse censuit*, e quasi che sia segno d'esser poco cattolico far il contrario, segue dicendo, *Confidens eos vt catholicos ius suum Ecclesiæ restitui, esse concessures*. Ma quando ancora à queste cose euidentissime, l'auuersario non si quetasse, legga se li piace il Concilio Lateranense, sotto Leone Decimo, alla sessione decima, rinoua similmente tutti

tutti li Canoni,e Decreti,e Priuilegi dell'Immunità, e libertà Ecclesiastica,e con parole grauissime riuolto il parlare a Prencipi laici, vsa la voce *mandantes*,& annulla tutte le consuetudini, e leggi contrarie di qualunque sorte, e notisi qui per carita, che si come il Concilio Tridentino,poi è stato solennemente giurato, e riceuuto in Venetia, l'anno 1564. dal Doge Priuli col Senato, nel Pregadi, così questo Lateranense di Leone, con l'istessa solennità fù riceuuto, & sottoscritto,da gl'Oratori, e Procuratori legitimi di tutti i Prencipi, & in specie da quello della Serenissima Republica di Venetia.

Basta, che il Concilio con vn decreto generale, e con vn precetto strettissimo, che sempre obliga sotto peccato mortale, rinoua tutti i Canoni de' Concilij, e de' Papi nella materia della libertà, & immunità Ecclesiastica; si che non si può dubitare in modo alcuno del vigore, e fermezza di essi, se non si dubita ancora del vigore del sacro Concilio ammesso, come hò detto, in Venetia, e riceuuto. Et se si dicesse,che vn Principe laico possa far legge,che disoblighi da quest'altra, sarebbe troppo gran bestemmia, e temerità. La seconda istantia è delli Concordati promessi, e giurati dalla Republica di Venetia alla felice memoria di Papa Giulio Secondo, tra i quali si troua espressissimamente l'articolo di tal osseruanza inuiolabile circa l'immunità della Chiesa. Ne si può dire,che il giuramento non obligi de iure diuino, perche saria manifesto errore. Ne, che fusse fatto per timore, perche ciò ingiurierebbe la Republica, e non la scusaria. Ne,che non ci fosse animo d'obligarsi, perche sarebbe nota d'inganno,e di bugia, & vn dichiarare inualide l'assolutioni gia fatte dalle Censure,che supponeuano la realta della promessa, e del giuramento di quei Signori; e finalmente l'allegar cotali fughe nel foro esteriore, si sà,che è cosa ridicolosa, e che niente vale. Vn solo pretesto si potrebbe trouare superiore a sudetti, cioè la sola, & vnica necessità più volte accennata; ma questa si sà, che nel nostro caso non fa forza; e dato che vi fusse stata; perche ella non hauesse giustitia alcuna; ma la perdesse tutta, non si è procurato rimedio da chi si doueua; e quando anche fosse stata tale, che non hauesse potuto aspettar il rimedio (che sono vanità) bastaua vn fatto *ad vim aliquam repellendam*, senza venir'alle leggi, e poi giustificarsi, e caminare per la strada sua. Ma hora, perche non si è considerato questo punto, ne anche secondo il mondo, come si doueua; per non confessare l'errore, e venir all'humiltà, si ricorre alla falsità; la quale è scudo fragile, e non può difendere lungamente chi si ripara sotto di lei. Ma io non voglio più diffondermi in cosa tanto manifesta.

Habbiamo veduto fin'hora la propositione, quãto alla conseguenza; la quale nel fine della sua conclusione vien da lui prouato col seguente argomento solo, che ridotto in forma dice cosi. [*Quotiescunque concurrunt duo iura, minus cedit maiori; la potestà del Prencipe senza eccettione, la quale comprende secolari, & Ecclesiastici con tutte le cose loro, e ius diuinum; adunque tal potestà non può essergli tolta, ò sminuita dal Canone, che è solo ius humanum.*]

Di gratia fermiamoci vn poco sù questo argomento. Egli dice inanzi all'altre cose le seguenti parole.

[*Se bene alcuni per legge humana intendono il Canone: tutta volta per quanto si caua dalla dottrina della prima propositione, si dee intendere il priuilegio del Prencipe, ò la consuetudine da esso Prencipe dissimulata, ò il Canone riceuuto, il quale non è sopra ius diuinum.*]

Di maniera, che preferisce primieramente il priuilegio del Principe, e la consuetudine al sacro Canone generale di tanti Concilij generali. Se questo sia parlare da Catolico, il consideri chi legge. Dipoi, se tal essentione non è stata fatta dal Canone, ma dall'accettatione, ò dalla consuetudine, ò dal priuilegio del Prencipe, perche riuoltarsi contro il Canone? e dire [*adunque tal potestà sopra gli Ecclesiastici, per essere ius diuino, non gli può esser tolta dal Canone.*] Bisognaua parlare contro quelle cose, da cui dice esser stata fatta, cioè che sono l'Accettatione, la Consuetudine, e'l Priuilegio; ma si scuopre vna gran rabbia contro li sacri Canoni, ch'è vn cattiuo segno. Se il Canone non hà tolta cotale potestà, come egli afferma, non dica poi subito, che l'ha tolta: e se l'ha veramente tolta, non dica, che per la legge humana, che ha fatta l'esentione, non s'intende il Canone.

Ma si troua assai peggio in questo argomento. Contiene à mio parere euidentemente due errori in fede, & vn terzo contra l'historia, & l'isperienza. Il primo errore in fede è, che i sacri Canoni de i Concilij generali, e del Papa habbino operato in questo negotio dell'esentione contra il ius diuinum, del quale sono interpreti, e defensori, non destruttori, e che per questo siano inualidi, e nulli. Eccoui l'Heresia manifesta in compagnia di tanta bestemmia. Ma voglio contenermi dall'inuettiua, e contentarmi solo di far vedere, che cosa si nasconda sotto quei speciosi titoli, e bei pretesti, messi inanzi da principio. Sapete, che cosa sia questo parlare? nientedimeno se si considera la sua forza, che far diuentare la potestà temporale suprema spirituale, che habbia per se il ius diuinum, e che nissun Canone le possa comandare; e fare poi l'autorità spirituale vna cosa meramẽte humana, e temporale, che non habbia altro dalla sua parte, che il ius

humano, e che l'hauer sudditi, e comandare sia contro la legge diuina. Non vorrei essaggerare la cosa in modo alcuno: si consideri rettamente, che io ho detto poco à quel che contengono quelle poche parole.

Il secondo errore in fede è manifesto, & è tutto l'argomento intiero, il quale non è suo, ma l'ha tolto da Pietro Martire perfidissimo Luterano. Sentiamo, s'io dico il vero. Questo heretico nell'espositione sopra il Capitolo 17. epistolæ ad Romanos dice così: *Iure diuino subiecta est omnis anima sublimioribus potestatibus, idest Regibus, ergo non potuerunt Reges eximere vllos Christianos à sua potestate*; & il Teologo che dice? i Chierici sono soggetti al Principe temporale de iure diuino; Adunque ne priuilegio di Principe, ne consuetudine, ne Canone, per esser ius humanum, ha potuto sminuire, e togliere vna cosa tale. Non sò, se si possa vedere vn tanto errore più chiaro: anzi dice peggio di Pietro Martire, perche questo perfido non ributta più che il priuilegio del Principe temporale, l'habbi pur fatto per qual si voglia cagione: ma il nostro scrittore mette ogni cosa in vn falcio; priuilegio di Principe, consuetudine, e Canone; niuno de quali, dice egli, l'hà potuto fare, & ciascuno hà fatto cosa nulla, & inualida, e contra il ius diuino. Così dice ancora Marsilio heretico in terminis nel suo difensorio tradotto dall'herede della sua dottrina, non meno, che del nome.

Il terzo errore ho detto, che è contro l'historia; ma ho detto poco, perche è contra il senso, mentre pone in dubbio, che i Canoni siano riceuuti, dicalo ogni vno, che ha occhi, e senso, se in Venetia sono riceuuti i Concilij Generali, ò nò, come il Tridentino, & il corpo del ius canonico. Non piaccia à Dio, che per questa presente contumacia s'imponga ad vna Città, ch'è stata sempre Catolica, vna macchia d'Infamia sempiterna.

Ma all'argomento heretico di Marsilio, e di Pietro Martire non mancano le risposte di tanti, e tanti Dottori io nondimeno li rispondo prima in generale, che l'Inghilterra, madre di tanti errori non ha saputo, ò non l'è bastato l'animo di trouare questa diabolica inuentione; perche volendo sottoporre gli Ecclesiastici al Principe temporale, diede à questo Principe vn titolo mostruoso, cioè di capo spirituale della Chiesa Anglicana, come scriue il Sandero lib. 2 de visibili Monarchia, e il nostro Teologo vuole, che de iure diuino tutti gl'Ecclesiastici sieno sudditi al Principe temporale, e che nessun'altra legge gli habbia potuti far esenti, perche è legge humana; e che detto Principe sia capo irreuocabile di tutti gli Ecclesiastici.

Li rispondo dipoi in particolare; e prima alla minore, nella quale concorrono due leggi; vna è ius diuino, che gli Ecclesiastici co i beni loro siano soggetti al Principe; l'altra è ius humano, che siano esenti. Ma io (continuando tuttauia à concederle quel suo primo antecedente) la nego, e' dò la ragione. Voglio ammettere, che quì concorra da vna parte la legge diuina naturale (che non è) perche egli medesimo ha detto, che il dominio è introdotto de iure gentium, ad ogni modo è falso, che posto il priuilegio, e la donatione del Principe ab immemorabili prescritta, e riceuuta non concorra vn'altra legge, che preuale à quella del dominio; e questa è, che *vnusquisque potest cedere iuri suo*, come si è accennato, *& facere de suo, quod vult*. Se dunque il Principe, quando diede l'esentione, donò la libertà alla Chiesa, e liberamente hà ceduto *ius suum, & est translatum dominium* per consuetudine, per prescrittione, e per mill'altre ragioni: in tal caso per la sua regola cessa il ius dominij di quella cosa, che non è più sua, & non ne vien manco escluso il priuilegio, come di sopra diceuamo.

Se replica, che l'esentione sia venuta dal Canone: Rispondo pure alla minore, che afferma, essere il Canone vn ius humano, e la distinguo. Se vuole, che sia vn ius humano puro, non fondato in potestà diuina, è falsa; & la contraria è vera; & è così, perche il Papa con la sua autorità è sopra il ius diuino in qualche modo, *non potestate destructiua, sed interpretatiua, & dispensatiua*, come accade nel Voto, e nel giuramento, che pure sono de iure diuino naturali più che la suggettione al Principe; essendo che questa obliga alla creatura, & il Voto à Dio creatore. Qual maggior cosa è di quella del Sacramento del Matrimonio, che è de iure primæuo naturali come contratto, & è de iure diuino simpliciter come sacramento? Qual maggior dominio può essere, che quello di se stesso, & del proprio consenso? nondimeno la legge humana del Canone, confirmata dal Papa non vuole, che questa legge, e dominio naturale di se stesso tanto maggiore del dominare ad altri vaglia inter clandestinè contrahentes. E questi Canoni non sono eglino riceuuti in Venetia? perche non dice, che ancor questi sono contra il ius diuino, che leuano la libertà, e per tanto sono inualidi? ma se verrà l'occasione, si valerà anco di questa medesima dottrina, e ben presto, cõtra l'istesso Principe, che difende; perche dirà con gli Anabattisti: *Quando concurrunt duo iura, minus cedit maiori*; la libertà dell'huomo massime del Christiano è legge naturale, e Diuina; il dominio è introdotto de iure gentium; adunque è contrario questo à quello, e nessun'è suddito, nessun'è veramente Principe,

cipe. La maggiore di questo argomento è sua; la minore ancora è sua per vna parte, e l'altra parte si vede in questa scrittura per la sua vacillatione, hora facendo egli il dominio de iure diuino, hora solamente de iure gentium; *& labium veritatis firmum erit in perpetuum*. Et è cosa certa, che non è mantice più atto alle riuolte de' Popoli, che l'heresia, la quale alcune volte s'è lasciata trapassare in essi per ragioni humane; ma quella poi fatto progresso, ha riuolto il suo dente velenoso contro li medesimi difensori. Chi ha più fauorito Lutero, & i Anabattisti d'alcuni Principi di Germania? & chi ha trattato peggio in progresso li medesimi Principi di costoro? e li Puritani moderni quali sono, e che hanno fatto? direi quasi di tutti gli altri antichi l'istesso, ma non hò tempo; perche vengo alle dottrine. Pur non posso contenermi, ch'io non aggiunga, che non è rimasto da questi perfidi, che non si siano ribellati tanti popoli, prima al Papa, poi a tutti i loro Principi naturali; & se n'hanno lasciato segno in molti luoghi, lo dichino quegli stessi Principi, che l'hanno prouato, e toccano con mano, non esser contraria la buona Religione alla conseruatione, & quiete delli stati. Doue è dunque tanta diuinita del dominio temporale, che può esser limitato senza dispense, o leggi superiori in mille modi, fin dall'istesso suddito? Può forse impedire il Principe, che il suddito non si faccia Religioso, se vuole? può sforzarlo a donare? a non far matrimonio assolutamente e simili? Adunque hà mille eccettioni, e non è senza eccettione, come pur vorrebbe questo scrittore.

Habbiamo essaminata la forza della conseguenza per ogni strada, onde è tempo, che veniamo all'antecedente, il quale dice così [*l'essentione delle persone, e beni Ecclesiastici non è de iure diuino.*]

Quãto alle robbe temporali de' Chierici, hò già, referito chi tiene in qualche luogo questa opinione. Ma quanto alle persone, e beni Ecclesiastici, ne meno i maggiori auuersarij della Chiesa santa hãno hauuto ardimẽto d'affermarlo. Per chiarezza di ciò poniamo qui la distintione di Sã Tomaso p. 2. q. 94. Il ius diuino è di due sorti, cioè il ius diuino scritto espressamẽte, come, *nisi quis renatus fuerit ex aqua & Spiritu sancto, Ioan.* 3. & ius diuino non scritto espressamente, ma tacitamente, per esser di quelle cose, che si conoscono col lume naturale, e di questo dice S. Ambrosio epistola 71. ad Ireneum: *lex naturæ, quam Deus singulorum infudit pectoribus non scribitur, sed innascitur, nec aliqua percipitur lectione, sed profluo quodam naturæ fonte in singulis exprimitur, & humanis ingenijs hauritur*. e questa legge diuina naturale non scritta è molto ampia, perche alcuni sono primi principij di que-

sta leg-

sta legge; come, *Quod tibi non vis alteri ne feceris*: altre sono conclusioni, e di queste alcune euidentissime, come non rubbare; altre manco euidenti, come, non fœnerari. Li primi principij non si scriuono: ma le conclusioni, massime le seconde, si scriuono, e commandano con le leggi positiue, come si vede. Hora io dico prima, che l'essentione de Chierici, è di questa terza specie di legge Diuina naturale; il che si vede, e per la consuetudine di tutte le genti, e per la ragione di Giustiniano

Io voglio solamente citare il Couarruuia, tanto magnificato da chi scriue per proua dell'vniuersalità di questa legge tra Christiani, accioche dall'armi sue medesime venga la difesa del vero. Pract. quæst. c.31. num. 2. dice così: *Tertia conclusio. Totus ferè orbis Christianus in hãc Clericorum exemptionem à sæculari iurisdictione propter publicam vtilitatem consensit.* Ecco la legge naturale nel terzo modo da tutti consentita. Ma notisino quelle parole, *propter publicam vtilitatem*, che sono cauate dalle constitutioni di Costantino, e de gli altri a confusione de i Politici, che credono, che l'essentioni, & l'altre leggi simili sieno dannose allo stato. Ma tal sia di loro. Gl'Imperatori del Mondo, & questo stesso Couarruuia gran Giurista, ma a noi contrario molte volte con Giouanni Medina in queste materie, condanna nondimeno la scrittura, che ventiliamo. Hora se questo è così, tutti i Principi del Mondo congiunti insieme nõ possono riuocare l'essentione de' Chierici, come dicono il Soto, e'l Bellarmino, anche nella prima impressione: *quia orbis terræ in eam consensit, qui Regibus contulit eam potestatem quam habent*; queste son le parole del Bellarmino in quella prima stãpa, perche non si vaglia di essa, come s'intende, che fa contra di noi: che se hauesse lette, ò riferite queste vltime parole nol farebbe così arditamente. A questa legge Diuina naturale allude il Soto di sopra allegato, quando dice, che il Papa *potuit, & debuit in consultis Principis eam tradere*: e che *Principes tenentur obedire*: che se fusse solo priuilegio Pontificio diria *potuit*, ma non *debuit*.

Soggiunge poi l'istesso Couarruuia, nel quale si fonda tanto l'Auuersario, come il Soto apertamente conclude, che il Papa ha potuto, e douuto fare essenti gli Ecclesiastici, e che niun Principe di qual si voglia grandezza può leuar loro l'essentione.

Supposto dunque che sia legge naturale, che le cose e persone degli Ecclesiastici, che amministrano a i popoli le cose spirituali, siano essenti da i giudicij, e grauezze de' laici, io dico di più, che è anco legge Diuina, naturale, e scritta. Ne voglio già ricorrere a i fatti della scrittura vecchia, i quali però prouano euidentemente la legge naturale

turale, e delle genti; ma le parole di Christo in San Matteo in questo proposito mi par, che conuincono: *Ergo liberi sunt filij*, le quali necessariamente s'intendono ancor di Christo in quanto huomo; se non si volesse però ricorrere all'errore di Marsilio da Padoua, e di Ianduno dannato da Gio xxij. Adunque Christo non solo, come Dio, ma come huomo, e capo della Chiesa pronuncia se stesso essente dal tributo. Se questo è, ne seguita euidentemente, secondo tutti; che la famiglia di Christo, che sono tutti gli Ecclesiastici, siano liberi nell'istesso modo; perche secondo la regola de i Legisti. *Accessorium sequitur naturam principalis:* & ciò si vede dalle sue parole seguenti, dicendo a San Pietro; *Vt non scandalizemus eos, da illis pro me, & te:* La doue mette San Pietro partecipe dell'istessa ragione. Si cõsideri bene, che molti sono dogmi di fede, e non sono tanto chiari nella sacra scrittura come questo, massimamente che S. Girolamo, e S. Agostino, i due maggiori lumi di Santa Chiesa l'intendono così; e quanti più Santi Padri s'accordanò nell'esplicar vn testo letteralmente in vn modo, conformandosi con le traditioni, e con i Canoni, è segno più che chiaro, che quel sia il vero senso di tali parole. Vn'essempio solo per dichiaratione di questo addurrò. Che sia il Purgatorio è verità di fede, & è ius Diuinum scritto, aggiunteui le sante traditioni. Vn luogo principale, e fondamentale di questo dogma è quel testo di San Paulo 1. Cor. 3 *Ipse autem saluus erit, sic tamen quasi per ignem.* Hor veggasi quanta varietà si troui tra li Santi Padri sopra l'intelligenza di quella parola, *ignis*, dalla quale si proua il purgatorio. Chi la esplica per il fuoco delle tribulationi presenti; chi per il seuero giudicio di Dio; e chi in altro modo: nondimeno, perche la traditione, e la verità si conforma all'espositione di alcuni Padri, che danno senso a quelle parole di fuoco di purgatorio, come Sant'Ambrosio, Sant'Agostino, e Sã Girolamo: diciamo, che il purgatorio è de iure Diuino non naturali (che non è come l'essentione) ma scritto. E se qualch'vno mosso dalla varia, & oscura intelligenza di questi passi negasse, il purgatorio esser dogma di fede, e fede scritta, direbbe vn grandissimo errore. Così dall'essentione, se il passo è chiaro più assai di quello del purgatorio: ha l'espositione de i Santi Padri, & è conforme alle traditioni, & alli sacri Canoni; perche non diremo il medesimo?

Aggiungiamo, che non solo è legge diuina scritta quella, che si troua espressamente nella scrittura, ma quella, che si caua dalla scrittura, e dalle traditioni; & è poi diffinita da i sacri Concilij; e dal sommo Pontefice, maestro infallibile di tale verità; Altrimenti la processione del Spirito Santo dal figliuolo non sarebbe dogma di fede,

perche si troua nella scrittura molto meno di questo: così la discesa di Christo all'Inferno, & altri, che non solo sono cose di fede, ma articoli principali dell'istessa fede. Ma che la verità dell'essentione sia di questa specie, si proua cō molta facilita. Perche il Concilio di Trēto sess. 25. c. 20. ne parla così: *Ecclesiæ, & personarum Ecclesiasticarum immunitas Dei ordinatione, & Canonicis sanctionibus instituta est.*

Dirà l'Auuersario cauillosamente, come dicono gli altri suoi compagni, che queste parole del Concilio di Trento, non sono altrimente determinationi di fede, che altrimente sariano heretici quei Dottori Cattolici, che doppo il Concilio hanno mantenuto, che l'essentione de Chierici, quanto a i beni, almeno non sia de iure Diuino. Rispondo prima, che perciò alcuni di detti Auttori si sono poi dichiarati, che non hanno inteso d'escluder altro, che il Ius Diuino scritto manifestamente, nella sacra scrittura. Rispondo poi è meglio, che se bene le parole del Concilio, non sono dogma, e diffinitione di fede, sono però tali, che fondano vn presupposito euidentissimo, e ci lasciano chiaro il senso commune di tutti i Padri congregati insieme, che rappresentauano il corpo di tutta la Chiesa vniuersale. Hor facciamo di gratia l'argomento in questo modo, se il parere concorde di tutti gli Scolastici in cosa di fede, è di costume, fa che la contraria opinione sia ò heretica, ò almeno vicina all'heresia, come benissimo proua il Cano all'ottauo libro, de locis Theol. conclus. 3. quanto sarà maggiore l'auttorità, & assertione espressa di tutti i Padri d'vn Concilio generale, come il Tridentino.

Il Colon. p. 9 c. 20. *Immunitas Ecclesiastica vetustissima res est, iure pariter diuino, & humano introducta, quæ in duobus potissimum sita est. Primum vt Clerici, eorumque possessionibus, & bona Vectigalibus, & tributis, alijsque muneribus latis libera sint: deinde ne rei criminis ad Ecclesiam confugientes inde extrahantur* Il medesimo dice Leone X. nel Concilio Lateranense delle persone. Et il Terzo Sinodo Romano dei beni. Di più i Concilij generali Lateranensi sotto Alessandro, & Innocentio Terzo cap. 19. & cap. 46 Il Magontino Primo cap. 6. & il 2. c. 76. & il Treuerense cap. Immunitate. Questi sono tutti Concilij, e tutti riferiscono questa essentione al ius diuino, al quale si conformano, & alcuni tanto chiaramente (come s'è visto) che se non si nega l'auttorità de i sacri Concilij, non si puo dire incontrario.

Hor se parliamo de i Papi, ne quali risiede il giudicio infallibile delle cose della fede; veggasi ciò, che ne hanno determinato Alessandro Terzo nel Concilio Lateranense, vt in cap. Non minus. Extrau. de Immunitat. Eccles. e Leone Decimo nel Concilio pur Latera-

nense

nense sess. 9. titul. de Reformat. Curiæ. §. Et cum a iure. Bonifacio Ottauo, in cap. Quamquam, de Censibus in 6. e Gratiano in cap. Tributum (ch'è vno de i luoghi, che si citano per la parte contraria) dopò hauer detto, che de facto alcuna volta gli Ecclesiastici haueuano pagato, si lamenta con l'essempio di Faraone, Genes. 47. e conclude così: *Domino ex tunc pronunciante, sacerdotes in omni gente liberos esse oportere.*

Concludiamo questa verità, col testimonio di vn Santo Papa, & Martire antichissimo, Alessandro Primo, le parole del quale sono registrate nel Corpo Canonico c. 11. q. 1. Can. Relatum, il quale parlãdo della distrattione, del foro, e del tribunale Ecclesiastico, dopò hauer chiamati li transgressori emuli di Christo, & insidiatori della sua Chiesa, dice di più, che, *taliter prævaricantes prævaricantur in Deum sũu & non obediunt præceptis eius,* preuaricare contra Dio, e contra i suoi precetti, nõ dimostra chiaramẽte la legge Diuina, che nõ prouiamo?

Di più Constantino Magno citato di sopra, chiama sacrilegio il violare questa immunità, & ne da la ragione, dicendo così: *Quoniam constat, Religionem, in qua sumus, & perfectum cultum, sacrosanctæ, & cælesti Dei potentiæ debitum omninò consistere debere, neglectum, & contemptum magna periculæ Reipublicæ attulisse, eumdemque sanctè, augustéque obseruatum, tum maximam Romano nomini, ac splendori prosperitatem, tum eximiam omnibus hominum rebus fælicitatem apportasse; visum est, ut illi homines, quos Clericos nominare solent, ab omnibus omninò communibus, & Ciuilibus rerum publicarum ministerijs immunes, & soluti existant;* Et quel che segue.

Il medesimo Constantino, nella legge quarta concede, che ogn'vno, possa lasciare alle Chiese quanto li piace. nella legge 7. che non possino per causa alcuna gli Ecclesiastici esser tirati alla Corte, e giudicio secolare, nella legge ottaua, che siano esenti le persone de Chierici, e beni loro, e fra la mercatura, che faceuano per sostentarsi, Præterea (dice Constantino) parlando a gli Ecclesiastici, *neque hospites suscipientes, & si qui de vobis alimoniæ causa negociationem exercere volunt immunitate potiantur.*

Di modo che Costantino medesimo chiamando la violatione di questa essentione gran sacrilegio, e riferendo al culto vero di Dio, & della Religione la felicità de i sudditi, e dell'Imperio, riconosce la legge Diuina, che diceuamo. Il medesimo hanno detto gli altri Imperatori allegati di sopra. Però, quando Artaserse potentissimo Re dell'Asia diede la total'essentione a i Leuiti Hebrei, che stauano nel suo Regno, Esdræ 1. cap. 7. conclude il sacro Testo dicendo: *Benedi-*

ctus

ctus Dominus, qui dedit hoc in corde Regis, vt glorificaret domum Dei: quel lo, che disse Gratiano: *Domino ex tunc pronunciante, sacerdotes in omni gente semper liberos esse oportere.*

E perche l'auuersario hà citato da principio San Giouanni Grisostomo, come fautore della potestà temporale, replichiamo adesso (lasciati gli altri Padri) quello, che dice Hom. 65 in Genesim in proposito dell'essentione, che Faraone, come s'è detto più volte, diede nel suo Regno a i Sacerdoti; io dico in questo proposito, e sopra quelle parole della Genesi, come si può vedere, acciò che non si dicesse, che parla d'altro; e notiamo, che S. Grisostomo fa forza da quel, che fece Faraone a quello, che deuono fare i Principi Christiani. Adunque stima, che questa sia legge Diuina naturale, come habbiamo detto; altrimenti l'argomento non saria valido se dicesse, Faraone lo fece; adunque deue farlo (se non vuole far graue peccato) il Principe Christiano. Ma dice così, perche veramente queste sono di quelle cose morali, che a differenza dell'altre sono rimaste anche più perfette nello stato della legge Euangelica. Et auuertiamo, che dice, *discant, vt vel saltem parem cum illis habeant honorem:* Adunque l'essentione de nostri Ecclesiastici è poca, perche si può vedere, che non giunge a quella, massimamente quanto a i beni, de quali propriamente trattiamo. Cõclude poi questo Santo con la dannatione non solo a chi toglie, ma a chi sminuisce tal'essentione. Hor vedasi se S. Giouanni Grisostomo può essere in suo fauore nel mettere gli Ecclesiastici sotto il Principe temporale; vedasi, se vn'huomo di tanta dottrina, e bontà può comãdare per occasione del luogo citato di San Paulo, che tutti siano sudditi al Principe temporale per conscienza, e timor d'Iddio; & in questo altro luogo, doue tratta propriamente questa materia, biasimarlo tanto, e condannarlo. Si che risoluiamo pure, che la presente propositione sia erronea, perche contradice apertamente a i sacri Concilij, e Santi Padri, la dottrina de quali disse da principio l'autore di voler seguitare: ma ne anche quanto alle conseguenze hà osseruati i termini della Logica in alcun modo. Sarebbe souerchio il citare altri Padri, e Theologi in tal proposito. Pur voglio solo, per mostrare meglio questa legge Diuina, e naturale dell'essentione, concludere la materia con due testi, vno di Giustiniano Imperatore, l'altro di Leone, & Antemio Augusti appresso il medesimo Giustiniano.

¶ Il primo è Auth. Causa, quæ fit cum Monacho. C. de Episcop. & Cleric. nel quale doppo hauer detto, che le cause de gli Ecclesiastici si hanno da trattare auanti Vescoui, o Abbati; soggiunge. *Ciuilis Iudex, qui de his causis sententiã proferre præsumpserit, ab administratione depul-*

depulsus, tanquam Diuinitati contumeliam faciens pœna decem librarum auri cum officio mulctabitur. Parla qui dell'essentione delle persone, & del foro distinto, & chiama la contrauentione contumelia della Diuinità, cosa, che non diria, se tal'essentione non fusse più che legge Imperiale, e se non riconoscesse la legge Diuina, e naturale: & il medesimo afferma pure l. p. sancimus. C. de sacrosanctis Ecclesijs, doue parlando de i sacri vasi, e donarij dalla ragione, perche non si possino alienare, e dice: *Quia ea, quæ diuini iuris sunt, humanis nexibus non illigari senserunt*; e nel fine poi della legge preferisce giustamente gli huomini sacri alle cose sacre. Adunque di tutte queste cose sarà vero che *sunt diuini iuris*, e che *humanis nexibus non illigantur*. Leone poi, & Antemio l. 15. C. de sacrosanct. Eccles. scriuendo à Sebastiano Prefetto Pretorio, dopò hauer di nuouo restituita l'immunità sopradetta, e quanto alle persone, e quanto all'altre cose, chiamano le leggi di Giuliano come contrarie a questa immunità, tiranniche, sacrileghe, & empie. Queste sono le proprie parole del testo; nel quale ne danno la ragione, dicendo: *Quid facta fuerunt contra ipsum Deum*: Da tali parole di sacrilegio, tirannide, empietà, e contrarie a Dio si raccoglie più che euidentemente, per confessione di Principi secolari, la sopradetta legge Diuina, e naturale.

Et si è d'auuertire, per cosa singolare, che la dottrina contraria a questa sacra immunità Ecclesiastica, insegnata da Marsilio di Padoua, & Giouanni Gianduno referita di sopra, non solo fù condannata, come heretica da Giouanni vigesimosecondo, ma l'istesso Lodouico di Bauiera, per cui scrissero, detti Marsilio, & Gianduno, condannò li errori di questi doi heretici, & promise perseguitare, & punire gli auttori, come appare per sue lettere autentiche, che scrisse a Papa Benedetto Duodecimo successore di Giouanni quali si conseruano in Roma.

Ma voglio per compimento di tutto ciò addurre vn'essempio di vn Re grande, ma barbaro, & heretico. Teodorico Re di Gotthi in Italia, se bē tal'hora infuriato, e mosso dall'impeto della propria passione incrudelì contra le persone Ecclesiastiche (come fece contra Papa Giouāni) non altrimenti che contra le secolari, di che v'è l'essempio di Simmaco, & Boetio, nondimeno, mentre adoperaua l'vso della retta ragione, hebbe sempre, ancorche heretico Ariano, grā riuerenza alle cose Ecclesiastiche: di modo che, non solo ne i Concilij, a suoi tempi celebrati per la causa di Simmaco, essendo ricercato del suo parere, rispose quelle celeberrime parole: *Nihil ad se, præter reuerentiam, de Ecclesiasticis negotijs pertinere*. Ma essendo stato falsamente

mente accusato a lui di tradimento della patria il Vescouo di Augusta volse castigare gli accusatori, e trouandoli esser Chierici, così scriue ad Eustorgio Vescouo di Milano nel primo libro delle sue lettere. *Volumus enim impugnatores eius legitima pœna percellere; sed quoniam & ipsi clericatus nomine fungebantur, ad Sanctitatis uestræ iudicium cuncta transmittimus ordinanda, cuius est æquitatem moribus talibus imponere, quem nouimus traditionem Ecclesiasticam custodire.* Nè lasciarò di dire, che in vno dei sudetti Concilij raccolti da Simmaco Papa l'anno 502. essendo recitata vna legge fatta da Basilio, huomo come quiui s'intitola, sublime, & eminentissimo Prefetto del Pretorio, & Patritio, che susteneua anco le parti a nome di Odoacre Re, nella qual legge fra l'altre cose si determinaua, che i lasciati alle Chiese in gemme, oro, argento, e vesti, non atte all'vso, ne all'ornamento di esse, le quali non potessero lungamente conseruarsi, ò durare, si douessero con giusta stima vendere, & applicare il prezzo alla Religione; Pietro Arciuescouo di Rauenna, che si trouaua in quel Concilio, disse: *Scripturam, quæ in nostra Congregatione vulgata est, nullis eam viribus subsistere manifestum est, quia nec Canonibus conuenit, & a laica persona concepta videtur; maximè quia in ea nullus Præsul Sedis Apostolicæ interfuisse, vel propria subscriptione firmasse monstratur*: il qual parere fu seguitato, & confirmato da tutto il Concilio, sì come anco è registrato nel Decreto dist. 96. cap. Bene.

Il medesimo, che fecero Theodorico, fecero a tempi più moderni, Henrico Settimo in Inghilterra, come riferisce il Cardinal Polo libro 3. de vnit. e Eccles. poi l'inuittissimo, e gloriosissimo Carlo V. Imperatore, come racconta, Molina lib. 4. cap. 11. de Hispan. primogen. & il medesimo finalmente ha osseruato fin'a tempi nostri la istessa Republica di Venetia, con tutte le pretense consuetudini, & priuilegi di casi graui, & attroci, come attesta non vn Dottor forastiero, et sospetto, ma vn suddito loro, vn publico lettore dello studio di Padoua, contemporaneo dell'Illustrissimo Signor Cardinal Mantica, cioè il Deciano da Vdine, nel suo trattato Criminale libro 4. capit. 9. numero 68.

Hor veniamo a rispondere breuemente alle proue, che l'auttore adduce di questo suo antecedente, e propositione.

La prima delle quali è che [*Gli Sacerdoti nella legge antica erano suggetti al principe temporale, come si è detto.*]

Le rispondo anch'io come si è detto, & prima, secondo S. Tomaso allegato di sopra, che quel sacerdotio imperfetto era suddito alla Regia potestà, e che del nostro bisogna dire il contrario.

Dipoi

Dipoi si nega l'antecedente; perche Mosè fù sacerdote, come s'è prouato; & altro esempio non può produrre in contràrio, se non questo, che segue per la seconda proua.

[*Abiatar Sacerdote fù deposto da Salomone; Adunque, &c.*]

Le rispondo come di sopra: e se teniamo l'opinione, che quel sacerdotio fusse minore del Re, non c'è difficultà. Se teniamo l'opposito, dico, che Salomone lo fece con potestà delegata, come si caua dal testo, *vt impleretur sermo Domini*, Così dice fra gli altri di questo giudicio di Salomone, il gran Cardinal Turrecremata, lib. 2. summæ de Eccles c. 96. & poi vn fatto singolare non fà regola.

La terza proua è che [*Nel tempo della primitiua Chiesa insino à Giustiniano non si legge in iure priuilegio alcuno d'esentione.*]

Questa replica quanto dalle cose dette apparisch i falsa, non occorre più disputarlo.

La quarta proua è poi, che *S. Paulo disse, Ad tribunal Cæsaris sto, Cæsarem appello, adunque, &c.*]

Si è detto di sopra, che *coactus est appellare Cæsarem ad redimendam vexationem, de facto, non de iure.* Ne egli fece contra la legge Diuina, mẽtre nõ appellò al suo proprio tribunale; perche tal precetto affirmatiuo si doueua intendere, che obligasse, quando il proprio Giudice potesse essercitare la giurisditione; come quell'altro precetto Ecclesiastico di confessarsi al proprio sacerdote, che s'intende, quando quello non sia legitimamente impedito.

Et la quinta è, che [*Ottone Primo Imperatore depose auctoritate propria Giouanni Papa XII. perche era vn'huomo pessimo; adunque, &c.*]

Io le rispondo prima; questo esser vn fatto singolare, che non fà regola, come si è detto; e che il suo hauria potuto esser zelo (quando pure la cosa stesse così) ma non secundum scientiam.

Ma le rispondo meglio secõdo l'historia, nõ esser vero, che Ottone facesse questo, auctoritate propria; ma come essecutore dell'ordine del Concilio cõgregato in Roma per questo effetto. Nè importa, che quello fusse Conciliabolo per causa tale, perche vn Principe laico nõ sapeua tãta Teologia. Basta, che lo fece cõ potestà Ecclesiastica da lui stimata legitima, e non di sua autorità, come dice questa scrittura.

Seguita la sesta proua così [*Se l'esentione è de iure diuino, perche Papa Adriano I. vuole, che Carlo Magno habbia l'autorità di eleggere il Papa?*

Le rispondo, che questo si legge nel c. Adrianus. dist. 63. & è cauato da Gratiano dall'Historia Ecclesiastica; ma fù gratia quella, che il Papa poteua fare, e non giustitia; onde per altri rispetti fù riuocata, come consta nel c. Tibi Domino. dist. 63. & seq.

Et indi la settima in tal modo [*Il medesimo fece ancora Leone Ottauo à fauore di Ottone Primo Imperatore.*]

Adunque douria inferire secondo la Logica, gli Ecclesiastici sono soggetti al Principe temporale.

Io rispondo all'Antecedente, che fù simile questo fatto à quello di Carlo, come si vede nel cap. In synodo 63. dist. e questo ancora fù riuocato: Onde nella d. 63 Ottone giura di non s'intromettere nelle cose della Ciesa, se non protegendo; e l'istesso fecero poi Lodouico, Henrico, & altri Imperatori.

Rispondo di più alla conseguenza, ch'ella non si deduce mai dall'antecedente, perche il voto elettiuo per gratia non fa, che la persona eletta con tutti li suoi attinenti sia soggetta al suo elettore; altrimenti gli Elettori dell'Imperio sariano superiori all'Imperatore, & i Cardinali similmente al Papa.

Ma l'ottaua proua è, che [*Questa dottrina è di S. Paolo.*]

Gran testimonio; ma non cita il luogo. Credo però, che voglia dire di quello di sopra. *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit*, e poco di sotto: *Ideò tributa præstatis* [*Questo omnis anima comprende ancora li Cherici.*] Argomento tolto dal Sig. Card. Bellarmino in quella prima stampa di Leone detta di sopra, della quale pur si vuol valere contra il giusto, e lascia l'altra stampata dipoi, & approuata in Venetia, che pure haurà veduta.

Ma li rispondo prima, quell'*omnis anima* non si stende alli Cherici: ma alla suggettione al suo Signore in commnne. Dipoi che il *tributa præstatis* est exemplum vnius partis ad totum, che concede la Dialettica, & vale ab inferiori ad superius affirmatiuè, ma nō econtra. Veggasi quel che inferisce S. Bernardo da noi già allegato, nell'istesso proposito scriuendo à Corrado Re de' Romani, sopra le medesime parole *omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit*, delle quali di sopra habbiamo portata l'intelligenza à bastanza. Ma sentiamo di gratia quel che risponde vn Papa Santo, quale fù Simmaco, ad Anastasio Imperatore da lui scommunicato per simili cause di libertà, & immunità Ecclesiastica, & che si risentì della scommunica con l'ingiurie, come si legge nel tomo 6. de gli Annali Ecclesiastici dell'Illustrissimo, e dottissimo Sig. Cardinal Baronio; doue registra l'epistola responsiua di Simmaco all'Imperatore, degna d'esser letta; nella quale trà molte altre cose dice le seguenti parole à proposito nostro. *Fortassè dicturus es, scriptum esse: Omni potestati nos subdictos esse debere. Nos quidem potestates humanas suo loco suscipimus, donec contra Deū suas non erigunt voluntates; cæterum si omnis potestas à Deo est, magis ergo quæ*

rebus

rebus est præstituta diuinis. Vediamo di più quello che dice S.Gregorio Nazianzeno lib.6.de dictis Hieremiæ all'Imperatore, parlando dell'vbidienza de Principi verso i sacerdoti, & i Prelati Ecclesiastici. *Libenter accipitis, quod lex Christi sacerdotali vos nostræ subiecit potestati, atque istis tribunalibus subdidit. dedit.n.& nobis potestatem, dedit principatum multò perfectiorem principatibus vestris. Aut numquid iustum id vobis videtur, si cedat spiritus carni? si à terrenis cælestia superētur? si diuinis præferantur humana? sed patientur quæso accipe libertatem nostram.* Se gli Ecclesiastici, secondo questo Teologo, sono soggetti alle potestà laiche più sublimi, perche dunque dice S. Gregorio a Cesare, che la legge di Christo ha fatto soggetto l'Imperatore alla potestà de' sacerdoti, & à i loro tribunali? perche, parlando di se, dice; *dedit nobis potestatem, dedit principatum multò perfectiorem principatibus vestris?* Qui seguito con l'autorità di Clemente primo Papa, il quale epistola prima ad Iacobum Episc. Hierosolimit. recitando i precetti di S Pietro dice così: *Omnes Principes terræ, et cunctos homines eis obedire. i. Episcopis, & capita submittere, eorumque adiutores existere præcipiebat, &c.*

Ma aggiungo di più, che l'intento di S. Paulo non fù in questo luogo di fare soggetti gli Ecclesiastici alla potestà secolare; eccetto però de gli Ecclesiastici minori, quanto alla riuerenza, & al pregar per li Principi laici, & alla direttione delle lor leggi nelli stati de i Principi laici, & alla direttione delle lor leggi nelli stati de i Principi temporali; ma l'intento proprio dell'Apostolo fù di leuar dalle menti de fedeli certo errore, che haueuano, come dice San Tomaso sopra quel luogo, il quale hanno poi rinouato i moderni Luterani, & Anabattisti; e questo era, che credeuano per il Battesimo di restare liberi da ogni suggettione, e potestà, fondati sù quel testo di S.Giouanni cap.8: *Si filius vos liberauerit, verè liberi eritis.* Nò, dice l'Apostolo, ma *omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit*, e quello, che segue; cioè il Battesimo non libera dalla seruitù temporale, ma da quella del peccato, e della morte; & questo è l'intento vero di S. Paulo, e di tutti gl'espositori di questo luogo. Ma che non habbia voluto comprendere gl'Ecclesiastici, nè quanto alle robbe, nè quanto alle persone (oltre alle cose dette di sopra) sentiamo di gratia le parole del glorioso S.Tomaso citato da quest'huomo à suo fauore. *Ab hoc tamen debito liberi sunt Clerici ex priuilegio Principum; quod quidem naturalem æquitatem habet; vnde etiam apud Gentiles liberi erant à tributis illi, qui vacabant rebus Diuinis; vt habetur Gen.47. Hoc autem omnino æquum est, quia sicut Reges habent solicitudinem de bono publico in temporalibus, ita Ministri Dei in spiritualibus.* Questa è l'auttorità di S.Tomaso; che

 adduce

adduce per se il Teologo, nella quale allega due cagioni il Santo di questa liberatione, il priuilegio, e l'equità naturale. Et l'argomēto suo è fortissimo, cauato dall'essempio de' Gētili, & dalla ragione, la qual'è questa, che se il Principe riceue il Tributo per la cura tēporale; molto più deu'esser libero l'Ecclesiastico per la cura spirituale: e sopra di essa si fondano le decime, e le primitie, che sono de iure Diuino, scripto, & naturali. Ma non pensiamo già, che questa sia espositione di S. Tomaso solo; perche potrei addurre in conformità di essa molti altri Santi Dottori; basterà per hora vno solo, che esplica chiarissimamente in due parole l'intentione dell'Apostolo Sant'Anselmo sopra quel passo medesimo: *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit*; dice così: *Hoc enim contra illos dicitur, qui se putabant ita debere vti libertate Christiana, vt nulli, vel honorem deferrent, vel tributa redderent; vnde magnum poterat aduersus Christianam Religionem scandalum nasci à Principibus sæculi*: la doue quella parte dell'honore è detta per gl'Ecclesiastici minori, e quell'altra del tributo per gli altri secolari. E questo basta per maggior chiarezza dell'intento vero, e letterale di S. Paolo, in quel luogo tanto allegato, e di S. Grisostomo, e di tutti gli altri, che lo dichiarano.

Vegniamo alla nona proua la quale è, che [*S. Grisostomo, S. Tomaso, Soto, e Couaruuia confermano quel, che dice S. Paulo.*]

Quanto à S. Gio. Grisostomo, e S. Tomaso egli hà tolto l'argomento da gl'istessi luoghi. Di S Gio. Grisostomo non dico più; ma si può veder chiaramente, qual fusse il senso di questo Santo dalle cose dette. E qualche essempio in cōtrario, che si adducesse, sarà cosa di fatto, e non di ragione, come anche fù quello di Christo, *ne scandalizaret*, è quello di S. Paolo medesimo, appellando à Cesare; massime, che non è stato sempre si chiaro, & osseruato come hora, è questo ius diuino, quanto alle robbe temporali delli Ecclesiastici; perche non era ius, della legge naturale, come primo principio, ò prima conclusione, & à questo modo s'intende ancora il Canone Tributum; e quello di Valentiniano in Teodoreto; e di S. Ambrosio citati nell'istesso luogo dal Bellarmino à fauor di questa opinione, e lasciato dallo Scrittore. Di S. Tomaso già s'è risposto, che la medesima cosa è stata legge diuina, naturale, scritta, e Pontificia, e concessione de' Principi; e questa vltima è stata necessaria, & vtilissima in subsidium, & executionem. Il Soto, e'l Couarruuia già sono stati da noi sentiti senza che gli habbiamo a replicare, vero è, che questo secondo la doue cita Innocētio Quarto, e non Terzo, lascia qualche cosa più necessaria, come si può vedere. Gli altri Dottori, che cita il Couaruuia, come l'Alciato, il Fer-

rarese,e'l Medina,dicono l'istesso,che fà Soto,e più,in fauore dell'essentione Ecclesiastica; il qual Soto, se bene morì auanti il fine del Concilio di Trento,e non doppo,come dice lo Scrittore; nõdimeno l'accettiamo volentieri insieme col Sig. Card. Bellarmino, e vogliamo rimetter questa differenza (se si contenta) nella dottrina loro.

Sentiamo appresso la decima proua [*La loro dimostratione è efficacissima,perche oltre le cose dette apportano due argomẽti negatiui efficacissimi, Cioè se li Chierici,e li beni Ecclesiastici sono esenti de Iure Diuino,doue si legge questo Ius, in che Euangelio? in che Epistola Apostolica? in che libro del nouo Testamento, ò sia ancora del Vecchio?*]

Questa dimostratione negatiua, che chiama il Teologo tanto efficace,non è altrimenti del Soto,è ben tolta dal Sig. Card. Bellarmino nel luogo allegato; il qual risponde pur quì alli passi del Testamento Vecchio,& a quello del Nouo; Ma questo non importa; già sappiamo (senza che si vaglia dell'armi nostre) quello che ne sente questo gran Cardinale.

All'argomento poi negatiuo io rispondo, che i luoghi della scrittura si sono già allegati,e che l'argomẽto,come lo porta questo Teologo,suppone vn errore in fede; cioè,che non sia de Iure Diuino, se non quello,che si troua scritto espressamente nella Scrittura: dogma insegnato da Vuitcleffe Heretico in Supplemento Trialogi. c. 9. le cui formali parole sono queste: *Quicquid Papa,& Cardinales sciunt ex sacra scriptura deducere, illud duntaxat est credendum, vel ad eorum monita faciendum,& quicquid vltrà præsumpserint est tanquam hæreticum condemnandum:* dogma, che se fusse così vero,come è erroneo, gitterebbe à terra tutte le traditioni Apostoliche,& i Canoni de i sacri Concilij, e le Decretali de' Papi in rebus fidei, & morum vniuersalium, le quali non si trouano,se nõ per conformità nelle sacre scritture, come è cosa notissima. Trouinsi di gratia espressamente nella Scrittura le cose dette di sopra; la discension di Christo all'Inferno, la Virginità perpetua della gloriosa Vergine, la veneratione dell'Imagini, & altre tali. Adunque elle non sono de iure diuino,e di certissima fede? si conosce,senza ch'io il dica,qual conseguenza sia questa. Ma dicami lo Scrittore; vuol egli creder alla Scrittura sacra l'immunità della Chiesa? mostra di sì. Ma chi gli hà detto, che questa particolare, che noi habbiamo,sia la Scrittura sacra? chi ne l'assicura? certo,che bisognerà venir finalmente, come dice S. Agostino, al giuditio, & approuatione infallibile della Chiesa. Hora io dico così, come vuole questo Scrittore credere alla Chiesa vna cosa tanto grande, che è il fondamento di tutte l'altre; cioè, che questa in particolare sia la Scrittura

ſacra, e non le vuol credere (per dir così) vna picciola coſa, come queſta; che l'eſentione della Chieſa ſia de iure diuino pariter & humano? e vuole che ſe li troui ſtampata,& eſpreſſa nella Scrittura?

Sguita alla fine l'vndecima,& vltima proua. [*Niun Prencipe ſecolare hauendo la mira alla quiete, & al buon gouerno dello ſtato guarda à queſto; ma laſcia godere à gl' Eccleſiaſtici quelle eſentioni, che gli pare, e quelle che non gli pare non permette, che le godino.*]

Ecco finalmente doue terminano tutti gli errori, maſſime de noſtri tempi, nel diſpregio della Religione, e nella falſa Politica, che tende all'Ateiſmo. Poco prima il noſtro Teologo fece il Principe tẽporale vn'altro Dio, capo, de Iure diuino, di tutte le coſe, e perſone Eccleſiaſtiche, e ſecolari, con poteſtà illimitata, e ſenza eccettione alcuna; e ſpogliò il Principe ſpirituale di tribunale, e di ſudditi, e lo riduſſe à tale, che tutte le leggi fatte in fauore de gli articoli, che egli oppugna foſſero nulle, e ſacrileghe; perche erano contra il Ius Diuino; & in ſomma diſtruſſe affatto la poteſta ſpirituale, ſe ſi conſidera bene, e penſa tutto quello che dice. Hora (lo diceuo pur io, che ſi riuolterebbe) queſto Principe temporale deificato, e fatto da lui vn'empio, & vno ſcelerato; e ſe diceſſe d'vn ſolo paſſeria forſe, ma tutti gli mette in vn faſcio. [*Niun Principe temporale.*]

Io dico, che ſuppoſta la validità delle leggi ſopradette il Principe temporale è tenuto ad oſſeruarle; e ſe in qualche caſo vrgente haueſſe biſogno di alcun rimedio, dice il Soto, che deue andare al ſuo Giudice, e fermarſi al giuditiò di quello, e non far leggi da ſe in tempo, che il Giudice ordinario non è preſente, le quali riſtringhino de facto, non vna coſa particolare, ma tante in generale.

So bene, che ſempre ſono ſtati delli eceſſi nel Mondo così in queſta materia, come nell'altre, e ne habbiamo tall'hora accennati alcuni; ma sò anco, eſſerui ſempre ſtati de i Principi buoni, e timorati di Dio, e non diſpregiatori delle ſeueriſſime cenſure, e delle ſacre leggi, come afferma coſtui; e Venetia iſteſſa è ſtata meritamẽte lodata per queſto da Gregorio VII. da Aleſſandro III. & altri Sommi Pontefici, come ſi puo vedere. Ma quando anco tutti i Principi per noſtra infelicità lo faceſſero; per queſto ceſſarebbe egli d'eſſer male? ſi come per quello, che dice Dauid Pſal. 13. *Omnes declinauerunt, ſimul inutiles facti ſunt: non eſt qui faciat bonum, non eſt vſque ad vnum;* rimane forſe, che il peccare, non ſia peccare? ò ſi preſeriue forſe col mal fare, il male, che muti natura, e diuenti bene? più toſto ſi dourà dir quello, che diſſe Iſaia Profeta c. 5. *Propterea dilatauit Infernus aĩam ſuã, & aperuit os ſuũ abſq; vllo termino.* Si leggono pur ogni anno le ſcommuniche horrende

rende contra di questi, e vagliono per tutto, e legano tutti, e si leggono in tutti gli Stati d'Italia, e tutti i Dottori, e Casisti riceuuti in Venetia le scriuono, e le dichiarano in Venetia medesima, e p tutto lo stato, & i Prelati, e Cōfessori le sāno, e le adoprano, come è cosa manifestissima. Se basta l'animo a q̄sto Teologo di dire, che non vagliono, dicalo p̄sto, e nō nascōda più la malignità dell'errore; Ma se cōfessa, che vagliono; adūque sēza nuoue scōmuniche, noi siamo nel caso di esse.

Ma io non posso trapassare senza qualche risposta quel dogma falso di Politica, [*Niun prencipe hà lasciato godere à gli Ecclesiastici questa esentione, se non quanto li pare, per quiete, e buon gouerno dello Stato.*

Non dice così Costātino, sotto il quale fù sì felice l'Imperio di tutto il Mondo, nella sua concessione à fauor della Chiesa, nella quale afferma, che dal cōtrario nasce l'ira di Dio, e la rouina delle Repub. e da questo la felicità. Non dice così Giustiniano, che preme tanto nell'osseruāza de i sacri Canoni, e di tutte le cose sacre. Non dicono così Teodosio, Costantino, Valentiniano, Marciano, Leone, & altri Principi sì grādi, che pur seppero di Politica la parte loro, e furono molto più felici la maggior parte, che gli altri saputi, iquali osseruano per primo mobile de gli Imperij loro, il discorso humano; non si ricordādo, che ci è Iddio, *In cuius manu* (dice il Sauio Eccles. 10.) *potestas terræ, qui transfert Regnum de gente, in gentē*; e perche ciò? non dice, per osseruar le leggi sacre, ò per altre simili cose; ma *propter iniurias, & contumelias, & diuersos dolos*, ne si ricordando meno, che ci è Dio padre della Chiesa, il quale, come afferma il medesimo nel sudetto luogo; *Sedes Ducum superborum destruxit, & sedere fecit mites pro eis. Radices gentium superbarum arefecit, & plantauit humiles ex ipsis gentibus. Terras gentium euertit, & perdidit eas vsque ad fundamentū. Arefecit ex ipsis, & disperdidit eos, & cessare fecit memoriā eorum à terra, & exhonorauit Cōuentus malorū, & destruxit eos vsque in finem.* Questi del Sauio sono i dogmi de' Principi sauij, che attendono a stabilire i Regni, e non per pretesto di buō gouerno, che meglio si chiamaria pessimo, fanno d'ogni herba fascio, ne lasciando di pensare al futuro, come insegna questo Dottore. Gli essēpi d'Ozzia, e di Baldassarre, e d'Antioco nella Scrittura sono notissimi: ma molto al proposito nostro si legghino in confirmatione di ciò le parole diuine di S. Ambrosio, con le quali insegna all'Imperatore di conseruare l'Imperio, e sono riferite ne i Decreti 23. q.8. c.21. *Allegatur, Imperatori licere oīa, & eius esse vniuersa. Noli grauari Imperator; Imperiale ius super ea, quæ diuina sunt, non habes. Si vis diù regnare, Deo esto subditus: Imperator. n. filius est Ecclesię, nō dominus.* e p̄doni di gratia chi legge se trascorriamo alquanto nel riferire cose tanto conuenienti à

questo luogo. I Gentili medesimi, quelli che seppero più de gli altri nell'arte del regnare, nō lasciarono gia tali essempi; nè tali dogmi alli nostri Principi, come lascia costui. Veggasi il consiglio di Temistocle, vtilissimo sopra ogn'altro dato alla Repub. di Atene, e conosciuto per tale quādo fù proposto; da cui, se si fosse fatto, nasceua senza dubbio la sicurezza di Atene, e l'Imperio quasi certo sopra tutta la Grecia, come dice Plutarco nella sua vita, & ciò era di abbrucciar nascosamente tutte le naui de gli altri Greci, c'haueuano nel porto loro; il qual consiglio nondimeno, con tutta l'vtilità sua, pche non parue honesto, ne giusto, in vn tratto fù ributtato senza più pensarui. Veggasi in Liuio lib. 7. il fatto de Romani celebratissimo, che stimolati da gl'istessi Capuani à farsi patroni di Capua, & aiutargli contra i Sanniti, e tener questi lontani dal dominio di quella gran Città, alla quale erano prossimi con le forze; cosa che saria stata, per dir così la rouina di Roma; nondimeno essaminata bene la richiesta, nō fù ammessa in Senato; *Cum consultus Senatus esset, & si magnæ parti Vrbs maxima, opulentissimaq; Italiæ, vberrimus ager, mariq; propinquus, ad varietates annonæ horreū populi Romani videatur;* con tutto ciò, per nō violare la pace poco prima fatta coi Sanniti, & il giuramento, il recusarono, *& tāta vtilitate fides antiquior fuit; armaq; Deos, priusquā hoſtes violatura denegarūt.* L'istessa Roma ne' tempi inanzi nella somma necessità di pagare a i Frācesi il pattuito prezzo della loro libertà, (che cosa puo dirsi maggiore?) non volle toccare pūto dell'oro, ch'era abbondantissimo ne i Tempij; ma ricorsero à spogliar più tosto le donne, e tutte le case loro; *vt sacro auro abstineretur,* dice l'Historico. Cesare, che fù l'Idea de i Capitani, e de gl'Imperatori, da vna casa priuata fece subito, ch'entrò in Caliz, riportare tutti i denari, che Pompeo hauea leuati dal Tempio d'Hercole in Gadi. Mācano essēpi, e de Romani, e de Barbari della riuerenza loro alle cose sacre contra la falsa Politica? ma nō è mio intento di far inuettiue, ò discorsi. Ben si sanno da Venetia le sue proprie felicità, e le glorie nate dall'occasioni particolari di leghe, d'aiuti, di vbidienze date alla santa Sede Apostolica, senza che noi ci allunghiamo. Ma di gratia il Lettore si contenti di vedere anco in Suida le parole estreme di Teodosio Imperatore, dette à Valentiniano, perche sono degnissime d'esser scritte in lettere d'oro, e lette ogni giorno da qualūque Principe, p sapere cō ragioni, & essēpi da vn grāde Imperatore, in che consista, e d'onde veramente proceda la conseruatione, & accrescimēto de gl'Imperij. Cōchiudo alla fine questo poco di discorso, con le parole di vn Etnico, che parla di Roma; *Oīa Religioni postponēda sēper hæc Ciuitas duxit, et in quib. sūmæ Maiestatis decus cōspici voluit;*

quapro-

quapropter nō dubitauerūt sacris Imperia seruire, ita humanarū rerū se habitura regimen existimātia, si diuinæ potētiæ bene atq; cōstāter fuissēt famulatā; cosa, che fu poi canonizata da i Dottori sacri, & in particolare da Sā Bernardo, quando più volte dice, che all'hora prosperano le cose humane, quando bene si trattano le diuine. & in somma dica ciò Salomone, il più sauio, e felice Principe, che mai fosse nel Mondo, Prouerb. 14. *Iustitia eleuat gentem, miseros autem facit populos peccatum.* e così habbiamo prima esattamente veduta in questa importante propositione, la falsità delle conseguenze, ancorche si concedesse per modo di argomentare quell'antecedente; che l'essentione della Chiesa non sia de Iure Diuino; poi habbiamo essaminato l'antecedente medesimo, e stabilita cotale essentione, nō solo come Priuilegio de Principi; ma come donatione, e legge delle gēti, e naturale, diuina, e scritta, e finalmente habbiamo risposto a tutte le proue contrarie.

SESTA PROPOSITIONE DELL' AVTORE.

Mentre che il Principe di Venetia legitimo, & natural Signore del suo Stato, il quale non ha mai conosciuto altro superiore in temporalibus, eccetto Iddio, fa leggi sopra li beni Ecclesiastici, che sono sotto al suo Dominio, e punisce le persone Ecclesiastiche, ne' casi graui, & attroci, e dispone sopra i beni non ancora passati a gli Ecclesiastici per l'auttorità, che ha immediatamante da Dio, della quale non si è mai spogliato, ò per priuilegio concesso, ò per Canone riceuuto, anzi che è in possesso di lei per immemorabile consuetudine di molti secoli, non che anni, non pecca.

RISPOSTA.

Questa propositione non contiene nuouo dogma, come le precedenti; ma presupposte le falsità da lui fin'hora insegnate, ne caua molte conseguenze, che tutte sono pessime, e ci scoprono chiaramente alla fine, qual sia stata l'intentione di chi scriue nelle cose antecedenti. Laonde quì non occorrerà nuoua dottrina, dipendendo il tutto da quello, che si è detto. Vediamo il principio, donde caua tali conseguenze, e quali siano ad vna ad vna.

[*Il Principe di Venetia per l'auttorità, che ha immediatamente da Dio, della quale non si è mai spogliato, ò per priuilegio concesso, ò per Canone riceuuto, anzi che è in possesso di lei per consuetudine immemorabile di molti secoli.*]

Questa

Questa e la sua maggior propositione, come può conoscere il lettore, per le regole della Dialettica, & è vn compendio delle precedẽti. Ma inanzi che io risponda alle tre propositioni seguenti, perche vengono al fatto particolare, mi voglio far vn protesto con quel Serenissimo Senato; che mai sarà mia intentione di offendere: ma solo è di rispondere alla scrittura dell'auttore, e dire semplicemente la verità in astratto più che si potrà, e non con altro desiderio, che della salute di molti, & in specie di quel Dominio, che sarebbe senza dubbio perduto a fatto, se ammettesse la corruttela, e la peste di tanti errori.

[*Il Principe di Venetia*] Per non equiuocare nelle parole, io sò, che per Principe di Venetia egli non intende il Doge (se ben questi ha titolo di Principe) ma la Republica, & il Senato, de quali è suddito il Doge.

[*Per l'auttorità, che ha immediatamente da Dio*] Io dissi da principio che in questo [*immediatamente, e senza eccettione*] staua tutto il fondamento del suo falso edificio, e perche habbiamo dichiarato, come si debba intendere, accioche sia parlare cattolico, nõ lo replichiamo. Dico solo, che gran forza fa l'Autore su quel falso, & equiuoco [*immediatamente*] quasi che la potestà spirituale sia nata da qualche plebeo, non da Dio immediatamente, e non sia superiore alla temporale; & quasi che il disubidir a questa non sia sacrilegio, ma a quella in concorrenza di questa sia come vn niente. L'hò detto e'l ridico, che sono chimere, & inganni di questi Maestri, *prurientes auribus, qui consuunt ceruical sub omni cubito, & dicunt tenebras lucem, & lucem tenebras*, la verità è dunque, che la potestà spirituale è immediatamente da Dio senza dipendenza, e suggettione, cosa che non ha la potestà temporale, & se l'vbidire al secolare è de Iure Diuino naturali; è molto più tale l'vbidire allo spirituale anche nelle cose temporali, il che dice San Tomaso 3. sent. nell'vltime parole di sopra allegate: vbidienza, che è tanto più stretta, e più necessaria, quanto è più nobile l'anima della carne, & il cielo della terra: alla qual potestà spirituale (dice San Cirillo Alessandrino:) *Omnes iure diuino caput inclinat, & Primates mundi obediunt tanquam ipsi Domino Iesu Christo*. A che dunque le adulationi, e le menzogne, per inalzare la dignità temporale? dirò quel, che dice San Bernardo in altro proposito: *Honor Regis iudicium diligit; non eget terrena maiestas falsis honoribus, veris ornata titulis dignitatum.*

Segue l'Auttor dicendo [*Della quale non s'è mai spogliato, ò per priuilegio concesso, ò per Canone riceuuto, anzi, che è in possesso di lei per im-*

memo-

memorabile consuetudine di molti secoli.]

S'el [*immediatamente*] stà, come s'è detto, che dee stare è cosa certa, che Venetia non ha mai perduta affatto la potestà temporale, da che è nata, con la subordinatione, però conueniente di sopra dichiarata: Ma se l'[*immediatamente*] s'intende, conforme al senso di chi scriue, si è già vista la falsità di esso; perche quel Senato non si è mai vestito per lo passato di quel, che non douea; e quando gli sono occorse delle differenze con la Chiesa, come a tempo di Clemente, di Sisto, e di Giulio, si sono humiliati al Vicario di Christo, & hanno fatto prudētemente, e come appunto si conueniua.

La prima conseguenza, che l'auttor caua da quell'[*immediatamente*] comincia da capo, e dice così: [*Hà riceuuto la potestà immediatamēte.*] Facciasi hora accompiamēto del discorso, che va così senza dubbio; adunque non ha mai conosciuto altro superiore in temporalibus, eccetto Dio: ecco il primo frutto di quelle oscure parole [*immediatamente, e senza eccettione.*] La conseguenza è senza dubbio erronea, per le cose dette, essendo, che la potestà spirituale, de fide, si stēde, almeno casualiter, & indirectè sopra tutte le cose temporali, e questo non bisogna fuggire, ò negare, perche s'è mostrato chiaro, come il Sole.

La seconda conseguenza dice appresso: [*Per tal potestà immediata, e senza eccettione, fa leggi sopra li beni Ecclesiastici, che sono sotto il suo dominio.*]

Se il pronome relatiuo [*che*] stà in questo luogo per eccettuare; là conseguenza è inutile; perche eccettuandosi quei beni, che non sono sotto il suo dominio (parlando di dominio giusto, e legitimo) nessuna sorte de beni Ecclesiastici, ò di Ecclesiastici, è sotto questo dominio, come s'è dimostrato, e così non conclude niente: se non forse de facto, quando alcune volte, i Sommi Pontefici hanno per giuste cause di guerre contra Infedeli concesso a tempo qualche cosa, ma in altra maniera tutti i beni per qualunque titolo sieno Ecclesiastici, de iure diuino, scritto, e naturale, de iure gentiū, ciuile, e canōnico, sono essenti dalla potesta tēporale. Se poi il pronome [*che*] non eccettua, ma solo dichiara la conseguenza, ella resta impossibile, dichiarato massimamente come noi habbiamo l'antecedente, & quelche ne seguità è heresia peggiore del Caluinismo, che come dissi di sopra, libera le cose Ecclesiastiche dalle potesta secolari, peggiore d'Inghilterra, perche quella almeno lo fa sotto ingiustissimo titolo sì: ma pure sacro, di Capo spirituale di quel Regno.

La terza conseguenza si è [*Per tale auttorità immediata puniscē*

le per-

le persone Ecclesiastiche ne' casi graui, & attroci.]

Se l'auttorità immediata fosse tale, qual presume la presente scrittura, non occorreria limitare ne casi graui, & attroci: ma si potria liberamente in tutti, e senza priuilegio de' Papi, che pur apportano li Signori Venetiani, e se ne vaglìono per le cose, e materie occorrenti, come è noto. Anzi, se fosse vero quell [*immediatamente*] mal inteso, non si potriano gli Ecclesiastici eccettuare in alcuna legge, perche queste, com'egli dice, sono cose humane, e l'esser sudditi al Principe temporale è ius diuino. Ma stando l'antecedente ne i suoi veri termini, le conseguenze tutte sono vane, & impossibili, & i conseguenti sono errori manifesti nella santa Fede.

La quarta conseguenza è poi [*Per la medesima auttorità dispone sopra i beni non ancora passati a gli Ecclesiastici.*]

Questa propositione pare contraria alla seconda cõseguenza, nellaqual dice, che può, far leggi sopra li beni Ecclesiastici, che sono sotto il suo dominio. Se non sono passati al giusto titolo di Ecclesiastici nè in atto, ne in potenza, non vi è difficultà, perche sono temporali; ma ancora di questi il Principe temporale non è così assolutamente Signore, che possa far di essi, come gli piace. Poueri popoli, & infelici, se si riceuessero per buone queste dottrine; ma parlando noi de' nostri, perche non se ne possa disporre ad arbitrio del Prencipe non si ricerca, che sieno già in actu exercito sotto il dominio della Chiesa; basta, che per donatione, o legato, ò altri simili, che sono de Iure naturali, & communi, sieno destinati à lei, e non solo non ne può disporre à suo modo; ma ne anche impedire le volontà pie di chi disegnasse applicargliele, senza ingiustitia manifesta, come si vede nella legge prima, C. de sacros. Eccl. doue il gran Costantino dopò hauer determinato, che ogn'vn possa lasciar le cose sue alle Chiese, ne rende la ragion naturale, dicendo: *Nihil est enim, quod magis hominibus debeatur, quam vt supremæ voluntatis liber sit stilus, & licitum, quod iterum redit arbitrium*, poiche l'istesso conuiene, & si osserua in tutte l'altre cose temporali, e la Chiesa non è di peggior conditione. Ma hora gli Ecclesiastici nel Dominio Veneto possono lamentarsi con S. Girolamo nell'Epistola Seconda ad Nepotianum, dicendo. *Pudet dicere; sacerdotes Idolorum, & Mimi, & Aurigæ, & scorta hæreditates capiunt; solis Clericis, & Monachis, hoc lege prohibetur, & prohibetur non à persecutoribus, sed à Principibus Christianis.* Hor sopra questi peccati si possono fondar giustissimamente le Censure, come sempre s'è costumato.

Ma sò, che il Teologo si potria qui dilatare, per prouare, che questo nõn

sto non è far legge sopra cose Ecclesiastiche, ma solo temporali: & io me ne spedisco con due parole; replicandogli, che quando così dica bisogna che ei confessi, che sopra le cose Ecclesiastiche non lo può fare; e resta poi, che mostriamo ancora queste esser Ecclesiastiche, come quelle de gl'altri capi. Ma non voglio, manco allungarmi intorno a ciò per esser fuori de la mia materia; dico solo, esser propositione certissima de i Filosofi, che Actus, & Potentia sunt eiusdem generis; e chi impedisse li secolari, che non vendessero alli Ecclesiastici, non è dubbio, che toccaria le robbe de laici; ma saria anco contra la libertà Ecclesiastica, priuando li sudditi del Ius di comprare: e chi facesse legge, che i laici non si facessero Religiosi come fecero gl'Imperatori Valente, e Mauritio, castigati per ciò seuerissimamente da Dio, nō è dubbio, che nell'istessa maniera, peccariano contra la Chiesa; ancorche direttamente non toccassero altro, che laici. Così togliendosi per legge, che le robbe de laici non possino per legati pij, ò in altri modi passare alla Chiesa, ò moderare, e ristringere questa facoltà con auttorità mera temporale, senza riccorrer al proprio, e legitimo tribunale, non si può negare, che non sia contra la libertà, e facoltà della Chiesa. Non si dice perciò, che in simili materie non possino occorrere, & occorrino alcune volte de gl'inconuenienti, come nell'altre; ma questi in ogni caso possono forse dar qualche colore al Ius in alcuna parte, ma non possono già scusare il fatto; perche il Giudice ordinario di queste cose è il Papa, e ne i casi d'impedimenti, che son spesso accaduti, i Principi laici Catolici si sono sempre giustificati col giudice Ecclesiastico. E fa molto a proposito per corroboratione di questo l'essempio della Republica Fiorentina, lasciati gli altri, che per simile rimedio della troppo dilatatione de beni Ecclesiast. ricorsero a Papa Leon X. & ne riportorno quāto desiderauano.

E poi, che occorreua, che alcuno entrasse a giustificar questo fatto con falsi dogmi di potestà temporale, nō soggetta alla spirituale? di mera spirituale in Christo, e nel suo Vicario? della soggettione de gl'Ecclesiastici de Iure Diuino al foro secolare? & altre cose tali, che fanno passar questa causa (per quanto appartiene a costoro) da caso di peccato, e di costumi, à caso di Religione, e di Fede? si consideri di gratia il pregiuditio nato da tali Maestri, da i quali non resta che non s'imponghi, e lasci à quella Serenissima Republica vna macchia eterna, cioè, che ne i tali tempi legghino tutti i posteri essere stati da essa comportati tali difensori di falsi dogmi contra il Vicario di Christo, e cōtra la verità della santa Fede; e perciò spero, che ella conoscerà ancora questi falsi Profeti da i frutti loro.

Po-

Potria forse dire l'auttore che la Chiesa era veramente in possesso di queste cose moderate, e ristrette dalla legge; ma che cresceuano tal mente gl'incouenienti, che vi era bisogno di moderatione.

Gli rispondo, come hò già detto, che il rimedio, quando fosse bisognato, toccaua al giudice competente: e poi se si fosse negato, *licuisset seruatis seruandis vim vi repellere*; ma adesso si tratta di leuare il possessorio, che prima si dee restituire anco a Ladroni (dicono le leggi) e poi disputare, e trattare del petitorio, perche veramente tutto quello, che si discorre adesso in materia di petitorio, ò sia vero, ò sia falso, è perdimento di tempo, per diuertire il giudicio, & allungarlo, è forse per fuggirlo.

Non dirà gia il Theologo, che habbino i Venetiani tentato di hauere il rimedio dal giudice, e che sia loro stato negato; perche, quando fu fatta la legge, il gindice non era giudice; & a gli altri predecessori suoi, è cosa molto chiara, che non si sia mai hauuto ricorso; e però egli ricorre al falso dogma, per difendere l'errore, abbattendo la potestà spirituale, & inalzando la temporale, doue non si dee; non si ricordando egli, che *Portæ inferi non præualebunt*: e che vn capo di sẽplice peccato di censura, con grandissimo pregiuditio, come hò detto si fa capo di fede.

Qui finiscono le conseguenze della propositione; e le parole, che seguono, non sono altro, che repliche, & induttioni delle cose dette.

Soggiunge dunque [*La ragione di tutto questo è; perche, Qui non facit contra legem, non peccat: Qui retinet quod suum est non peccat.*] E grandissima verità; ma che si appoggia a molte falsità.

Et di più: [*Non si dee sforzare a seguitar l'opinione di quelli, che tengono l'essentione esser de Iure Diuino; perche ogni Christiano è libero a seguitare, che opinione gli piace, purche sia Cattolica.*]

Bene ha detto [*purche sia Cattolica*] ma il tenere contra li Decretali, e Canoni generali de i Papi, e de i sacri Concilij, non credo che sia possibile, senza che si perda questo titolo di Cattolico.

Et seguita [*Anzi a dire il vero non posso scusare quelli, che tengono opinione, che l'essentione Ecclesiastica sia de Iure Diuino, parendomi hora poco fondati, hora poco aueduti, hora troppo arischiati, & hora troppo adulatori.*]

La biastēma, e lo scisma sono fratello, e sorella dell'heresia. Et certo, per dir'il vero, questa scrittura, & le altre simili non adulano niente al Principe temporale. Pur troppo si è conosciuto à bastanza, quanto l'auttore: *Lactauit amicum suum*, come dice Salomone Prouer. 16. *vt duceret eum per viam non bonam*. Se i sacri Concilij, & i Sommi Pontefici ne i sacri Canoni loro parlano come è certo, per bocca dello

Spi-

Spirito santo, *Quo inspirante locuti sunt sancti Dei homines*, 2. Petr. 1. l'ingiuria è di colui, che gli ha fatti parlare, ma anche sarà sua la vendetta; *Qui tarditatem supplicij grauitate compensat*; e veramente tutti gli Heretici moderni, per ingannare i popoli, hanno battezzata la biastemma libertà Euangelica, e sincerità, & il contrario adulatione & interesse.

SETTIMA PROPOSITIONE
DELL'AVTORE.

Mentre, che la Signoria di Venetia non ha fatto peccato alcuno in far quello, che s'è detto nella Propositione precedente; se è dal sommo Pontefice Paolo V. nel Breue delle censure da lui publicato scommunicata, se i luoghi sacri sono interdetti, &c. è nulla la sua sentenza, non solamente de iure positiuo, per non essersi osseruato l'ordine prescritto dal Canone de sentent. excom. in 6. come si legge nel Manifesto, ma ancora de iure diuino, perche l'auttorità di scommunicare è conditionata, si peccauerit, &c.]

RISPOSTA.

ANcora questa propositione è piena de gl'istessi errori, ma non ci è cosa di nouo; perche tutta s'appoggia alle cose precedenti, le quali gia conosciute, & esplicate a bastanza non ci rimane che dubitare, e quanto si dirà di più, sarà veramente di souerchio; ma non si possono lasciar affatto alcune cosette, che occorrono.

[*Mentre la Signoria di Venetia non fa peccato alcuno in far quel, che si è detto nella propositione precedente, se è dal sommo Pontefice Paolo Quinto scommunicata, e nulla la sentenza.*]

Sarebbe vero se cosi fosse; ma mentre sia tutto il contrario, come si è dimostrato senza alcuna sorte di passione; anzi con molta riserua, zelo, & affetto, bisognerà dire il contrario: ma lo scrittore *dicit tenebras lucem, & lucem tenebras.*

Ma dirà forse vna cosa, che io hò intesa riferire ad alcuni per iscusar il peccato, & è, che si sia data sentenza senza vdire la parte; ilche è contro la legge diuina, essendo che secondo S Agostino, *Inauditi, et indefensi Innocẽtes pereunt*; e Dio stesso chiama prima Adamo, e l'ascolta, e poi lo castiga.

L'argomento saria buono appresso chi non sapesse prima il fatto, e poi il ius; ma il fatto è contrario, come sa l'istesso giudice, poi secundum iura egli è falsissimo, che doue si tratta di spoglio, si debba prima vdire, e poi condẽnare: perche in questi casi ex sola notorietate facti si vie-

si viene al castigo: e se colui, che spoglia, si richiama per voler esser vdito; si hà prima da ritornare il possesso, anche al ladrone, dicono le leggi, e noi l'accennammo di sopra, e poi si dee disputare il petitorio; *Spoliatus.n ante omnia debet restitui.* C. consequente. de rest. spol. l. si Maritus, C. de donat. inter Virum, & Vxorem. *& non tenetur respondere in principali negotio, nisi facta plenaria restitutione,* Rota Romana apud Verallum p. 3. decisione Rom. 178. Natta cons. 350. anzi colui, che spoglia può sforzarsi alla restitutione con le Censure c. litteras, §. Quod si, de restit. spoliat. e molto più aggiungendouisi la contumacia. Bald. in l. 3. C. de procur. & Felyn. de Iud. cap. 1. col. 5. & Maranta in Spec. par. 6. in tit. de Contumacia.

Che in questo caso poi interuēga lo spoglio, è cosa chiara; perche la legge fatta, ò rinouata, come dicono, ristringe l'immunità Ecclesiastica per la quale si spoglia la Chiesa dell'vso, e possesso di tanti secoli; e saria ben appassionato chi questo negasse: Ne basteria il dire, che non sia spoglio, perche la legge fatta non tocca i beni guadagnati per ancora dalla Chiesa; perche *eiusdem est actus & potentia,* come si è detto, & chi impedisse i secolari, che non vendessero à gli Ecclesiastici, saria contra la libertà Ecclesiastica; perche indirettamente priuaria gli Ecclesiastici del ius di comprare: e si come saria legge sacrilega quella, che comādasse, che i laici nō si facessero Religiosi; così è l'istesso l'impedir per noua legge, che le robbe de laici non possino donarsi alla Chiesa, e luoghi pij; perche la medesima ragione è di tutte queste cose. E poi, che si dirà della legge, che vieta il ritorno delle cose Enfiteotiche; cosa tanto giusta, tanto commune, tant'osseruata fin da Turchi, da Tartari, & altri Infedeli? questo capo solo bastaua senza gli altri per fulminare le censure; ma vediamo più chiaramente tutto ciò, secondo la legge commune, & in due parole, e senza Teologia.

Prima è de Iure communi, che non si possa far niente contra la libertà Ecclesiastica con legge, ò statuto, Authent. cassa, & irrita. C. de sacrosan. Eccl. Di più è de Iure cōmuni, che *Clerici non iudicentur, tàm in ciuilibus, quàm in criminalibus à laica potestate*; come s'è mostrato di sopra: & in quel dominio si eccettuano per priuilegio Apostolico di casi atroci, Auth. statuimus, C. de Episc. & Cler. Appresso è de Iure cōmuni, che le cose enfiteotiche della Chiesa ritornino finalmente alla Chiesa, ò per non pagare il Canone intra biennium, ò per linea finita, ò per deterioratione della cosa, ò per l'inosseruanza dei patti, vt in tot. tit. in Auth. de Alienat. & Emphiteosi.

Queste cose non si possono negare, sono tutte de Iure communi, e così essendo, io dico, che all'hora s'impedisce, & si toglie la libertà

Ecclesiastica, quando si prohibisce, che gli Ecclesiastici non godino il Ius commune; c. Cum terra, vbi Anto. de But. Io. Imola de Elect. Abbas & Felyn. in c. Ecclesia sanctæ Mariæ, col. 27. vers. Fuit opinio, & Dec. ibi. nu. 7. Alex. cons. 210. nu. 12. lib. 2. Maranta in sua disp. 8. num. 30.

Adunque, chi haurà ardire di affermare, che il far tali cose de facto con l'altre circostanze, non sia peccato? soggetto alle Censure? e che queste siano inualide, come afferma il nostro Dottore? e massimamente fuori del caso della necessità? e non si essendo tenuta la strada legitima di colui, a chi toccaua de Iure questo rimedio.

Ma qui dirà tal uolta vn'altra cosa, che hò intesa da alcuni lor difensori; & è, che intra terminum Monitorij vennero à dire la causa, quare non essent excommunicandi, e che non furno ascoltati; onde la Censura pare, che resti inualida per tale ragione.

Gli risponderò breuemēte co i termini della legge, e con la verità Quando si tratta del Possessorio non si risponde al Petitorio; perche sono termini diuersi, & è vn voler metter in negotio, e diuertir il giudicio. Non vuole il Pastor Ecclesiastico trattar della giustitia, ò ingiustitia delle leggi fatte, come vorriano questi Teologi, e Canonisti; ma dice solo per adesso, che il rimedio (quando mai bisognasse) tocca à se di darlo, & di più, che qui si tratta di possesso. Si reuochi dūque prima quello, che leua questo, e poi si tratti del Ius, che il giudice non può negare, ne mai hà negato d'ascoltare, come ne anco'hà negato di voler dare i conuenienti rimedij, se gli giudicherà necessarij. Ma non si ritrattando quello, che pregiudica, ò toglie il possesso, ancorche questo fosse ingiusto, (che non può essere a mio parere) ha luogo la dottrina già citata, che *possunt cogi censuris & alijs pœnis*, e queste sono cose ordinarie, che mi marauiglio, come possino fare dubbio.

Potria di più dire vn'altra cosa pur simigliante; cioè, che secondo la dottrina migliore, la Scommunica contra l'Vniuersità è nulla, come dice S. Tomaso.

Io li rispondo con la dottrina del Soto, e d'altri; che la scommunica per modum monitorij semplicemente è nulla; ma non quella, che si fulmina per modum statuti, & monitorij simul, come questa nella quale tutti coloro, che non obediscono, peccano, e sono scommunicati, e gli altri, che vbidiscono, per la parte loro non peccano, ne incorrono nella scommunica. Nondimeno in foro fori, per lo scandalo, deono ricorrere al giudice, e mostrar l'inocenza loro, & in questo mentre sostener con patienza. Questo dice il Soto con tutti gli altri senza controuersia. Ma quello che si richiede nella scommunica, non

bisogna nell'Interdetto; il quale assolutamente senza tale distintione è principale castigo dell'Vniuersità, e secondariamẽte delle persone.

Dice poi, che le Censure predette sono nulle per vn'altro capo, cioè, per non essersi seruato l'ordine prescritto dal Canone de Senten. excomm. in 6.

Miracolo, che pur gli piaccia questa volta il Canone; e nondimeno gli dispiaceua prima tanto, & il conculcaua. se vale in questo; perche non vale nel resto? *labium veritatis firmum erit in perpetuum*, dice Salomone Prou. 12. cioè sempre parla in vn modo. Hor lasciamo questo da banda, che troppo è chiaro, e veniamo al punto principale. Vedasi il termine tenuto dal Sommo Pontefice, e vedasi quel che cita il nostro Teologo, e si trouarà esser verissimo, per parere non solo di Teologo, ma di qualunque ignorantissima persona, purche sappia il fatto, che si è osseruato ogni termine di paterna giustitia. Ma spogliamoci di passione; che io, per esser la cosa de facto, e nõ de iure, mi rimetto alla verità, & al Giudice, al qual tocca, & è Giudice, e Padre insieme, *& pro quo in dubijs semper præsumitur.* L'altre parole, che seguitano, sono tutte veramente parole senza dottrina, ò ragione alcuna noua; però non hanno bisogno di risposta. Sentiamo hora l'vltima Propositione.

OTTAVA PROPOSITIONE DELL'AVTORE.

[E Vero, che S. Gregorio Papa dice, che Sententia Pastoris iusta, siue iniusta timenda; ma non fà al caso questa sentenza; percioche è gran differenza frà la sentenza del Giudice Ecclesiastico ingiusta, e quella che è nulla, come affermano Nauarro, e Soto 4. dist. 22. e che l'ingiusta si dee temere, ma la nulla non si deue osseruare; pertanto essendo le Censure publicate dal Sommo Pontefice Paulo Quinto nulle, son di parere, che non le dobbiate osseruare; La nullità consta per quel che hà fatto intendere à tutti nel suo Editto il Serenissimo Principe.]

RISPOSTA.

Dice il vero, che la sentenza di S. Gregorio non fà al caso; perche supposte le cose predette, non si può allegar ingiustitia, ò nullità veruna, & il contrario è vna ciancia, & vn'inganno de' falsi Maestri per interessi loro particolari.

Dice poi, che il Manifesto del Principe hà dichiarata la nullità, e che però cessa lo scandalo.

Anzi douria dire, che è cresciuto lo scãdalo, cioè l'occasione di pec

care (che questo significa scandalo) per tale dichiaratione; la quale il Principe laico per consiglio di questi bugiardi Teologi non poteua fare in modo alcuno. Hò detto, che non la poteua fare; ma non è mia sentẽza: L'ha detto prima il Canone di Bonifacio, che è posto nel corpo cano. & è vn di quei luoghi, doue il Papa diffinisse, e determina, cõme Papa: *Si deuiat terrena potestas, iudicabitur à spirituali; spiritualis autem inferior à suo superiore; superior autem a solo Deo.* à che dunque citar Dottori scismatici, ò addurre sofismi, violenze occorse contra questa venerabilissima Antichità? ma l'hà detto di più S. Gregorio Magno Papa, al quale si può credere, per essere non solo Papa, ma Sãto, e Dottore di Santa Chiesa, nel luogo, che allega il nostro Teologo, cioè homil. 26. in Euang. *Sub magno moderamine Pastores Ecclesiæ vel soluere studeant, vel ligare, sed vtrũ iuste, vel iniuste obliget Pastor, Pastoris tamen sententia gregi timenda est, ne is qui subest, cum iniustè forsitan ligatur, ipsã obligationis suæ sententiam ex alia culpa mereatur. Pastor ergo vel absoluere indiscrete timeat, vel ligare. Hic autem, qui sub manu Pastoris est, ligari se timeat vel iniustè, nec Pastoris sui iudicium temere reprehendat* (come fà questo nuouo Teologo) *ne etsi iniustè ligatus sit, ex ipsa superbia, culpa, quæ non erat, fiat.* Questo dice S. Gregorio; e non che ad ogni pecora, & infermo sia lecito di giudicare del Medico, e del Pastore.

L'ha detto in vltimo, & in modo, che non si può rispondere, il sacrosanto Concilio Tridentino, non solo riceuuto, come si deue, ma giurato in Venetia; & osseruato; sess. 25. cap. 30. *Nefas sit cuilibet Magistratui prohibere Ecclesiastico iudici, ne quem excommunicet, aut mandare, vt latam Excommunicationem reuocet sub prætextu, quod contenta in præsenti decreto nõ sint obseruata.* E questo è à punto il pretesto dell'ingiustitia, e nullità, che si allega; sotto il qual non si comanda, che le censure sieno riuocate, perche non si può; ma dica ogni vno, che sà le cose, le quali passano, se ciò che si fà sia vn poco più, che comandare.

E non bisogna fuggire dicendo che la parola Magistrato, nel testo allegato non comprenda il Principe, che queste sono risposte da fanciullo: perche il *cuilibet*, che si pone inanzi al *Magistratui* comprende tutti, & haueria saputo il Concilio dire, come altroue, *Inferioribus Magistratibus*, senza vsare il termine vniuersale, e poi la parola *sæculares*, che pone quando ne dà la ragione è troppo chiara, che comprende qualunque seculare, senza eccettione.

Nefas sit, dice il sacro Concilio, & generale giurato in Venetia; e ne dà la ragione, dicendo: *Cum non ad sæculares, sed ad Ecclesiasticos iudices hæc cognitio pertineat*, e quest'huomo dice, che est fas, e che è giusto, e che ogni Dottore può dare cotale giuditio, e che colui, che non stà

a questo giudicio, pecca; & che dà scandalo, e che si dee nella presente occasione mettere infin la vita per il Principe temporale contra il Prelato spirituale: quasi che questo non sia capo molto più di quello; & quasi che il suo Dominio sia vn zero, & vn niente. *Nefas*, dice il sacro Concilio: & alla Censura (soggiungo io) di questo *Nefas* si riduce senza dubbio alcuno tutta questa dottrina, & i rimedij nelle manifeste nullità non sono quelli del nostro Dottore: ma quelli, che insegnano i santi Padri con i Teologi, & in particolare il Soto di nuouo da lui citato in tal proposito, che si potrà vedere, e conoscere, quãto faccia per lui; & si auuertisca, che il Concilio dice, *Nefas* à fauore di ogni giudice Ecclesiastico per minimo che sia: Che cosa pensiamo hora, che haurà voluto dire delle Censure di vn Papa; e non di vn Papa dubbio, come erano quelli del tempo di Gersone; contra gl'eccessi de' quali per le loro contese non fù tanto errore di risentirsi: ma di vn Papa certo, & indubitato, successor di S. Pietro, e Vicario di Christo; di quello, che in terra à *nemine iudicatur*; di quello, *cui obedire tenentur oẽs de necessitate salutis*; dice S. Tomaso, *cui oẽs caput inclinant*; dice S. Cirillo, *& Primates mũdi obediũt, tanquã ipsi Domino Iesu Christo.*

In somma concludiamo, che la Censura quand'è notoriamente inualida, ò per difetto di giurisdittione, ò altro si può non temerla ne osseruarla, quando però vi fusse lo scandalo si dee più tosto patire, & osseruarla come si caua da tutti, spetialmente dal Nauarro sopra il cap. Cum contingat, de rescrip. remed. 2. se poi fosse veramente nulla, ma la nullità non fusse manifesta, e chiara si dee osseruare, se fosse dubbia la validità, si dee similmente temere, & osseruare, ne sta al suddito di giudicarla, perche *in dubijs præsumitur pro Iudice*, e saria peggio questo come dice il Vittoria de potest. Papæ che permettere qualche abuso nel superiore, e perche finalmente, come diceuamo, *Suprema Sedes à nemine iudicatur*. Ma per gratia di Dio non siamo in questi casi; perche le Cẽsure del presente Põtefice, delle quali si disputa, sono chiaramẽte valide, ne si possono prouar nulle per capo veruno non solo delli sopradetti confutati, ma di nessun altro, come si può vedere discorrendo di tutti. Non per difetto della causa efficiente, perche è la suprema giurisditione in terra spirituale, non per difetto della materia, perche il peccato grauissimo è troppo manifesto, nõ per difetto della forma, perche se bene il Papa per la sua preminẽza non era ligato alle regole ordinarie, nondimeno esattissimamente l'hà osseruate tutte; non per difetto del fine, perche questo è stato quel medesimo, che hãno hauuto tutti i sommi Pontefici, che con simiglianti rimedij hanno difesa la libertà, e potestà di santa Chiesa; Adunque che dee farsi? che rimedio

dio si piglierà? quello di S. Cirillo già riferito *Primates mundi caput inclinent, & obediant tamquam ipsi Domino Iesu Christo.*

Ma oltre acciò S. Tomaso glorioso in Opusc. cōtra errores Græcorum, cita vn Canone del Concilio Calcedonense, riceuuto nella Chiesa, com'vno de i quattro Euangelij, che dopò hauer approuato il ricorso, & appellatione al Papa nelle controuersie Ecclesiastiche spetialmente de i Vescoui, dice così: *Omnia ab eo diffinita teneantur tanquam à Vicario Apostolici Throni.* Si noti, che qui non tratta il Concilio de' Canoni di fede, e de costumi generali, ne i quali come Papa non può errare, ma di liti, e sentēze particolari, che procedono de facto, & i Papi vi possono errare; nondimeno, non dice il Concilio, che si dica de nullitate, che si giudichi l'ingiustitia, ò l'errore; ma tutto il contrario: *Omnia ab eo diffinita teneantur, tamquam à Vicario Apostolici Throni.* che haurebbe poi detto l'Angelico Dottore della nostra sentenza della scommunica, e delle scommuniche generalissime di qualunque Papa nella Bolla in Cœna Domini à fauore dell'Immunità Ecclesiastica? cioè a fauore di vna cosa inuiolabile, sacra, e riuerenda per tanti titoli, & in tante maniere? e veramente con ragione; perche pur troppo è venerando, e tremendo il vincolo della scommunica, della quale non si dourebbe mai far mentione senza piangere, e spauentarsi; quasi che non siano pronti gli essempi, e di antichi, & di moderni, per dimostrare quel che importi.

Leggasi di gratia quel che scriue Emanuel Malasso nella sua historia de Patriarchi Costantinopolitani per conoscere il timore, e la riuerenza di essa leggasi in Niceforo Calisto lib. 14. c. 3. quello, che riferisce di Teodosio Imperatore, il quale essendo vna volta da vn Solitario a cui non haueua concessa certa dimanda, scōmunicato, e cio senza giurisditione, senza contumacia, e senza processo; ad ogni modo quel grande Imperatore, non per timor mondano; ma di Dio, impaurito dal semplice nome di scommunica, dice l'Historico, che *postquam in Regiā venit, & epulæ sunt appositæ, non ille prius cibū sumendū esse, quā vinculis sibi iniectis solutus esset censuit. Quare ad Epm Constantinopolitanum famulū misit, petens, vt eū ipsum soluere se, qui ligasset, iuberet. Cum id Eps recusaret, & pro vinculo habendū non esse significaret, solutumq; iā esse diceret, nondū calculo eius acquiescendū esse duxit. Multo verò labore is, qui eum ligauerat, inquisitus, eū absoluit, ac sic tandē Imperator cibū sumpsit.* Timorata cosciēza p certo, e nō del mōdo, com'hò detto, che nō v'era occasione, ma d'Iddio, il quale nel suo seruo, ancorche senza potestà, riueriua. Sò, che questo fu vn ecceesso di riuerēza, ma se ne dee però imparare da tutti i posteri di fuggir l'eccesso pericoloso del suo contrario.

Federico II. l'habbiamo detto di sopra, che pure non fù il più santo Imperatore del mondo, come è noto, nondimeno scommunicato, e perche poi? per hauer finto, come si pretendeuà di essere in infirmità, e non esser però passato con l'essercito in Oriẽte contra gl'infedeli conforme al comandamento del Pontefice; che pure era vna causa da cõtrouertersi, e da poter subito allegare ingiustitia, ò nullità, ad ogni modo vbidisce al Papa con tutte le sue sceleragini, e passa con l'armata in Cipri, & in Acone, & il Papa non commosso di tanto poter temporale, che era nella persona dell'Imperatore, stà duro, e non l'assolue ancora, benche preghi, e prometta, & habbia di già fatta l'vbedienza.

Teodosio il primo, tanto grande, come si sà, scõmunicato da S. Ambrosio, che non era più, che vn Vescouo particolare di vna Città soggetta all'Imperio, non si vergogna di dimandar humilmente perdono, stare otto mesi in penitenza, e lagrime, astenersi dalle cose sacre, & in fine di sottoscriuer senza replica noue leggi, e decreti à comandamento del santo Vescouo inanzi che riceuesse l'assolutione.

Narra Eusebio lib. 6. cap. 27. vn caso simile di Filippo Imperatore (questo dicono fosse il primo Christiano fra li Principi di Roma auãti Costantino, quando la Religione era anco esosa) che sopportò con patienza di esser escluso da vn Vescouo nella Vigilia di Pasqua dalla Chiesa, e d'esser cacciato vltimamente per peccati commessi nel Gentilismo, frà la turba de gli esclusi, e de' publici Penitenti.

Nella vita di Papa Adriano I narrano l Historie vn'essempio simile d'vn Rè barbaro, che fù Desiderio Rè de' Longobardi, il quale essendo già inuiato con grosso essercito per andare à Roma, e vendicarsi: minacciato dal Papa, col mezo di alcuni Vescoui, di volerlo scommunicare, se si moueuà più oltre per tale rispetto: per timore, e riuerenza della Censura si diuertì in vn tratto dal suo pensiero, e raffrenò lo sdegno, trattenendo l'armi, & abbandonando l'impresa. Tutto, perche la Censura non è cosa humana, se bene essercitata dall'huomo; ma diuina, e perche nella persona del Prelato si riconosce, e si teme Iddio, al quale non fu mai vergogna l'humiliarsi.

Mà fuori del timore delle Censure, la riuerenza, e la soggettione filiale, l'vbidienza, c'hanno sempre hauuta le leggi ciuili, & i maggior Principi del Mondo alla dignità Pontificia, non si potrebbe mai con lingua narrare. Carlo Magno, come dissi, non fece sottoscriuer il suo testamento dal Papa, per validarlo? Federico già detto Imperatore nel fine delle Constitutioni di Henrico II. non vuole, che le sue leggi ciuili, e mere Imperiali fossero confirmate, & approuate dal Papa? Henrico II. Rè d'Inghilterra, dopò il martirio, che per causa sua

fù dato al glorioso S. Tomaso Arciuescouo di Cantuaria, morto per l'immunità della Chiesa, non riconobbe l'errore, e riuocò quelle leggi, ch'erano simulissime à queste condennate dal presente Pontefice? Alfonso iij. Re di Portogallo, scommunicato da Papa Honorio iij. & interdetto con tutto il Regno, per vna legge simile, non si humiliò, e col consenso Apostolico, fece certa concordia con gli Ecclesiastici, e fù assoluto? E per dir vna cosa moderna Ludouico XI. Rè di Fràcia tanto grande, e famoso, ripreso da Papa Pio II. con suoi Breui, che si leggono, di quella Pragmatica santione, non dissimile à questa, che hoggi è condennata dal Papa, pragmatica già promulgata, e posta in vso per la pretensione della liberta Gallicana, non la ritratta, e la reuoca subito? Sentiamo di gratia per conchiudere questo discorso le parole dell'Epistola, che questo gran Rè scriue al sommo Pontefice, e dogliamoci delle nostre infelicità: *Beatissimo Patri nostro Papæ Pio ij. obedientiam filialem. Te Vicariũ Dei viuentis eá veneratione prosequimur, vt sacra tua monita, præsertim in rebus Ecclesiasticis, velut vocem Pastoris audire, illisq; parere prõpta mente velimus. Te Pastoré totius Ecclesiæ, Antistité, sacrorũ, Te Dominici gregis pastoré profitemur, & scimus; teque iubentem sequimur. Itaque (sicut mandasti) pragmaticã sanctioné tuæ sedi infensam, vtpotè quæ schismatis tpe, & per seditioné orta sit, à Regno nostro, & Viennensi Delphinatu, & oĩ ditione nostra per præsentes pellimus, eijcimus, & abrogamus.* Qual'esempio migliore? quali parole più degne, & accõmodate alle presenti materie, che trattiamo? Era pur legge ancor quella d'vn Regno, e Rè potẽtissimo, e legge riceuuta, e posta in vso; e pur alla riprensione paterna del Papa non giudica cosa vergognosa di riuocarla quel saggio Re, & di semplicemẽte vbidire. Ma che dico Lodouico solo, mãcano gli esẽpi di vera pietà in quel famoso Regno. Francesco I non meno di Lodouico grande, e christianissimo, citato in Roma con gl'altri Magistrati del suo Regno, p certi semi, & abusi rimasti dell'istessa pragmatica, da Papa Leone X. con occasioni del Concilio generale Lateranen. non per questo si risentì, contra il Pontefice, ne volle disputare dell'auttorità Ecclesiastica, ma venuto con buona occasione fin a Boloña personalmẽte à riuerire, & prestar vbidienza al Papa, come pijssimo subito s'acquetò alle ragioni del Pastore, & non si vergognò di vbidirlo, & abrogare in tutto quei decreti, che erano cõtra la potestà, libertà, & Immunità della Chiesa, vbidienza tanto gradita dalla benignità del sommo Pontefice, che all'incontro concesse al Rè, fauori & gratie segnalatissime, le quali tuttauia conseruano i Re Francesi. Hor questa riuerenza vorrei, che insegnassero i Dottori Catolici, e non le contumacie, le diuisioni, e le false dot

trine. Ma di essa si sia pur detto à bastanza. E' tempo hormai, che concludiamo la presente risposta col ripigliare per filo tutte le cose precedenti, e ridurle breuemente à memoria nel seguente modo.

Dice questo Teologo, che la scomunica, e l'interdetto della Santità di N. Sig. non si deono osseruare, perche sono nulle, & inualide; Se li dimandiamo, perche sono inualide; risponde spetialmēte, pche non suppongono materia di peccato. Se si dimanda; perche non pecchi il Principe tēporale, facendo leggi sopra i beni Ecclesiastici, e le cose concernēti alla Chiesa; risponde, che gl'Ecclesiastici de iure Diuino cō le robbe loro sono sudditi al Principe tēporale, e l'esentione loro dipende dal Priuilegio di quello, dal quale può anco riuocarsi; E se l'interroghiamo più oltre, perche dipenda questa esentione dal Principe, e non dal Papa capo della Chiesa, che l'hà concessa, e stabilita con tante leggi, e Canoni sacri: risponde, pche queste nel suo principio sono cose laiche, & il Papa non hà veruna potestà tēporale, ma solo l'ha spirituale. E se li dimādate le ragioni di questo; adduce, che il Papa è Vicario di Christo, il qual non hebbe altro, che potestà spirituale. E se finalmente lo costringete à dirui, pche Christo benedetto, & il suo Vicario da lui non hanno hauuto potestà almeno diretiua, e correttiua sopra le cose temporali, come pareua necessario; si risolue con quel primo principio, che la potestà temporale è immediatamēte da Dio, cioè senza dipendenza, e suggettione. Ecco la radice, & il fonte di tutto questo veleno, e con esso il compendio di quanto secondo le proposte Propositioni habbiamo disputato.

Ma io da i contrarij principij Catolici deduco le conseguēze contrarie in q̄sto modo. Se è errore in fede, che la potestà tēporale sia immediatamēte da Dio senza eccettione alcuna; Se è similmēte error in fede, che la potestà delle chiaui in Christo, e nel suo Vicario non si stēda almeno indirettamēte, come s'è detto, alle cose tēporali; Se poteua il Papa cōceder l'esētione de i Chierici, e questa non solo è priuilegio di Principe laico, ma donatione, legge Ciuile, Pontificia, delle genti, Diuina, naturale, e scritta, ne seguitarà dunque necessariamente, che il violarla cō leggi publiche, spogliādo la Chiesa de facto, senza hauer ricorso alcuno al Prelato spirituale, sia peccato grauissimo, sottoposto alle Cēsure in Cœna Dñi, & all'altre, le quali essendo per ciò valide, e giuste, non si possono giudicar inualide dalla potestà laica senza manifesto sacrilegio. Et così hò concluso tutto il discorso; nel quale il mio fine non è stato altro, che mostrar la falsità, & gl'inganni di questi Maestri, che lactant amicos suos, & ducunt eos per viam non bonam. Dio benedetto illumini le nostre tenebre, e tenga

salua

salua la gloria d'Italia da simili infettioni; ricordandomi della legge di Foca Imperatore, ch'era anch'ella contra la libertà Ecclesiastica, alla quale Basilio suo successore ascriue tutti i mali, & infelicità di quei tempi; e questo, *Ne quid simile nobis contingat, nè dominentur in nobis Nationes, & Gentes, quæ non nouerunt nomen Domini, ne simus opprobrium vicinis nostris, & illusio his, qui in circuitu nostro sunt*: perche come dice San Cipriano glorioso Epistola 55. *Non aliundè hæreses obortæ sunt, aut nata sunt schismata, quam inde, quod sacerdoti Dei non obtemperatur, nec vnus ad tempus in Ecclesia sacerdos, & iudex vice Christi iudicatur*.

Conclude poi il Teologo il suo ragionamento esortando l'amico à celebrare, e non seruar l'interdetto per le cause allegate, e perche il negotio non è de fide, ma de moribus: Et io per vltimo per la sola verità per tutti gli Ecclesiastici di quel Dominio dico così, che almenò *secundum præsentem statum rerum*, sono obligati all'osseruanza dell'interdetto, *etiam cum discrimine vitæ inclusiuè*; e lascio tutte le dispute per adesso sopra l'intelligenza del cap. Sacris, che hora non fà tanto à proposito. La ragione fondamentale, che mi muoue, è, perche li Dottori conuengono in questo, che quando vi è scandalo, e quando vi è dispregio delle Chiaui, della Chiesa, e della fede, entri infallibilmente l'obligo di morire, più presto che non vbidire alle Censure, & ad ogni altro precetto positiuo. Tutte queste cose (almeno *secundum præsentem statutum rerum*) concorrono nel caso nostro, perche vi è lo scandalo di tutti i Cattolici, & il danno di tante anime ingannate per la conniuenza de i Pastori, & de gli altri Ecclesiastici; i quali più che tacitamente con la loro ingrata timidita, e trasgressione approuano le false dottrine, fomentano lo scisma, la disubidienza, il dispregio delle sante Chiaui, e del Vicario di Christo. E se questo sia negotio solo de moribus, e non de fide, che pur nel primo modo basteria, le presenti propositioni lo risoluino, e dichino senza nói.

Io intendo dire da alcuni venuti di là, che gli Ecclesiastici di quel lo stato si scusano con dire che le Censure non sono state promulgate in modo, che possino obligare.

Indegna scusa di huomini, che sono Maestri delle genti, se pur è vera; quasi che tutto il Mondo non sia pieno di queste censure promulgate; quasi che non sia vero, che, perche la legge del Papa oblighi, basti la promulgatione di essa nei luoghi soliti di Roma col termine, che prescriue, come dice Gio. Andrea super data sexti. Panor. in c. Nouerit, de sent. exco. nu. 3. Siluestro verbo Lex, vers. 3. Rodrig.

tom.1.q.Regula.q.6.ar.6.in fin.Soto de Iust.& Iur.q.1.ar.4.& altri,e che la ragione loro non sia commune, perche in Roma sono tutte le nationi, e che in particolare non vi fusse alla promulgatione di queste l'Orator Veneto, con tanti altri di quello Stato.

Potriano forse dire, che vien comandato a loro, che faccino tale publicatione, che non la facendo essi, non tiene.

E' vero che a loro è comandata la promulgatione; ma questo è l'altro errore, che si hanno lasciato leuar l'vfficio dal Principe secolare, che per publiche lettere ne hà dato a tutti l'auuiso; acciòche non habbino scusa d'ignoranza; e poi io dico, che non cessa il legame delle censure, & in specie dell'interdetto, perche l'Ecclesiastico non voglia, ò tema di promulgarlo; perche basta, che *quacunque modo veniat ad notitiam*, dice il Papa; e poi basta anco vn Predicatore dice il Soto citato, & vn huomo priuato, per obligarmi à saperlo, e per leuarmi la scusa: *Illi enim coram quibus lex non promulgatur, obligantur ad legem seruandam, inquantum in eorum notitiam deuenit per alios, vel deuenire potest, promulgatione facta*, dice San Tomaso 1.2.q.90.art.4.ad 2. doue dice Caetano così; *Quod absentes a promulgatione obligantur, quia promulgatio per alios ad eos deuenit, vel per alios deuenire potuit secundum ordinem, vel cursum politicum, sed ex parte absentium consensum est, vt nescirent, vel quia noluerunt, vel quia neglexerunt facere, quod in eis erat ad sciendũ;* e così accade quì (se pur si risponde con l'ignoranza, che è cosa ridicolosa) *ex parte eorum consensum est, vt nescirent*; e come ho detto il Principe hà supplito per loro; onde Siluestro verb. Lex q 7. dice *quod lex ligat hunc, aut illum, requiritur, quod non ignoret legem sine culpa; sed eam ignoret sua culpa*. Ignoranza affettata, e finta si chiama questa, per più liberamente poter trasgredire, la qual non solo non fa scusa, ma accresce il peccato, dice Nauar.c.23.nũ.25.in questo proposito secondo quello del Salmo 35. *Noluit intelligere, ut bene ageret*: & aggiungo, che basta il termine di due mesi a promulgatione fatta, per tor via la scusa di qualunque ignoranza, Auth. Vt factę no.const. Io.Andr. in data 6. con tutti gli altri Dottori, & il testo c.1.de post.Prælat. parlando dell'interdetto così dice: *Id solum sufficit, vt ad eius obseruantiam teneatur, qui nouerit eam solemniter æditam, aut publice promulgatam*; doue nota l'Abbate quella parola *sufficit*, che basti per obligare d'hauerne notitia in qualunque modo. Bella dottrina certo, che il reo non sia soggetto alla sentenza del suo Giudice competente, perche ricusa di riceuerla, e come l'aspide: *Obturat aures suas, ne exaudiat uocem incantantis uenefici, incantantis sapienter*.

Non mi stuano a far argomenti adesso, come intẽdo da alcuni, che si fan-

si fanno, che il Concilio di Trento non obleghi in quelle parti; doue non si legge da tutti, e non è stato con le solennità sue debite promulgato per difetto di tal promulgatione. Debole refugio de gl'ingannatori, al quale potrei rispondere in altro modo, e bene; ma per hora basterà questo al nostro proposito. Il Conc. quãto a i Can. de i dogmi, e costumi generali obliga tutti, e per tutto senza la detta solenne promulgatione, bastando per tal'effetto, la promulgatione ordinaria, come habbiamo detto delle presenti Censure; onde qualunque Christiano tenesse il contrario di qualch'vno di detti Canoni, sarebbe Heretico, e potria punirsi come tale, siche non è vero, che il Concilio, quanto alle sue parti principali, non obleghi tutti, & per tutto con la promulgatione ordinaria sopradetta.

Se mai adducono in contrario il Decreto del Matrimonio Clandestino, ò altra cosa simile a questa, il qual Decreto non obliga in quelle parti, doue il Concilio non è stato riceuuto, ò per dir meglio, non è stato solennemente promulgato. A questo rispondo con distintione, che ciò ouero potrebbe attribuirsi al poco vigore, e forza della legge; e questo è falso; perche se il Cõcilio hauesse lasciato questa legge, come l'altre de i sudetti Canoni, alla dispositione ordinaria e generale, bisognerebbe dire di essa, come dell'altre, e non basteria allegar il mancamento della solenne promulgatione. Ouero si può attribuire al difetto di vn'altra promulgatione particolare prefissa dal Concilio per gratia speciale al Decreto del Matrimonio clandestino, & questo è vero; ma non conclude niente contra di noi. La gratia, che fecero i Padri del Concilio in questo fu, che la predetta legge del Matrimonio Clandestino non obligasse se non dopò trenta giorni della publicatione da farsi, non solo in qualunque Diocesi, ma in qualunque Parochia; & ciò fu concesso con molta prudenza, temperando la forza della legge, perche era Decreto, che toccaua il comercio Ciuile, con interessi di parti, e di persone; ma tale concessione non hanno gli altri Canoni del Concilio. Che poi la promulgatione del Decreto del Matrimonio non si sia fatta in alcune parti, come era ordinato, non è dubbio, che toglie l'obligo d'osseruare il Decreto; ma forse in alcuni luoghi non toglie il peccato di quei primi, che la promulgatione impedirono; il qual peccato non hanno adesso gli altri successori, perche il Giudice tollera, e non comanda di nuouo. In alcuni altri luoghi si sarà lasciata la detta promulgatione senza peccato, quando ciò fusse stato con saputa, ò dispensa tacita, ouero espressa dal Giudice competente.

Ma forse diranno di più, che dall'osseruanza dell'interdetto na-

sceran-

sceranno molti mali, & scandali con gran mancamento del culto diuino.

Rispondo loro, che questo è l'argomento de gli Heretici per beffare le Censure, chi non sa, che l'effetto essentiale dell'interdetto, è di leuare il culto esteriore in segno di mestitia, e priuare i popoli col comprendere anche gl'innocenti, delle cose spirituali, per quel fine, che hebbe S. Paulo 1. Corint. 5. *vt spiritus saluus fieret in die Domini?* se poi la medicina non risana l'infermo, anzi qualche volta scuopre più il male, & accelera la morte, non per questo è cattiua, ne il Medico prudente merita biasimo, che l'adopera con ragione. Bella cosa certo; perche la scommunica è mal grauissimo di pena, e priua di tanti beni; per questo è scandalosa? E scandalo Farisaico, è passiuo questo; perche si serue male di vna cosa buona, e d'vn medicamento salutifero; ancorche amarissimo per sanare.

In somma io non vorrei, che in questo tempo si verificasse quello, che dice S. Tomaso 2.2.q.39.ar.4. *Nullum schisma est, quod non sibi confingat aliquam haeresim, vt rectè ab Ecclesia recessisse videatur.* Certo, quãdo ben fussero vere tutte le sopradette falsità, ad ogni modo non vi è scusa alcuna sufficiente per gli Ecclesiastici, e spetialmente per li Prelati, che non resistono per vbidire al Pontefice: perche, come dice benissimo il Soto con la dottrina commune 4. dist. 22. q. 1. artic. 4. *Si quis Tyrannnus metum mortis offerret, nisi coram excommunicatis Sacerdos celebraret, idque in contemptum Ecclesiasticarum rerum, & odium Ecclesiae ad ostendendum vanam esse eius potestatem* (come accade in questo fatto per tali dottrine, che publicamente s'insegnano, e per le scritture, che ogni dì si spargono) *patiendum esset, potius gladius, & ignis, qui in tale sacrilegium committere, peccaret enim contra ius Diuinũ de confessione fidei*: approuando essi, come ho detto, col tacere, e molto più col disubidire, non solo la contumacia, ma gli errori, e le false dottrine, che la difendono; e se li Prelati siano tenuti ad impedire, e resistere, & insegnare, e finalmente a spargere il sangue, e lasciare la vita per liberare i popoli, & i sudditi dalla peste dell'heresia, è cosa tãto trita, che non occorre a diffondersi per prouarla. Più tosto possiamo lamentarci col Profeta Gieremia c.10. *Vae pastoribus, qui disperdũt, quia stultè egerunt, & Dominum non quaesierunt, propterea non intellexerunt, & omnis grex eorum dispersus est*: E con Christo in San Giouanni, cap. 10. *Bonus pastor animam suam ponit pro ouibus suis; mercenarius autem, & qui non est pastor videt lupum venientem, & fugit;* e se costoro siano Lupi, lo dichino, come protestai di sopra, le presenti propositioni, alle quali, sentito io il graue danno, che faceuano, e che erano il com-

il compendio di tutte l'altre menzogne, e che con esse assicurauano le conscienze, e quietauano gli scrupoli di molti, ho voluto rispondere abbondantemēte, e forse più che non meritauano, per maggior frutto, e chiarezza del vero, e nella propria lingua di chi le ha scritte; massime, che queste sono questioni, & articoli grauissimi; la doue altre cose molto minori hanno hauuto risposta con trattati intieri di molti Ecclesiastici Dottori, & in tutto ciò come dissi da principio non è stato mai mio pensiero di offendere alcuno, ma solo di far conoscere l'inganno, e di giouare; e con questo desiderio concludo con le parole di Christo, Matth. 7. *Attendite à falsis Prophetis, qui ueniunt ad uos in vestimentis ouium, intrinsecus autem sunt lupi rapaces; A fructibus eorum cognoscetis eos.* Le dottrine, che insegnano sono i frutti, e però seruiamoci dell'auuiso.

IL FINE.

TA-

TAVOLA DELLE COSE NOTABILI.

A

APOSTOLI.

sto

Legge.

Potestà.

T. Theodorico.

S. Tomaso.

Traditioni.

V. Venetia.

Vergini.

Vniuersità.

IL FINE.